I processi per crimini di guerra tedeschi in Italia

1

Marco De Paolis e Paolo Pezzino

La difficile giustizia

I processi per crimini di guerra tedeschi in Italia 1943-2013

viella

Indice

Elenco dei documenti del proc. n. 89/02/RNR della Procura Militare di La Spezia e Tribunale Militare di La Spezia (ora conservati presso l'Archivio del Tribunale Militare di Roma)

1. Deliberazione del Consiglio della Magistratura militare, 23 marzo 1999 («Indagine conoscitiva sui procedimenti per crimini di guerra»)

2. Deliberazione del Consiglio della Magistratura militare, 26 luglio 2005, n. 1316 (Procedimenti per crimini di guerra. Integrazione della delibera *plenum* del 23 marzo 1999 e ulteriori accertamenti disposti dal Consiglio)

3. Documento conclusivo dell'*Indagine conoscitiva* della II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, sul rinvenimento di fascicoli relativi a crimini nazi-fascisti, 6 marzo 2001. Resoconto stenografico

4. Documento conclusivo dell'*Indagine conoscitiva* della II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, sul rinvenimento di fascicoli relativi a crimini nazi-fascisti, 6 marzo 2001

5. Appello dell'Associazione Famigliari Vittime di eccidi nazifascisti Marzabotto del 29 ottobre 2007 al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per non sopprimere la Procura militare e il Tribunale militare di La Spezia impegnati nello svolgimento di indagini e processi sui crimini nazifascisti

6. Appello dell'Associazione Libertà e Giustizia del 23 aprile 2008 al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per non sopprimere la Procura militare e il Tribunale militare di La Spezia impegnati nello svolgimento di indagini e processi sui crimini nazifascisti

7. Interpellanza parlamentare (Camera dei Deputati) n. 2/00504 presentata il 10 aprile 2014 nella seduta n. 209 da Speranza Roberto e altri 21.

8. Commissione Parlamentare di Inchiesta su cause occultamento fascicoli relativi a crimini nazifascisti. Audizione 04.12.2003, Intelisano

9. Commissione Parlamentare di Inchiesta su cause occultamento fascicoli relativi a crimini nazifascisti. Audizione 11.12.2003,_Intelisano

10. Commissione Parlamentare di Inchiesta su cause occultamento fascicoli relativi a crimini nazifascisti. Audizione 29.01.2004,_Intelisano

11. Commissione Giustizia Camera Deputati. Audizione 08.02.2001, Severino-Rosin-Intelisano

Indagine conoscitiva sui procedimenti per i crimini di guerra (Deliberazione del 23 marzo 1999)

PLENUM 23 MARZO 1999

IL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Letta la delibera in data 7 maggio 1996, con cui viene disposta un'indagine conoscitiva per stabilire *"le dimensioni, le cause e le modalità"* della *provvisoria archiviazione* e del trattenimento nell'ambito della Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare di procedimenti per crimini di guerra;

Letti gli atti delle audizioni compiute dal Consiglio, e del carteggio d'ufficio della Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare, e del Ministero della Difesa sull'argomento *Repressione crimini guerra*;

delibera

la seguente relazione conclusiva:

Con nota in data 19 marzo 1996 il magistrato militare dott. Antonio Sabino, all'epoca componente di questo Consiglio, segnalava che, secondo un servizio de *L'Espresso* in edicola, *"una gran quantità di procedimenti penali relativi a gravi reati commessi in Italia dalle truppe germaniche nel corso del secondo conflitto mondiale sarebbero stati trattenuti presso vari uffici giudiziari militari nella posizione di archiviazione provvisoria, o comunque non avrebbero seguito il regolare corso per l'identificazione dei responsabili. In alcuni casi..... si sarebbe proceduto all'archiviazione nonostante l'identità ed anche la residenza degli autori di siffatti crimini risultasse già dagli atti..."*.

Concludeva con la richiesta di approfonditi accertamenti *"allo scopo di verificare l'eventuale coinvolgimento nella vicenda di magistrati militari ancora in servizio"*.

Con nota in data 15 aprile 1996 il magistrato militare dott. Sergio Dini, Sostituto Procuratore presso il Tribunale Militare di Padova, denunciava a questo Consiglio che a partire dal novembre 1994 erano cominciati a giungere alla Procura, provenienti dalla Procura Generale presso la Corte Militare d'Appello, dei fascicoli processuali, che nell'aprile 1996 avevano raggiunto il numero di sessanta circa, concernenti episodi verificatisi nel corso della seconda guerra mondiale in Italia, tra i quali *"numerosi quelli in cui vi sono indicazioni nominative precise circa i soggetti ritenuti responsabili*

degli episodi criminosi . Analogo flusso di incarti processuali si era verificato in direzione di altre Procure Militari. Il dott. Dini segnalava inoltre che nei fascicoli figurava il provvedimento di *archiviazione provvisoria* del Procuratore Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare. Gli incartamenti in molti casi comprendevano verbali di informazioni raccolte da Commissioni anglo-americane di inchiesta sui crimini di guerra; atti che non erano nemmeno stati tradotti. Il magistrato manifestava, infine, disagio e perplessità in ordine al *significato e produttività* di iniziative giudiziarie concernenti episodi così remoti nel tempo, e chiedeva un'indagine conoscitiva volta a stabilire l'entità del fenomeno, e le ragioni e le responsabilità dell'impropria giacenza in archivio per circa mezzo secolo, nonché le modalità della *riesumazione* e della recente trasmissione dei fascicoli alle Procure Militari.

A seguito di queste denunce, il Consiglio con delibera in data 7 maggio 1996 istituiva apposita Commissione, ex art. 30 del Regolamento interno, con il compito di stabilire *le dimensioni, le cause e le modalità del fenomeno* . L'indagine, dopo l'insediamento del nuovo Consiglio in data 31 luglio 1997, veniva assegnata alla Commissione Affari Generali.

Si sono effettuate le opportune audizioni, e si è acquisita la documentazione esistente presso la Procura Generale Militare, e quella esistente presso il Ministero della Difesa sotto il titolo di *Repressione crimini di guerra.* Quest'ultimo carteggio, in quanto comprensivo di documenti con qualifiche varie di segretezza, è stato trasmesso a questo Consiglio solo di recente (22 giugno 1998), una volta esaurite le laboriose procedure di *declassificazione.*

In effetti, nell'estate 1994 in un locale di palazzo Cesi in via degli Acquasparta 2 in Roma, sede degli uffici giudiziari militari di appello e di legittimità, veniva rinvenuto un vero e proprio archivio di atti relativi a crimini di guerra del periodo 1943-1945. Il carteggio era suddiviso in fascicoli, a loro volta raccolti in faldoni. Nello stesso ambito venivano alla luce anche un registro generale con i dati identificativi dei vari fascicoli, e la corrispondente rubrica nominativa.

Già ad un primo sommario esame ci si era resi conto che il materiale rinvenuto era piuttosto scottante, in quanto in gran parte costituito da denunce e atti di indagine di organi di polizia italiani e di Commissioni di inchiesta anglo-americane sui crimini di guerra; documentazione che risultava raccolta e trattenuta in un archivio, invece di essere stata a suo tempo inviata ai magistrati competenti per le opportune iniziative e l'esercizio dell'azione penale. Il locale dell'importante

ritrovamento era tra quelli di pertinenza della Procura Generale presso la Corte Militare d'Appello; tuttavia, sui fascicoli figurava la *provvisoria archiviazione* di un diverso Ufficio, la Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare, organo giudiziario soppresso nel 1981 e le cui funzioni erano passate alla Procura Generale Militare presso la Corte di Cassazione. Pertanto, per iniziativa congiunta dei Procuratori Generali veniva istituita una Commissione mista, formata da esponenti dei due uffici, con il compito di fare una ricognizione del materiale rinvenuto e di individuare i provvedimenti da adottare. Vi venivano designati il dott. Vindicio Bonagura, Sostituto Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione; il dott. Alfio Massimo Nicolosi, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Militare d'Appello; il dott. Francesco Conte, funzionario di cancelleria della Procura Generale Militare presso l'organo di appello. Ed in questo modo si è poi giunti alla trasmissione alle Procure Militari del gran numero di fascicoli per i reati di circa cinquant'anni prima, commessi durante il secondo conflitto mondiale; fatto che, com'era naturale, ha suscitato l'interesse della stampa e creato disagio e perplessità tra i magistrati militari.

La scoperta nel 1994 dell'archivio e del suo imbarazzante contenuto non è stata il frutto di pura casualità, e tuttavia le modalità dell'evento indicano come non vi sia stata da parte di alcuno una ricerca consapevole di quanto si sarebbe poi trovato, bensì soltanto di un carteggio che più genericamente poteva riguardare i reati di quel periodo. Su questi aspetti, del resto, si è concentrata l'indagine di questo Consiglio.

Nel maggio 1994 il dott. Antonino Intelisano, Procuratore Militare presso il Tribunale Militare di Roma e titolare dell'inchiesta contro l'ex cap. SS Erich Priebke, dopo aver svolto infruttuose ricerche nel carteggio del procedimento Kappler, chiedeva l'originale di un determinato documento (un'autorizzazione a procedere del Ministro ex art. 248 c.p.m.g.) alla Procura Generale Militare presso la Corte di Cassazione. Presso quell'Ufficio doveva esserci della documentazione riguardante Kappler e l'eccidio delle Fosse Ardeatine, se non altro perché verso la fine degli anni settanta la Procura Generale presso il Tribunale Supremo Militare si era occupata della domanda di grazia presentata dal criminale nazista; pertanto, proprio in quel carteggio presso la Procura Generale poteva essere finito il documento che gli serviva.

In riscontro alla richiesta del dott. Intelisano, ma anche per un moto di curiosità generato dall'attualità del problema dei crimini di guerra in relazione al procedimento Priebke, il Procuratore

Generale Militare prof. Renato Maggiore interpellava il dirigente della Cancelleria, col. Alessandro Bianchi, sull'esistenza nell'ambito dell'ufficio di un carteggio del genere. Ne aveva risposta negativa; ma il col. Bianchi aggiungeva che circa vent'anni prima, periodo in cui prestava servizio nella cancelleria della Procura Generale presso il Tribunale Supremo Militare, un carteggio del genere l'aveva notato in un locale adibito ad archivio, al piano terra nel palazzo Cesi. Si decideva allora, tra il Procuratore Generale ed il funzionario, di chiedere alla prima occasione più probanti informazioni al dott. Floro Roselli, magistrato militare in pensione, sicuro conoscitore degli archivi del palazzo, in quanto aveva riordinato e curato la pubblicazione degli atti del Tribunale Speciale per la Difesa della Stato. In effetti, in tal modo si acquisivano le indicazioni che portavano a stabilire l'ubicazione del carteggio che si cercava. Immediatamente, in data 24 giugno 1994, si provvedeva ad interessare al problema anche il dott. Giuseppe Scandurra, quale Procuratore Generale presso la Corte Militare d'Appello. Dopo la prima presa di contatto con la documentazione, che veniva rinvenuta proprio nell'ambito indicato dal dott. Roselli, si procedeva all'istituzione della Commissione mista di cui si è detto.

Questa dava inizio ai propri lavori il 7 novembre 1994 e li concludeva il 26 maggio 1995. *"Numerosi incartamenti* dell'archivio contenevano corrispondenza d'ufficio che non si riferiva specificamente a fatti di reato. Altri *"numerosissimi* risultavano invece atti da inviare alle competenti Procure Militari, in quanto contenenti denunce per *"crimini di guerra anche di rilevante gravità* risalenti al periodo 1943-1945. Peraltro, solamente "*alcuni*" tra questi si riferivano a fatti per cui in passato già erano state adottate le opportune iniziative e si era giunti alla sentenza conclusiva del procedimento.

Un terzo circa degli incartamenti da trasmettere risultava piuttosto corposo, in quanto la notizia di reato era corredata di accurati atti di indagine di organi di polizia italiani, o di Commissioni alleate anglo-americane; verbali, questi ultimi, di cui non esisteva la traduzione in italiano. Un altro terzo era costituito dalla denuncia con qualche verbale di informazioni testimoniali. I rimanenti atti si componevano infine della sola denuncia di reato, nella quasi totalità dei casi ben circostanziata.

I fascicoli in tal modo estratti dall'archivio e trasmessi – con provvedimento dal 16 novembre 1994 al 25 maggio 1996 – dal Procuratore Generale presso la Corte Militare d'Appello alle Procure Militari competenti in base al criterio del *locus commissi delicti* sono risultati in numero di 695: 2

sono stati inviati alla Procura Militare di Palermo, 4 a Bari, 32 a Napoli, 129 a Roma, 214 a La Spezia, 108 a Verona, 119 a Torino, 87 a Padova. Tra questi 280 circa sono stati rubricati quali procedimenti nei confronti di ignoti, militari tedeschi il più delle volte, oppure *fascisti o* della Guardia Nazionale Repubblicana; gli altri 415, invece, nei confronti di militari identificati, ancora per lo più appartenenti alle Forze Armate germaniche, oppure alle milizie della Repubblica Sociale Italiana. In gran parte dei casi i fatti denunciati sono *crimini di guerra,* più particolarmente reati anche a danno di persone estranee ai combattimenti, con prevalenza di maltrattamenti, violenze ed omicidi, come configurati dall'art. 185 del codice penale militare di guerra. E tra questi degli eccidi noti alle cronache di quel tragico periodo ed ancora presenti alla memoria dei superstiti e nelle lapidi commemorative erette nelle piazze del nostro Paese.

Le denunce, i rapporti di polizia giudiziaria e le inchieste di questa e degli organi delle Forze Armate alleate, sono state compiute in tempi vicini ai fatti criminosi, e quindi nell'immediato dopoguerra, o addirittura nel corso della guerra. Tuttavia, negli incartamenti giunti alle Procure esiste un'apparente giustificazione del trattenimento degli atti in un archivio. In effetti, in ogni fascicolo compare il già citato provvedimento di *archiviazione provvisoria* della Procura Generale Militare della Repubblica-*Ufficio procedimenti contro criminali di guerra tedeschi,* sottoscritto dallo stesso titolare dott. Enrico Santacroce, del seguente tenore: *Letti gli atti relativi ai fatti di cui tratta il fascicolo n..... dell'Ufficio sopra indicato; poiché nonostante il lungo tempo trascorso dalla data del fatto anzidetto non si sono avute notizie utili per l'identificazione dei loro autori e per l'accertamento delle responsabilità; ordina la provvisoria archiviazione degli atti".* Naturalmente, nel caso in cui l'autore del reato non era senza nome, la motivazione viene opportunamente diversificata, con un semplice tratto di penna sul testo ciclostilato. Le archiviazioni a cliché figurano tutte disposte il 14 gennaio 1960.

Dal registro, che reca il titolo di *Ruolo generale dei procedimenti contro criminali di guerra tedeschi*, ritrovato nello stesso ambito assieme alla corrispondente rubrica nominativa, si desumono i dati riguardanti i fascicoli inviati alle Procure Militari negli anni 1994-1996. Ma non solamente di questi, in quanto le notizie di reato registrate sono ben 2274, dall'eccidio delle Fosse Ardeatine che vi è annotato con il n.1 ad un fatto di maltrattamenti attribuito a tale Hagemann Joachim che vi è annotato con il n. 2274. Vi figurano le indicazioni sull'autore del reato, la persona offesa, l'organo

pubblico o il privato denunciante, ecc., come avveniva con il registro generale di una qualsiasi Procura della Repubblica.

Tuttavia, come è riportato sullo stesso registro, non tutti questi incartamenti sono stati trattenuti sino al 1994-1996. Innanzitutto, i fascicoli riguardanti reati non militari, in numero di 260 circa, sono stati senza ritardo trasmessi per competenza all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Nello stesso periodo, vale a dire al più tardi nell'immediato dopoguerra, dei fascicoli – ma non più di 20 circa – risultano regolarmente inviati alle competenti Procure Militari. Alle medesime poi, con provvedimenti de1 periodo 1965-1968, e quindi successivamente alla *provvisoria archiviazione* disposta nel 1960, sono stati trasmessi circa 1250-1300 fascicoli, i quali tutti, nessuno escluso, non comprendono indicazioni sugli autori del reato, e corrispondono pertanto a procedimenti contro ignoti. Solo i rimanenti fascicoli, ancora nei confronti di ignoti, in numero di 280, ma anche riguardanti militari tedeschi identificati, questi ultimi in numero di 415, sono quelli dalla cui trasmissione nel 1994-1996 ha preso avvio l'inchiesta di questo Consiglio. Per circa quindici di questi ultimi è annotata la trasmissione alle Procure Militari in più periodi (immediato dopoguerra, anni 1965-1968, anni 1994-1996), come già rilevato dalla Commissione mista: se non si tratta di errore materiale nelle annotazioni, il fatto può attribuirsi all'esistenza in archivio di più copie della medesima denuncia, o a qualche disguido nella custodia del carteggio, ecc. Ma – particolare più significativo – risultano inviati alle Procure Militari negli anni 1994-1996, e quindi soltanto a seguito dello scioglimento dell'archivio, anche alcuni fascicoli riguardanti persone o fatti per i quali in precedenza già si era celebrato il dibattimento dinanzi al Giudice militare.

Nel periodo sino all'immediato dopoguerra, in cui le denunce ed i rapporti per crimini di guerra affluivano alla Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare, e negli anni successivi, in cui questo carteggio è stato dalla stessa trattenuto invece di essere trasmesso alle Procure Militari, e in verità sino alla riforma del 1981, l'ordinamento della Giustizia Militare stabiliva la dipendenza dei magistrati, requirenti ed anche giudicanti, dal Procuratore Generale Militare, che provvedeva su promozioni, conferimenti di funzioni, trasferimenti e in materia disciplinare. Il Procuratore Generale a sua volta era nominato dal Consiglio dei Ministri, come un qualsiasi alto funzionario dello Stato, che lo poteva scegliere anche da apparati diversi dalla Magistratura Militare. Il che, del resto, è avvenuto per il dott. Umberto Borsari, Procuratore

Generale Militare dal 1944 al 1954, proveniente dalla Magistratura Ordinaria. A questa struttura di tipo gerarchico non corrispondevano, tuttavia, speciali norme di procedura penale, che al *Capo del pubblico ministero militare*, come testualmente il Procuratore Generale veniva definito dall'art.50 R.D. 9 settembre 1941 n.1022, attribuissero particolari poteri in tema di esercizio dell'azione penale. Anzi, nel procedimento penale militare il Procuratore Generale Militare altro non era che il titolare dell'Ufficio requirente presso il Giudice di legittimità, e pertanto, anche a prescindere dall'improponibilità di una sua competenza esclusiva in ordine all'esercizio dell'azione penale, non gli erano nemmeno attribuiti i poteri di un Procuratore Generale presso il Giudice di appello, nel codice Rocco più ampi di quelli attuali: di avocazione delle indagini e dell'esercizio dell'azione penale; inoltre, prima che nel settembre 1944 questa competenza fosse attribuita al Giudice Istruttore, di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Ne deriva che il trattenimento presso la Procura Generale Militare dei rapporti e denunce che vi erano arrivati provenienti da tutta Italia – fenomeno che ha riguardato dunque circa 2000 fascicoli: 1250-1300 trasmessi alle Procure Militari negli anni 1966-1968 e i rimanenti soltanto nel 1994-1996 – non è stata semplice conseguenza di decisioni non condivisibili o inopportune, bensì più particolarmente il frutto di un insieme di determinazioni radicalmente contrarie alla legge, adottate da un organo privo di ogni competenza in materia, che hanno sistematicamente sottratto gli atti al Pubblico Ministero competente e perciò impedito qualsiasi iniziativa di indagine e di esercizio dell'azione penale. E dunque la grave violazione della legalità, sia pure con conseguenze ormai irreparabili e di ampia portata sul funzionamento dell'intera Giustizia Militare nel secondo dopoguerra, non può essere attribuita agli uffici giudiziari militari o alle Procure Militari in generale, bensì solamente alla Procura Generale presso il Tribunale Supremo Militare, il solo Ufficio responsabile, senza possibilità di controllo da parte di altri organi giudiziari, dell'indebito trattenimento dei fascicoli sui crimini di guerra.

L'illegalità ha avuto inizio negli anni dell'immediato dopoguerra, mentre titolare dell'Ufficio era il dott. Umberto Borsari, in cui già si sarebbe dovuto adottare per i crimini di guerra la decisione di inviare gli atti alle Procure Militari, secondo i normali criteri di competenza territoriale. L'illegalità è proseguita negli anni successivi, in cui già era terminato l'afflusso di denunce, ed anche dopo il 1954, anno in cui la titolarità dell'Ufficio è passata al dott. Arrigo Mirabella. In questo contesto di

pregressa e persistente violazione della legge, perdono autonomo rilievo gli stessi provvedimenti di *provvisoria archiviazione* adottati il 14 gennaio 1960 dal dott. Enrico Santacroce, subentrato al dott. Mirabella nel 1958. Del resto, per quanto si è già detto, si tratta di decisioni del tutto inidonee a produrre un qualsiasi effetto giuridico nel procedimento, e dunque con conseguenze soltanto interne all'organizzazione dell'ufficio. Importa invece rilevare il dato sostanziale, della conferma dell'illegalità anche nel lungo periodo, che si sarebbe concluso nel 1974, di titolarità del dott. Santacroce.

A quest'ultimo riguardo si rendono però necessarie alcune altre considerazioni. E' naturale, innanzitutto, chiedersi come mai il dott. Santacroce, a differenza dei suoi predecessori, abbia voluto adottare formali provvedimenti di archiviazione, e perché proprio nel gennaio 1960. Ma ai quesiti non è possibile dare risposte attendibili, in quanto dalle audizioni compiute da questo Consiglio, e dallo stesso carteggio d'ufficio della Procura Generale e del Ministero della Difesa, non si desume alcuna notizia al riguardo. Nondimeno, si può essere certi del fatto che nel relativamente breve periodo febbraio 1958(data di assunzione della titolarità dell'ufficio)-gennaio 1960 il dott. Santacroce non può non avere attentamente considerato l'eredità dei fascicoli ancora chiusi nell'armadio, sia per ragioni di carattere generale, sia perché in quegli anni era all'esame della Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art.6 D.L.L. 21 marzo 1946 n. 144, sollevata il 24 settembre 1958 dal Tribunale Militare di Padova, con il cui accoglimento quei carteggi, già imbarazzanti a causa del tempo trascorso dai reati denunciati, sarebbero divenuti di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il problema non doveva essere sentito come di modesta importanza, almeno se si considera il fatto, probabilmente unico e certamente raro nei procedimenti dinanzi alla Corte, che l'Avvocatura dello Stato in data 6 dicembre 1958 con le deduzioni della costituzione in giudizio ha sostenuto la tesi dell'abrogazione dell'art.6 per effetto dell'ultimo comma dell'art.103 della Costituzione, e si è quindi pronunciata a favore della competenza del Giudice ordinario a conoscere dei reati commessi dagli appartenenti alle Forze Armate nemiche; con successiva memoria in data 3 giugno 1959, *re melius perpensa,* ha invece propugnato la tesi opposta, dell'infondatezza della questione sollevata e quindi della competenza del Giudice militare. È noto che la pronuncia della Corte Costituzionale, n. 48 del 9-15 luglio 1959, è stata poi nel senso dell'infondatezza della questione, e quindi inconsapevolmente favorevole alle determinazioni di

quanti avevano messo una pietra sopra quegli incartamenti.

Come si è detto, nonostante le archiviazioni del 1960, negli anni 1965-1968 ben 1250-1300 fascicoli sono stati trasmessi alle Procure Militari. Ma il parziale rientro dall'illegalità non può far passare sotto silenzio il fatto che in quell'occasione, nel più vasto ambito degli incartamenti ancora indebitamente trattenuti presso la Procura Generale, si è fatta un'opera di selezione, di modo che sono stati trasmessi soltanto fascicoli che non contenevano notizie utili per l'identificazione degli autori del reato e che non erano dunque idonei a determinare l'avvio di veri e propri procedimenti penali. Del resto, con nota di quello stesso periodo (27 marzo 1965) diretta al Ministero della Difesa il Procuratore Generale segnalava un elenco di venti casi per i quali era stata, invece, individuata l'esistenza di una documentazione sufficiente. E si trattava di incartamenti che non erano ancora stati inviati alle Procure Militari, che alle stesse non sarebbero stati trasmessi assieme al gran numero di procedimenti contro ignoti del periodo 1965-1968, e che a queste sarebbero infine pervenuti solamente nel 1994-1996.

Il sistematico mancato esercizio dell'azione penale è dunque da attribuire all'abusivo trattenimento degli atti da parte della Procura Generale Militare. Ma non è in alcun modo pensabile che si sia trattato di determinazioni ascrivibili soltanto a personali convincimenti del dott. Borsari e dei suoi successori. E sull'argomento interessanti notizie si desumono dal carteggio d'ufficio della Procura Generale Militare e del Ministero della Difesa.

Un primo aspetto è, anzi, precedente a qualsiasi determinazione del Procuratore Generale, ed involge pertanto la responsabilità di altri organi e apparati dello Stato. Dato che non è mai stata modificata la normativa di procedura penale secondo cui i rapporti giudiziari e le denunce debbono essere direttamente inviate al Pubblico Ministero competente per l'esercizio dell'azione penale, va chiarito innanzitutto come mai i vari organi di polizia non si siano attenuti alla norma per gli atti sui crimini di guerra; incartamenti che invece giungevano direttamente alla Procura Generale Militare, organo estraneo alla titolarità dell'azione penale.

Nel 1945 per iniziativa del Dipartimento di Stato americano il nostro Paese veniva ammesso a documentare presso le Nazioni Unite, ai fini di una repressione penale internazionale, i crimini di guerra perpetrati in Italia dalle Forze Armate tedesche. Il 20 agosto, pertanto, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si svolgeva, con la partecipazione anche del Procuratore Generale Militare

dott. Borsari, una riunione che avrebbe assunto un'importanza fondamentale, in quanto vi venivano messi a fuoco vari aspetti del problema ed elaborate le principali direttive. Riguardo alla documentazione dei reati, emergeva che denunce ed atti di indagine già erano stati raccolti presso l'ormai soppresso Ministero dell'Italia Occupata, che allo scopo si era avvalso, necessariamente nei limiti del territorio via via liberato, di Commissioni miste appositamente istituite a livello di Prefettura. Il dott. Borsari, da parte sua, metteva in rilievo come la competenza a conoscere di quei reati perpetrati dai militari tedeschi spettava pur sempre ai Tribunali Militari a norma degli artt.13 e 232 del codice penale militare di guerra. Da altri veniva prospettato che tra gli Alleati stava maturando un accordo incentrato su una distinzione tra reati *"localizzabili* e reati *non localizzabili* , per lasciare solamente i primi alla cognizione del giudice nazionale del luogo dove erano stati consumati, mentre i secondi sarebbero stati attribuiti alla competenza di un tribunale internazionale. Nasceva nella stessa riunione l'idea, con l'evidente finalità di costituire un unico centro di denuncia dei crimini di guerra all'O.N.U., senza per ciò essere di ostacolo all'esercizio dell'azione penale da parte dei Procuratori Militari, di far confluire tutta la documentazione presso la Procura Generale Militare.

A seguito della riunione del 20 agosto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri emanava infatti in data 2 ottobre 1945 disposizioni secondo cui "*il materiale di informazione già raccolto e quello che perverrà in seguito dalle Questure, dai Comandi dei RR.CC., nonché dai Comitati Provinciali di Liberazione Nazionale, ... dovrà essere accentrato presso la Procura Generale Militare, che provvederà ad esaminarlo per estrarne le denunzie del caso"*. Nel contempo alla stessa Procura Generale veniva inviato il modello della scheda per la presentazione delle denunce alla Commissione per i crimini di guerra delle Nazioni Unite.

Il successivo 7 novembre 1945 il Procuratore Generale, con nota diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri interessati, comunicava di aver dato vita, per la trattazione delle pratiche sui crimini di guerra, ad un apposito ufficio, con cui si sarebbe provveduto: all'istituzione di un archivio generale utile sia a fini di documentazione sia giudiziari; alla trasmissione delle denunce ai Procuratori Militari competenti per territorio "*ai quali saranno date istruzioni per un rapido ed efficace svolgimento delle indagini"*; alla segnalazione di quanto necessario in ordine agli atti di assistenza giudiziaria internazionale. Ma nella stessa nota il Procuratore Generale dott. Borsari

poneva anche l'accento su aspetti più problematici: era urgente e necessaria la fissazione da parte degli Alleati dei criteri di competenza degli organi di giustizia internazionale, in mancanza dei quali la denuncia dei crimini di guerra all'O.N.U., impegno cui la Procura Generale avrebbe senz'altro adempiuto secondo le modalità concordate, non avrebbe apportato deroghe alla competenza dei Tribunali Militari ed innanzitutto delle Procure Militari preposte allo svolgimento delle preliminari indagini; peraltro, senza l'aiuto della Comunità internazionale e degli Alleati le Procure non avrebbero potuto conseguire risultati apprezzabili, in ordine alla ricerca ed acquisizione delle prove ed al fermo degli autori dei reati.

E' dunque bene documentata l'origine dell'archivio sui crimini di guerra presso la Procura Generale Militare, e l'assunzione da parte di questa di competenze extralegali, sulla base di semplici intese con gli organi di Governo. E al tempo stesso l'originario intendimento del Procuratore Generale dott. Borsari di non discostarsi dalla legalità. Rimane invece non chiarito quali specifici fattori siano successivamente intervenuti a mutare i suoi orientamenti in materia.

E' noto che, proprio grazie alla buona disposizione ed all'assistenza giudiziaria prestata dalle Autorità Alleate di occupazione tramite uffici appositamente costituiti, nell'immediato dopoguerra dinanzi ai Tribunali Militari si sono celebrati alcuni processi, nei quali con la cooperazione si erano superate le difficoltà per la ricerca delle prove dei reati e per il rintraccio e la consegna dei colpevoli al nostro Paese. È altrettanto noto, anzi è un fatto fondamentale nella storia del secondo dopoguerra, che la situazione politica si è poi rapidamente evoluta verso la logica dei due blocchi di Stati contrapposti e la *guerra fredda*, con l'esigenza anche da parte dell'Occidente di attribuire un preciso ruolo difensivo antisovietico alla stessa Germania sconfitta. Sta di fatto, per quanto ci riguarda, che man mano si affievoliva l'assistenza giudiziaria, sino a cessare intorno al 1948, con la soppressione degli uffici a suo tempo istituiti dalle Autorità Alleate. Con la successiva costituzione della Repubblica Federale di Germania, il problema dell'assistenza giudiziaria ha poi assunto tutte le difficoltà e rigidità tipiche dei rapporti tra Stati. Tra l'Italia e la Germania era allora in vigore il trattato approvato con legge 18 ottobre 1942 n.1344, per cui l'estradizione verso il nostro Paese non era consentita dalla condizione di cittadino tedesco e dalla natura politica dei reati.

Tutto questo – elementi di ampio rilievo internazionale, o riguardanti la più limitata storia della repressione dei crimini di guerra nel nostro Paese – è pacificamente noto e documentato. Ma rimane

in ogni caso problematico a che cosa attribuire la determinazione del Procuratore Generale, in contraddizione anche con il suo progetto originario, di non attenersi alla norma basilare per cui le notizie di reato militare vanno senza ritardo comunicate alle Procure Militari, le sole titolate allo svolgimento delle indagini ed all'esercizio dell'azione penale.

L'assistenza giudiziaria reciproca era stata intensa, come è documentato nello stesso carteggio, in cui compaiono ricerche in collaborazione e persino il dettagliato elenco dei criminali di guerra richiesti alle Autorità Alleate. Ma di certo il suo venire meno non può assurgere a specifica ragione per cui il Procuratore Generale Militare ha nel tempo valutato che gli incartamenti non erano da inviare alle Procure Militari. Queste avrebbero ugualmente potuto fare quanto di dovere, sia pure con risultati più modesti di quelli conseguibili con l'assistenza giudiziaria degli Alleati.

Se si ritiene, tuttavia, che nell'illegalità delle determinazioni della Procura Generale Militare non possano che essere confluiti motivi di opportunità politica, in un certo senso una superiore ragione di Stato, dal carteggio acquisito se ne può desumere una puntuale definizione. Verso la fine del 1956 un Procuratore Militare si era rivolto all'Autorità di Governo per un'ennesima istanza di estradizione, da presentare al Governo della Repubblica Federale di Germania. L'esito dell'iniziativa non poteva essere diverso da quello adottato per altri casi dal nostro Governo, in considerazione delle disposizioni del trattato italo-tedesco. Nondimeno, il Ministro degli Esteri con nota del 10 ottobre 1956 diretta al Ministro della Difesa, riguardante proprio l'estradizione ipotizzata dal Procuratore Militare, nell'esporre i vari argomenti contrari all'iniziativa, tra l'altro chiaramente si soffermava sui non trascurabili "*...interrogativi* (che) *potrebbe far sorgere da parte del Governo di Bonn una nostra iniziativa che venisse ad alimentare la polemica sul comportamento del soldato tedesco. Proprio in questo momento infatti tale Governo si vede costretto a compiere presso la propria opinione pubblica il massimo sforzo, allo scopo di vincere la resistenza che incontra oggi in Germania la ricostruzione di quelle Forze Armate, di cui la N.A.T.O. reclama con impazienza l'allestimento"*. E pienamente adesiva era poi la nota di risposta del Ministro della Difesa in data 29 ottobre 1956.

In ogni caso, non sarebbe facilmente confutabile che, trascorsi i primi anni del dopoguerra, al Procuratore Generale Militare non può essere sfuggito come l'invio di migliaia di incartamenti alle Procure Militari, evento secondo legge e per ciò scontato se compiuto a tempo debito, era con gli anni divenuto ormai inopportuno da molti punti di vista, e tale da dare adito alle più disparate

interpretazioni, compreso il significato di un tardivo risveglio di orientamenti contrari alla Repubblica Federale Tedesca e forse per ciò stesso alla cooperazione atlantica ed europea. Ma, anche senza voler scomodare le implicazioni di carattere internazionale, è certo che lo stesso Procuratore Generale, una volta lasciato l'ambito della legalità, non può non avere considerato, quali dati di rilievo, che un gran numero di procedimenti sarebbe finito senza esiti apprezzabili, con la burocratica sentenza nei confronti di ignoti; che anche le sentenze dibattimentali sarebbero risultate prive di effetti pratici, dato che non era possibile l'estradizione degli imputati dalla Germania; che per il ritardo nella comunicazione della notizia di reato la Procura Generale Militare avrebbe potuto finire sotto inchiesta; ecc. Pertanto, non sarebbe azzardato ritenere che per l'iniziale violazione della legge il Procuratore Generale Militare sia poi venuto a trovarsi in un vicolo cieco, quasi senza poteri ed iniziative nei confronti di un avvenimento ormai compiuto.

Sta di fatto che nel 1965, a vent'anni circa di distanza dai reati, le sentenze dibattimentali pronunciate dai Tribunali Militari per crimini di guerra erano appena 13, per un totale di 25 imputati. E non tutti questi procedimenti avevano preso avvio da documentazione proveniente dalla Procura Generale Militare.

Secondo le fonti di stampa indicate dal dott. Sabino ("*Lasciate stare Erich il nazista*" e "*Una, cento, mille Ardeatine*" ne *L'Espresso* del 22 marzo e del 22 agosto 1996), alla Procura Generale Militare dovrebbe attribuirsi un ulteriore ruolo negativo nella mancata repressione dei crimini di guerra: nel 1962 avrebbe dato ai magistrati militari la direttiva di evitare sentenze contumaciali, e quindi di non dedicarsi a procedimenti per reati di quel tipo, se non nei casi, di pura teoria, in cui l'imputato fosse detenuto o eventualmente presente. Ma dal carteggio acquisito non risulta niente del genere, e le audizioni dei giornalisti Alessandro De Feo e Franco Giustolisi, autori degli articoli, non hanno recato alcun utile contributo al riguardo. Oltre tutto, la direttiva, in ogni caso contraria alla legge, non avrebbe avuto alcun senso nel 1962, dato che in quel periodo erano tutti, tranne uno, già da tempo conclusi i pochi procedimenti che erano giunti alla fase dibattimentale. Del resto, proprio in quell'anno, il 16 giugno 1962, il Tribunale Militare di Padova pronunciava una condanna contumaciale all'ergastolo nei confronti di un ex militare tedesco.

Con il tempo è sempre più scemato l'interesse per i crimini di guerra. Tuttavia, non senza significative recenti manifestazioni di segno opposto, di cui è clamoroso esempio il caso Priebke con

tutto ciò che ne è derivato, compresi lo stesso rinvenimento dell'archivio di palazzo Cesi ed i procedimenti attualmente in corso dinanzi al Giudice militare competente; alcuni – nonostante i cinquanta e più anni trascorsi – nella fase del dibattimento.

Anche verso la metà degli anni sessanta, quando già pareva che il problema dei crimini di guerra fosse chiuso, si è avuta un'intensa fiammata di interesse, tale da fare quasi saltare il coperchio che vi era stato posto sopra. La vicenda, negli aspetti che più riguardano l'indebita archiviazione dei procedimenti, non ha però avuto riscontri presso l'opinione pubblica ed è rimasta circoscritta all'ambito dei rapporti tra uffici e Governi.

Il tutto è nato dall'iniziativa presa dal Governo della Repubblica Federale di Germania, il quale, all'avvicinarsi della data dell'8 maggio 1965, da cui in quel Paese si sarebbe applicata ai reati commessi dai nazisti la prescrizione ventennale, il 20 novembre 1964 aveva deciso di chiedere ai Governi stranieri amici, alle Organizzazioni ed ai privati tutto il materiale di prova disponibile su quei crimini, per metterlo entro il 1° marzo 1965 a disposizione dell'Autorità Giudiziaria germanica.

Per il nostro Paese la richiesta veniva passata alla Procura Generale Militare, depositaria del noto archivio. Con nota di risposta in data 16 febbraio 1965 diretta al Ministero della Difesa il Procuratore Generale non mancava di affermare che *"l'autorità giudiziaria italiana conserva il pieno esercizio della propria giurisdizione per i reati ..."* e che *"la legge italiana è più rigorosa in materia di prescrizione dei reati in questione"*. Quanto alla richiesta della documentazione, comunicava che dal riesame del materiale dell'archivio emergevano "*casi peraltro non numerosi di crimini tuttora impuniti, per i quali vi è una sufficiente documentazione"*.

Su quest'ultima inaspettata e forse incauta comunicazione, certamente non da poco in quanto era il Procuratore Generale Militare ad ammettere di avere a sua disposizione una sufficiente documentazione riguardante crimini di guerra ancora impuniti, si appuntava l'attenzione dei Governi italiano e tedesco. Richiesto di voler dare più specifiche informazioni al riguardo, il Procuratore Generale in data 27 marzo 1965 (e si tratta di nota già ad altro riguardo sopra citata) comunicava al Ministero della Difesa un elenco di venti casi "*per i quali si è in possesso di una documentazione che può ritenersi sufficiente sia in ordine alla prova sui fatti sia in ordine alla identificazione degli autori"*. Va ricordato che nel frattempo in data 25 marzo il Parlamento tedesco aveva deciso di prorogare la scadenza del termine di prescrizione ventennale facendolo decorrere dal I° gennaio

1950, e presso la Procura Generale Militare si lavorava per trasmettere al Pubblico Ministero soltanto i procedimenti contro ignoti militari tedeschi, che infatti nei due-tre anni successivi puntualmente giungevano alle Procure Militari in numero di 1250-1300.

Con successiva nota in data 10 aprile 1965 il Procuratore Generale autorizzava l'invio dell'elenco al Ministero degli Esteri ed all'Autorità tedesca. Nel contempo, in riscontro ad una nota verbale del Governo di quel Paese, faceva sapere che non v'erano in via di principio motivi ostativi alla trasmissione all'Autorità Tedesca anche dei corrispondenti fascicoli; peraltro, con diligenza avvertiva che, essendo parte degli atti in lingua inglese, ed alcuni in lingua tedesca, sarebbe stata necessario l'intervento degli interpreti del Ministero, e che per la traduzione e la copia del materiale da inviare si sarebbe andati incontro ad una spesa rilevante. In effetti, la pratica non si esauriva poi in breve tempo, appunto per le ragioni indicate dal Procuratore Generale. Si giungeva così all'estate 1966: con nota in data 12 luglio la Procura Generale Militare, non senza che fosse intervenuta una nuova richiesta da parte del Governo tedesco, trasmetteva finalmente i venti fascicoli al Ministero, per l'invio tramite il Ministero degli Esteri all'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania. Non è dato di sapere se quei fascicoli siano infine realmente pervenuti all'Autorità Giudiziaria germanica; è invece sicuro, come si è già detto, che all'Autorità Giudiziaria Militare italiana sono stati trasmessi soltanto nel 1994-1996.

Dopo questa vicenda, il problema dell'archivio e dei crimini di guerra non è quasi più considerato nel carteggio d'ufficio della Procura Generale Militare e del Ministero della Difesa. L'ultima nota è del 28 aprile 1967: il Procuratore Generale Militare, per il tramite del Ministero della Difesa e poi degli Esteri, in riscontro ad una richiesta del Centro di documentazione ebraico di Vienna, comunicava le notizie ricavate dai fascicoli in archivio sul conto di una dozzina di criminali di guerra segnalati dal Centro stesso, e che nei loro confronti non erano in corso procedimenti dinanzi ai Tribunali Militari.

Non ha certamente bisogno di dimostrazioni il fatto che per tutte queste attività dell'*Ufficio procedimenti contro criminali di guerra,* che si sono dunque esaurite verso la fine degli anni sessanta, era indispensabile la collaborazione di funzionari e di magistrati della Procura Generale stessa. Ed infatti, per diretta ammissione degli interessati e dallo stesso carteggio, si desume la sicura partecipazione a questo tipo di lavoro di alcuni tra i magistrati militari che nel periodo del dott.

Santacroce hanno prestato servizio nella Procura Generale, non con le tipiche funzioni di Sostituto Procuratore Generale o di Giudice Relatore del T.S.M., bensì perché alla medesima erano stati assegnati con compiti di studio e collaborazione interna.

Nel 1975, dopo la prematura morte del dott. Santacroce, la titolarità dell'Ufficio passava al dott. Ugo Foscolo; poi nel 1978 al dott. Vittorio Veutro, che nel 1981, a seguito della soppressione del Tribunale Supremo Militare, assumeva l'Ufficio di Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione. Gli subentravano nell'ordine il dott. Piero Stellacci (1986-1987), il prof. Leonardo Campanelli (1987-1992) e infine il prof. Renato Maggiore, titolare al momento della scoperta dell'archivio abusivo.

È ovvio come, nonostante per il carteggio d'ufficio il problema dei crimini di guerra non esista più dopo il 1967, l'accertamento di questo Consiglio debba riguardare anche aspetti meno remoti di quel periodo. Occorre per ciò stabilire se da parte dei Procuratori Generali successivi al dott. Santacroce possa esservi stata consapevolezza dell'esistenza dell'archivio e degli incartamenti che ancora attendevano di essere inviati al Pubblico Ministero. E a questo scopo appare necessario riconsiderare l'evento della scoperta dell'archivio nel 1994 ed in quale preciso ambito di palazzo Cesi questo si trovasse.

Si trattava, come si è accennato, di una delle stanze del pianterreno – ben distinte dunque rispetto alla Procura Generale da sempre dislocata all'ultimo piano – adibite ad archivio, questo per niente abusivo, degli atti dei Tribunali di Guerra soppressi e del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Nel locale poi esisteva uno stanzino più interno, chiuso da un cancello di ferro con grata. E i fascicoli si trovavano qui, in un armadio di legno con le ante chiuse rivolte verso una parete: quasi nei più profondi recessi del palazzo. Inoltre, a partire dal 1991, quei locali erano passati nella disponibilità di un diverso Ufficio, la Procura Generale presso la Corte Militare d'Appello.

Gli stessi fascicoli, come si è pure acquisito tramite i funzionari ed i magistrati collaboratori del dott. Santacroce, erano stati inizialmente custoditi nella seconda stanza a sinistra all'ultimo piano del palazzo, nella sede della Procura Generale presso il T.S.M. E non poteva essere altrimenti, dato che in quel periodo con quei fascicoli si lavorava intensamente, come se si trattasse di un normale carico di processi. È certo, tuttavia, che gli incartamenti sono stati portati altrove, e pertanto nel locale del pianterreno, alla fine degli stessi anni in cui ci si era dedicati con continuità ed impegno, e quindi

sempre nel periodo di titolarità del dott. Santacroce.

Ma un ultimo elemento è forse il più importante, in merito al quesito sul periodo successivo. Non solo nel carteggio posteriore al 1967 più non risulta l'esistenza dell'archivio; ma nell'ambito della Procura Generale nemmeno c'era un qualsiasi più specifico documento che, tra i carichi pendenti dell'Ufficio, indicasse i fascicoli sui crimini di guerra.

A quest'ultimo riguardo deve però essere considerato ancora un dato, che nelle audizioni si è all'inizio presentato così controverso da far nascere il dubbio che il registro generale dei procedimenti per i crimini di guerra non si trovasse affatto nell'armadio al pianterreno assieme ai fascicoli, bensì all'ultimo piano nella sede della Procura Generale. Ma l'equivoco si è poi chiarito: il funzionario col. Bianchi, che andava alla ricerca del carteggio su incarico del Procuratore Generale prof. Maggiore, aveva ritenuto opportuno prendere subito dall'armadio il registro che dell'archivio e delle sue vicende costituiva la fotografia, e di portarlo all'ultimo piano per dare al capufficio immediata conoscenza della natura ed importanza della scoperta. In quel momento, d'altra parte, non si pensava a profili più formali, conseguenti all'inchiesta che ne sarebbe nata. Per questa sola ragione, e non per altre più inquietanti, il funzionario dott. Conte, componente della Commissione mista successivamente istituita, non rinveniva il registro generale nell'armadio assieme ai fascicoli, e lo riceveva invece dalle mani del collega col. Bianchi.

Per questi numerosi elementi, in definitiva, è appurato che non v'è stata tra i magistrati che si sono avvicendati quali titolari dell'Ufficio a partire dal 1975 una formale consegna degli incartamenti; inoltre, che gli stessi, per la mancanza di documentazione al riguardo e perché l'archivio era già stato materialmente occultato, non sono stati nemmeno di fatto in grado di rendersi conto dell'impropria giacenza dei fascicoli. Un ex Procuratore Generale nell'audizione dinanzi a questo Consiglio ha fatto cenno a "*La lettera rubata*" di E.A. Poe, che non si è più trovata perché era stata intenzionalmente lasciata assieme ad altre carte in bella evidenza. La citazione non è però calzante, perché in realtà nel periodo di titolarità del dott. Santacroce si è provveduto a relegare l'archivio in una stanza lontana, e a non lasciarne traccia nella documentazione ufficiale.

È appena il caso poi, dato che l'armadio è stato rinvenuto nell'ambito dei locali di pertinenza della Procura Generale presso la Corte Militare d'Appello, di considerare se non siano emersi degli elementi indicativi che i fascicoli dal 1991 erano nella concreta ed effettiva disponibilità del titolare

di quest'ultimo ufficio. Ma anche per il Procuratore Generale presso il Giudice d'appello vale la preliminare considerazione che la stanza era ben distante dal secondo piano di palazzo Cesi, dove l'Ufficio ha la sua sede. Si è inoltre chiarito che, al momento del passaggio di quell'area del palazzo da una Procura Generale all'altra, l'archivio già era in quell'armadio ed in quella stanza. Anzi, lì si trovava già da molto tempo, da quando i fascicoli vi erano stati riposti durante il periodo di titolarità del dott. Santacroce. Pertanto, gli incartamenti sono venuti a trovarsi nel locale della Procura Generale presso la Corte Militare d'Appello senza alcun intervento da parte del titolare dell'Ufficio, e senza che li abbia egli presi in consegna, o sia poi divenuto consapevole della loro esistenza.

Un cenno, infine, va fatto anche per i magistrati preposti all'Ufficio del Pubblico Ministero presso i Tribunali di Guerra soppressi, non già perché la loro attività potesse riguardare le denunce ed i rapporti giudiziari per i crimini di guerra, ma soltanto perché l'armadio era sistemato nello stanzino interno ai locali adibiti a regolare archivio degli atti dei Tribunali di Guerra soppressi, oltre che del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato.

Ancora una volta appare decisiva l'ovvia considerazione che la contiguità spaziale dell'armadio non può aver dato luogo nemmeno ad una semplice conoscenza del suo contenuto. Ma al riguardo va segnalato un dato più specifico. Esiste un verbale sul transito nel 1991 dei locali nella disponibilità della Procura Generale presso il Giudice d'appello; avvenimento che si compiva nel contesto di un più generale passaggio di consegne, il quale a sua volta era necessario per dare attuazione al Decreto Ministeriale secondo cui le funzioni di Pubblico Ministero per i Tribunali di Guerra soppressi venivano dismesse dalla Procura Generale Militare presso il Giudice di legittimità ed attribuite alla Procura Generale Militare presso la Corte Militare d'Appello. Nel documento in data 19 dicembre di quell'anno, che pure è analitico nell'elencazione dei carteggi presenti in quei locali e che passavano di mano, non v'è alcuna menzione – perchè chiaramente non ne era risultata l'esistenza – dei fascicoli sui crimini di guerra.

Manda

alla Segreteria per la comunicazione ai magistrati militari e al Ministro della Difesa.

CMM. Procedimenti per crimini di guerra. Integrazione della delibera Plenum del 23 marzo 1999 ed ulteriori accertamenti disposti dal Consiglio (Deliberazione 1316 del 26 luglio 2005).

PLENUM 26 luglio 2005

Il Consiglio, all'unanimità, approva la seguente delibera:

"IL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Letta la delibera in data 9 novembre 2004, con cui è stata disposta la costituzione di una Commissione speciale sui procedimenti per i crimini di guerra, con il compito di provvedere alla trattazione dei dossier n. 513/2004 AG e 558/2004 PL, nel cui ambito sono confluiti parte degli atti relativi al dossier concluso con delibera del Plenum n. 940 del 26 ottobre 2004 (concernente 30 fascicoli per reati commessi nel secondo conflitto mondiale in territorio italiano inviati dalla Procura generale militare presso la Corte di Cassazione alla Procura militare di Torino nel luglio 2002);

Letti gli atti acquisiti nell'ambito del presente dossier, comprensivi della delibera adottata dal CMM in data 26 ottobre 2004, n. 940 e delle note con le quali i magistrati titolari degli uffici di Procura generale militare presso la Corte di Cassazione e presso la Corte militare di appello ed il Presidente della Corte militare di appello hanno inviato a questo Consiglio ritagli di articoli a stampa contenenti espressioni reputate del tutto infondate e richiesto un intervento a tutela e difesa della istituzione della giustizia militare, <<al fine di far cessare una campagna denigratoria che ormai si svolge da mesi ….. e di ricercare, per quanto possibile, le modalità più

idonee a ricondurre il dibattito, attualmente in corso sulla ricerca delle cause che hanno portato al rinvenimento dei noti fascicoli, nelle competenti sedi istituzionali e non già in strumentali campagne di stampa>> (nota del Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione dell'11 febbraio 2005);

Esaminati gli incartamenti trasmessi dalla Procura generale militare presso la Corte di Cassazione e presso la Corte militare di appello, consistenti, rispettivamente, in numero 202 e 71 fascicoletti provenienti dall'archivio degli atti relativi ai crimini di guerra commessi nel periodo 1943-1945, rinvenuto nell'estate del 1994 in un locale di Palazzo Cesi – in Roma, via degli Acquasparta 2 –, sede degli Uffici giudiziari militari di appello e di legittimità;

Visti gli atti delle audizioni effettuate, in data 7 luglio 2005, dalla Commissione Speciale nei confronti del Presidente della Corte militare di appello, dottor Alfio Massimo Nicolosi, e del Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, dottor Vindicio Bonagura, già sentito in data 9 giugno 2004 nell'ambito del dossier 268/2004 AGRR,

delibera

la seguente relazione conclusiva:

PREMESSE. Con la presente indagine conoscitiva l'organo di autogoverno della magistratura militare ha inteso corrispondere a una duplice esigenza: in primo luogo procedere ad una integrazione della delibera CMM in data 23 marzo 1999, la quale ha provveduto ad una articolata ricognizione in merito alle "dimensioni, cause e modalità" della provvisoria archiviazione e del

trattenimento nell'ambito della Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare di fascicoli contenenti denunce per crimini di guerra e per tale ragione non ha avuto modo di occuparsi specificamente delle attività conseguenti a tale rinvenimento e consistenti nell'esame dei fascicoli e nella adozione dei necessari provvedimenti; in secondo luogo verificare la effettiva consistenza di alcune ipotesi formulate dagli organi di stampa circa presunte irregolarità registratesi nel preciso contesto in cui vennero rinvenuti, all'interno dell'immobile denominato "Palazzo Cesi", già sede della Procura generale militare presso il Tribunale supremo militare, i fascicoli concernenti le denunce per crimini di guerra commessi negli anni 1944-1945 (cfr. note del Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione in data 8 ottobre 2004, 20 dicembre 2004 e 11 febbraio 2005; del Presidente della Corte militare di appello del 22 dicembre 2004; e del Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello del 21 dicembre 2004).

Le indicate esigenze si collocano su uno sfondo unitario e traggono origine dalla ventilata ipotesi che non tutti i fascicoli rinvenuti nel noto archivio di Palazzo Cesi nel 1994 siano stati puntualmente trasmessi ai titolari dell'azione penale: taluni di essi sarebbero stati ulteriormente "trattenuti" presso quella sede di rinvenimento e, in tal modo, si sarebbe impedito che la totalità delle denunce per crimini di guerra pervenisse negli uffici competenti per la trattazione dei procedimenti.

In particolare, la ipotizzata omissione avrebbe riguardato: A) da un lato 202 fascicoli relativi a fatti criminosi commessi fra il 1943 ed il 1945 ad opera,

per lo più, di appartenenti a formazioni della Repubblica Sociale di Salò; B) dall'altro 71 fascicoli sempre relativi a crimini di guerra, rispetto ai quali i due magistrati militari incaricati dell'esame degli atti (dottor Nicolosi e dottor Bonagura) decretarono un "non luogo a provvedere" e conseguentemente non trasmisero i fascicoli agli organi inquirenti teoricamente competenti.

Le due vicende sopra indicate, ancorchè accomunate dal fatto di non essere state analiticamente valutate nell'ambito della delibera CMM del 1999 e di essere state entrambe oggetto del provvedimento di "non luogo a provvedere", presentano profili di spiccata autonomia e per tale ragione meritano di essere esaminate singolarmente.

Al riguardo va infine precisato che l'indagine conoscitiva di questo organo di autogoverno ha rilevato la necessità di esaminare analiticamente il contenuto dei 202 e dei 71 fascicoli sopra indicati e di ricostruire le precise circostanze in cui è maturata la decisione di non trasmetterli agli organi giudiziari di primo grado. Si è di conseguenza circoscritta l'indagine alle vicende accadute dopo il rinvenimento dell'archivio delle denunce per crimini di guerra e non si è in alcun modo riesaminato il profilo concernente le responsabilità dell'impropria e pluridecennale giacenza di detti fascicoli in un locale già di pertinenza della Procura generale militare presso il Tribunale Supremo Militare.

Quanto sopra per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo perché su quest'ultimo aspetto si è ampiamente soffermata la delibera CMM del 23 marzo 1999, che ha sottolineato come il "trattenimento" di detti fascicoli

presso la Procura generale militare sia da ascrivere ad "un insieme di determinazioni radicalmente contrarie alla legge, adottate da un organo privo di ogni competenza in materia, che hanno sistematicamente sottratto gli atti al Pubblico Ministero competente e perciò impedito qualsiasi iniziativa di indagine e di esercizio dell'azione penale"; in secondo luogo perché della complessa vicenda si occupa la Commissione Parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti (istituita con legge 15 marzo 2003, n. 107 e dotata degli <<stessi poteri>> dell'autorità giudiziaria), che non ha ancora completato i suoi accertamenti e rispetto ai quali appare a questo Consiglio doveroso astenersi da qualsiasi iniziativa fintanto che non venga depositata la relazione conclusiva.

PARAGRAFO I) Sui 202 fascicoli relativi ai crimini commessi da appartenenti alla Repubblica di Salò.

1.1. Dall'esame del registro generale relativo alle denunce per crimini di guerra e dagli elementi acquisiti nel corso della presente indagine conoscitiva è emerso che i predetti 202 fascicoli sono stati trasmessi alle competenti Procure ordinarie nel primo quadrimestre del 1946. Ciò che è rimasto negli archivi di Palazzo Cesi non è altro che la copertina in cui erano custoditi gli atti, unitamente alla minuta della nota di trasmissione a firma del Proc. Gen. Mil. dell'epoca, ad una nota sinteticamente riassuntiva del fatto criminoso e, in alcuni casi, ad una copia delle dichiarazioni rese dalle parti lese o da qualche testimone presente al fatto criminoso.

La nota di trasmissione risulta inviata anche alla Legione Territoriale dei Carabinieri competenti e si richiama ad un elenco della stessa Legione Carabinieri, completo di numero di protocollo e di data.

Tutti questi atti risultano redatti in carta vergatina dell'epoca (c.d.velina) ed in massima parte sono privi di firma e sforniti di segni o di timbri autenticativi.

La presenza all'interno di tale copertina di una o due (raramente) copie delle dichiarazioni testimoniali rese all'epoca dalla parte lesa è facilmente spiegabile con la circostanza che, non essendo a quell'epoca disponibile alcun apparecchio per fotocopie, l'atto firmato dall'autore della dichiarazione veniva inviato all'ufficio del P.M. destinatario, mentre la copia o le copie residue venivano conservate agli atti della Proc. Gen. Mil.. Costituisce, infatti, un dato notorio che a quell'epoca gli atti venivano redatti in triplice o quadruplice copia, mediante l'impiego della comune carta vergatina, intervallata da fogli di carta carbone: l'originale veniva inviato all'ufficio destinatario, mentre la copia o le più copie residue rimanevano nell'incarto dell'ufficio che effettuava la spedizione.

Quanto sopra trova una conferma anche nella più volte citata delibera CMM del 23 marzo 1999, ove si dà atto che gli incarti che qui interessano furono "trasmessi per competenza all'Autorità giudiziaria ordinaria" secondo il criterio del locus commissi delicti (Relazione del 23.3.1999 del C.M.M., pag. 12).

1.2. Elenco dei fascicoli trasmessi alla AGO nel primo quadrimestre del 1946. Come si è già rilevato il numero complessivo dei fascicoli trasmessi

alla competente autorità giudiziaria nel primo quadrimestre del 1946 ammonta a 202. Ciascuno di questi fascicoli risulta debitamente annotato nel registro generale delle denunce per crimini di guerra ed esattamente ai numeri appresso indicati: 71, 79, 84, 85, 87, 88, 93, 94, 186, 188, 189, 201, 202, 203, 204, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 342, 354, 356, 357, 363, 364, 365, 371, 377, 381, 397, 398, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 501, 502, 517, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 612, 613, 614, 701, 702, 703, 704, 705, 713, 714, 715, 716, 853, 859, 860, 861, 862, 873, 875, 876, 877, 878, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 979, 980, 981, 982, 983, 986, 987, 988, 989, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1165, 1166, 1169 (nota n.2) 1170, 1171, 1172, 1173, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1187, 1189, 1190, 1197, 1198 e 1199.

Dalle annotazioni riportate nel R.G. risulta che gli atti vennero trasmessi alle seguenti autorità giudiziarie:

Alle Procure del Regno di:

Bolzano (per i nn. 701, 704, 705, 860);

Cremona (per i nn. 613, 614);

Firenze (per i nn. 884, 885);

Mantova (per i nn. 71, 79, 85, 88, 93);

Milano (per i nn. 216, 326, 327, 328, 612);

Napoli (per il n.853);

Pavia (per i nn. 526, 527, 528);

Roma (per il n. 1114);

Trento (per il n. 186);

Udine (per i nn. 397, 398).

Alle Procure Generali del Regno presso le Corti d'Appello di:

Ancona (per i nn. 467, 469, 1108);

Brescia (per il n. 208);

Firenze (per il n. 887);

Genova (per i nn. 342, 354);

Macerata (per il n. 1187);

Milano (per i nn. 204, 329, 331, 332, 333, 334, 364, 533, 542, 962, 968, 969, 971, 1171);

Torino (per i nn. 859, 878);

Trento (per i nn. 188, 189).

All'Avvocatura Generale del Regno presso la Sezione della Corte di Appello di Trento (per i nn. 202, 703, 861, 862).

Agli Uffici del P.M. presso le Sezioni Speciali delle Corti d'Assise di:

Ancona (per i nn. 1109, 1110, 1111, 1112, 1113);

Ascoli Piceno (per i nn. 461, 462, 465, 466, 468, 470, 713, 714, 715, 716);

Belluno (per il n. 530);

Bergamo (per i nn. 537, 979, 981, 982, 983);

Bologna (per i nn. 959, 960, 961);

Bolzano (per il n. 702);

Brescia (per i nn. 209, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 980);

Como (per i nn. 970, 972, 973, 974);

Cremona (per i nn. 538, 539, 541);

Firenze (per i nn. 883, 886);

Genova (per i nn. 335, 336, 338, 339, 340);

Grosseto (per i nn. 1146, 1147, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1165, 1166, 1169);

Lucca (per il n. 964);

Macerata (per i nn. 986, 987, 988, 989, 1116, 1117, 1170, 1172, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1189, 1190, 1197, 1198, 1199);

Mantova (per i nn. 84, 87, 94);

Milano (per i nn. 201, 203, 206, 325, 330, 356, 357, 363, 365, 529, 531, 532, 540, 955, 956, 957, 958, 965, 966, 967);

Pavia (per i nn. 534, 1173);

Perugia (per i nn. 1115, 1148);

Pistoia (per i nn. 501, 502, 517);

Roma (per i nn. 1149, 1150);

Udine (per i nn. 371, 377, 381);

Vercelli (per i nn. 873, 875, 876, 877, 881, 882, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 963).

Dopo il primo quadrimestre del 1946, e cioè successivamente alla loro trasmissione all'Autorità giudiziaria ordinaria, non è più intervenuto per tali atti alcun provvedimento da parte della Proc. Gen. Mil., né è stata adottata per essi alcuna iniziativa intesa a conoscere l'esito avuto da tali pratiche presso l'Autorità giudiziaria ordinaria .

Lo stesso provvedimento di "archiviazione provvisoria", adottato il 14 gennaio 1960 dal Proc. Gen. Mil. per i fascicoli che a tale data non risultavano ancora trasmessi alle competenti autorità giudiziarie, non aveva avuto per oggetto i menzionati 202 incartamenti, ad ulteriore conferma della circostanza che gli stessi costituivano semplici copie (c.d. figurativi) di atti debitamente trasmessi agli organi incaricati della istruzione dei procedimenti e quindi atti rispetto ai quali non vi era da adottare alcun provvedimento da parte degli uffici giudiziari militari.

1.3 - Le iniziative volte a conoscere l'esito dei 202 procedimenti trasmessi all'AGO nel primo quadrimestre del 1946. Nel momento in cui si prende contezza (da parte della Procura generale militare di appello) dei menzionati figurativi di questi 202 fascicoli, si ha altresì modo di constatare che nel relativo registro generale mancava ogni annotazione in ordine al loro esito, ad eccezione della generica annotazione "definito" priva di ogni specificazione circa la natura e la data del provvedimento conclusivo. Circostanza, questa, che appariva dissonante anche in relazione alla diversa

procedura nel frattempo adottata per gli atti trasmessi alle autorità giudiziarie militari negli anni 1965-1968, i quali comparivano annotati nel registro generale, seppure ad abundantiam e per opportuna scelta discrezionale, altresì nella parte concernente la natura e la data del provvedimento adottato.

Ed è proprio da questa constatazione che trae origine l'attività svolta dalla Procura generale militare di appello, intesa ad acquisire notizie sugli esiti dei 202 procedimenti, per il tramite di richieste in un primo momento inoltrate agli Uffici giudiziari originariamente destinatari delle denunce o a quelli che ad essi erano succeduti.

In seguito - ed in ragione delle difficoltà riscontrate nella corrispondenza con organi giudiziari in parte da lungo tempo soppressi - si ritenne opportuno rivolgere le richieste anche ai Carabinieri competenti per territorio, nel convincimento che nei rispettivi archivi potessero rinvenirsi elementi di rilievo per conoscere l'esito giudiziario dei procedimenti o per acquisire notizie utili in tale prospettiva.

La ragione per la quale detta ricerca venne svolta dalla Procura generale militare di appello è la seguente: presso detto ufficio era custodito il registro generale delle denunce per crimini di guerra, a seguito del rinvenimento del 1994, e solo per il titolare di detto ufficio (allora il dottor Giuseppe Scandurra) divenne sin da subito possibile riscontrare la anzidetta incoerenza del registro generale, anche in raffronto – come già osservato – a quanto constatato rispetto ai fascicoli inviati nel periodo 1965-1968, e

coordinare ed attuare le iniziative necessarie per avere conoscenza dell'esito dei 202 procedimenti ed annotarne gli estremi nel suddetto registro generale.

I peculiari connotati di tale attività, non imposta da alcuna norma e frutto di una comprensibile iniziativa del titolare della Procura generale militare di appello, spiegano quel che accadde in seguito, ed esattamente allorquando il dottor Giuseppe Scandurra venne nominato Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione e si trasferì nel nuovo ufficio, così come l'ufficiale, già con funzioni di cancelliere, che, fino ad allora, si era occupato dei rapporti con gli organi in grado di riferire notizie utili all'anzidetto obiettivo di conoscere l'esito dei 202 procedimenti.

Su tali premesse, risultò effettivamente naturale che quell'attività, di mera ricognizione documentale, non imposta dalla legge e non attribuita ad alcun organo, proseguisse nell'ufficio in cui nel frattempo erano stati trasferiti i soggetti che se ne erano occupati sin dall'inizio; di conseguenza, si incardinò presso la Procura generale militare presso la Corte di cassazione quel complesso di iniziative che ancora restavano da attuare per realizzare l'obiettivo di disporre – come detto – di conoscenze circa l'esito dei procedimenti trasmessi all'A.G.O. nel primo quadrimestre del 1946.

Di ciò venne informato il Consiglio della magistratura militare, al quale venne in primo luogo fornito un sommario resoconto delle iniziative di ricerca intraprese, con la specifica indicazione delle date in cui le richieste erano state inoltrate; indi gli fu inviata una nota con la quale, oltre a dare atto che nel frattempo erano stati acquisiti n. 28 provvedimenti giudiziari, si comunicava, "dato l'interesse storico - giudiziario della ricerca avviata ed

allo scopo di proseguire in maniera organica il lavoro già iniziato, che l'indagine conoscitiva veniva trasferita "alla Proc. Gen. Mil. della Repubb. presso la C. di Cassaz., per l'ulteriore corso" (Nota della Proc. Gen. Mil. App. al C.M.M., n. P0497-612/BRU, in data 16.04.1997).

Con successiva nota (Missiva in data 22/02/1999), infine, veniva comunicato al CMM, ed esattamente alla Commissione speciale sui crimini di guerra, una situazione aggiornata di tali incartamenti e veniva specificato: il numero di quelli per cui era stato reperito un provvedimento giudiziario; il numero di quelli per i quali si era in attesa di prevedibile risposta dell'A.G.O. o dei Comandi C.C. interessati; ed infine il numero dei residui, per i quali erano in corso attività intese ad identificare gli organi in grado di fornire notizie.

1.4. - Trasmissione nel luglio 2002 di 54 incartamenti alle Procure Militari di Torino, Verona, Roma e La Spezia.

Nel luglio del 2002 la PGM presso la Corte di Cassazione, con nota a firma del Sost. Proc. Gen. dottor Roberto Rosin, ritenne opportuno trasmettere alle Procure militari nel cui ambito ricadeva il luogo del commesso crimine n. 54 fascicoli, evidenziando che si trattava di atti già trasmessi alla competente autorità giudiziaria, che era in corso un'attività di ricerca e documentazione circa il loro esito ed espressamente richiedendo ai destinatari di provvedere alla <<allegazione ad atti eventualmente in possesso>> o di comunque dar corso <<ad ogni ragionevole utilizzo>>.

Vennero così inviati 30 incartamenti alla Proc. Mil. di Torino, 9 alla Proc. Mil. di Verona, 14 alla Proc. Mil. di Roma e 1 alla Proc. Mil. di La Spezia

(Note di trasmissione della Proc. Gen. Mil. Cass. a P.M. Torino, Verona, Roma e La Spezia).

I suddetti uffici giudiziari militari ritennero doveroso, o quanto meno opportuno, trasmettere a loro volta gli incartamenti ricevuti direttamente alle autorità giudiziarie ordinarie astrattamente competenti.

Successivamente la Procura generale ritenne di inviare nuovamente le richieste agli organi giudiziari ordinari ed in tal modo, integrando richieste a suo tempo inoltrate, è riuscita ad avere notizia dell'esito di 31 dei suddetti 54 procedimenti, ed esattamente di quelli contrassegnati nel Ruolo Generale ai numeri: 466, 468, 470, 713, 714, 715, 716, 873, 875, 882, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 1114.

1.5. - Sulle modalità della ricerca storica. Nel corso dell'esame dei fascicoletti contenenti le copie degli atti a suo tempo trasmessi all'AGO e le risposte fornite dagli Uffici richiesti di accertare e comunicare l'esito dei procedimenti, si è constatato che in alcuni casi i Comandi CC hanno proceduto ad assumere informazioni dai parenti delle vittime e da soggetti che, anche in esito alle deposizioni rese dai primi, apparivano in grado di fornire elementi idonei alla ricostruzione e comprensione dell'accaduto.

Le suddette iniziative, certo non richieste e del tutto esorbitanti rispetto alla finalità di documentazione storica esplicitata nelle note inoltrate dalla Procura generale, pongono il problema di che destinazione dare agli atti così ricevuti – per solito consistenti in una mera rievocazione dei fatti già descritti nelle originarie notizie di reato – ed, in particolare, inducono a

chiedersi se non sia opportuno trasmetterli alle autorità giudiziaria di primo grado, in ragione del fatto che talvolta concernono procedimenti a suo tempo instaurati e conclusi nei confronti di ignoti ed in ogni caso per la determinante constatazione che appare comunque preferibile che gli stessi vengano esaminati da autorità che hanno istituzionali competenze alla trattazione dei procedimenti e che per tale ragione possono valutarne l'effettivo significato.

Inoltre non va sottaciuta la circostanza che la valutazione di tutto ciò che attiene alla delicata materia dei crimini di guerra subisce il forte condizionamento delle pesanti omissioni registratesi nel passato e rende oltremodo opportuno, anche alla luce delle insinuazioni maturate nel corso di anni più recenti - in verità ingenerose nei confronti dei tanti sforzi compiuti dalla magistratura militare a far data dalla scoperta del noto archivio dei crimini di guerra - che venga evitata ogni iniziativa che si ponga in oggettivo contrasto con la unanimemente condivisa esigenza di trasmettere alle competenti autorità giudiziarie ogni atto ed elemento astrattamente suscettibile di

valutazione ed impiego processuale.

Ciò premesso e sottolineato ancora una volta che si tratta comunque di fascicoli già trasmessi alla competente A.G.O. nel 1946 (vedasi l'elenco completo al par. 1.2), va rilevato che gli incartamenti rispetto ai quali si pone l'anzidetta esigenza sembrano soltanto quelli contrassegnati dai seguenti numeri di registro generale: 186, 202, 206, 364, 397, 398, 501, 961, 1109, 1154 (10 fascicoli). Ciò in quanto gli ulteriori 5 fascicoli in cui

parimenti si rinvengono atti di assunzione di informazioni (contrassegnati dai numeri di registro generale 340, 703, 875, 898, 1112) risultano infatti trasmessi agli organi giudiziari militari nell'ambito di quei 54 fascicoli di cui si è detto sopra ed in ragione del fatto che rispetto agli stessi non era stato possibile avere utili indicazioni circa l'esito dei procedimenti. Quanto, infine, al fascicolo 970, va preso atto che gli atti acquisiti successivamente dagli organi di P.G. risultano già trasmessi, a cura della P.G.M. presso la Corte di Cassazione, alla Procura della Repubblica di Como in data 21 maggio 2004.

Per le sopra indicate considerazioni, pertanto, ritiene il Consiglio che i fascicoli in cui si rinvengono i suddetti atti debbano avere lo stesso destino dei 54 fascicoli inviati nell'estate del 2002 ad alcuni organi giudiziari militari di primo grado, in modo che siano costoro – valutate le peculiarità delle diverse vicende e presi gli opportuni contatti con gli organi giudiziari a suo tempo destinatari degli atti – ad assumere le opportune determinazioni in merito.

1.6. - Considerazioni conclusive.

Gli elementi acquisiti nel corso della presente indagine conoscitiva consentono di escludere che in relazione ai citati 202 figurativi vi sia stata una qualsiasi attività di occultamento. Le ricerche svolte sui figurativi, infatti, non avevano altro scopo che quello di acquisire informazioni in merito all'esito dei procedimenti penali instaurati a seguito della trasmissione delle denunce del primo quadrimestre del 1946.

Di conseguenza non può che ribadirsi quanto già asserito nella delibera adottata dalla Commissione speciale per i procedimenti per i crimini di guerra in data 9 marzo 2005, con la quale si è affermato che l'attività volta ad acquisire la conoscenza dell'esito dei procedimenti instaurati presso l'Autorità Giudiziaria, iniziata dalla Proc. Gen. Mil. presso la C. Mil. App. e proseguita dalla Proc. Gen. Mil. Cass., ha riscontrato una esigenza di ragionevole opportunità; al punto che si è ritenuto conseguente indicare che essa continui per la parte residua (nota n.2) in modo da disporre del massimo possibile di elementi di conoscenza in merito all'esito dei procedimenti penali concernenti le fattispecie di cui ai predetti 202 incartamenti.

PARAGRAFO II) In merito al "non luogo a provvedere" apposto sui 71 fascicoli (trasmessi a questo Consiglio dal Procuratore generale militare presso la Corte di appello con nota dell'8 febbraio 2005).

2.1.- La vicenda trova il proprio antecedente nella decisione con la quale i titolari degli uffici di Procura generale militare presso la Corte di Cassazione e presso la Corte militare di appello designarono, nel giugno 1994 – ed in esito al rinvenimento delle denunce per crimini di guerra – un magistrato di ciascun ufficio per sottoporre a ricognizione ed esame il materiale scoperto negli archivi ed adottare i provvedimenti di pertinenza.

In particolare, il Procuratore generale militare di appello con nota del 04.07.1994, comunicava di aver "incaricato il Sost. proc. gen. mil. anziano, Dr. Nicolosi di seguire attentamente l'intera questione e di esaminare gli

eventuali atti di risulta" (nota del Proc. gen. mil. Scandurra n. 25/R/Cont. del 04.07.1994).

Con successiva nota del 05.07.1994, il Proc. Gen. Mil. presso la Cass., Prof. Maggiore, designò il Sost. Proc. Gen. Mil. Dr. Bonagura e lo incaricò di occuparsi dei necessari interventi in ordine al contenuto della precitata nota del 24.06.94, con "facoltà di adottare ogni eventuale provvedimento che, di conseguenza, (si fosse) rivela(to) pertinente al risultato" (nota del Proc. gen. mil., n. 34/R del 05.07.1994).

La designazione dei due Sostituti procuratori generali, appartenenti a due differenti Uffici di Procura, era da ascrivere alla circostanza che non risultava chiaro quale dei due Uffici dovesse ritenersi competente a risolvere la complessa materia ed a definire la sorte degli atti rinvenuti nei locali del Trib. Speciale per la Difesa dello Stato.

Nel corso della attività sopra specificata (espletata nel periodo dal 7 novembre 1994 al 26 maggio 1995) i due magistrati dottor Nicolosi e dottor Bonagura provvedevano ad inviare alle competenti Procure militari tutti i fascicoli contenenti notizie di reato, redigendo un verbale delle attività compiute (30 maggio 1995) ed in questo dando atto che la gran parte dei fascicoli rinvenuti (in seguito risultati nel numero di 695) erano stati trasmessi alle competenti Procure militari (cfr. delibera CMM del 23 marzo 1999, pag. 10). Nel predetto verbale si specificava inoltre che per <<alcuni fascicoli .. erano già stati svolti i relativi procedimenti con emissione di sentenze definitive in alcuni casi da parte dell'Autorità giudiziaria militare e in altri casi da parte dell'Autorità giudiziaria ordinaria>>. Infine si rilevava

che <<numerosi incartamenti ..contenevano corrispondenza d'ufficio senza alcun riferimento a specifici fatti criminosi>>, sicchè di essi ne era stata <<disposta l'archiviazione presso l'Archivio storico>>.

In seguito si prendeva atto che per numero 71 fascicoli non era stata disposta la trasmissione alle Procure militari e si era decretato, con annotazione apposta sulla copertina e trascritta nel registro generale, un "non luogo a provvedere".

In esito alle audizioni (6 luglio 2005) dei predetti due magistrati (dott. Nicolosi e dott. Bonagura), si è appreso che il non luogo a provvedere era stato concordemente disposto per la determinante ragione che gli asseriti fascicoli consistevano soltanto della copertina e non contenevano nessun atto, ad eccezione del noto provvedimento di archiviazione provvisoria sottoscritto dall'allora Procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare, dottor Santacroce, e recante la data del 14 gennaio 1960.

Di conseguenza, si ritenne che le annotazioni riportate sul frontespizio delle copertine, e contenenti il nome delle vittime e il titolo del reato, non potessero considerarsi alla stregua di una notizia di reato e pertanto non vi fosse l'obbligo di inoltrarle agli organi di procura.

Su tali basi venne adottato il provvedimento di non luogo a provvedere, che <<stava a significare che in quei casi specifici non c'era da trasmettere nulla, o da attivare alcuna attività, perché non esistevano gli elementi, dal momento che all'interno delle "false" copertine non c'era nulla se non il provvedimento di archiviazione… Si trattava di indicazioni insufficienti a enucleare una qualsiasi notizia che potesse avere una consistenza ai fini di

un'utilizzazione giudiziaria.>> (audizione del Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, dottor Vindicio Bonagura, del 6 luglio 2005).

2.2. - L'esito degli accertamenti disposti dal CMM.

La Commissione speciale sui procedimenti per crimini di guerra istituita con delibera CMM del 9 novembre 2004, dopo aver integrato le scarne annotazioni riportate sui menzionati fascicoli con alcuni elementi tratti dal registro generale ed avere individuato gli organi di polizia giudiziaria che avevano a suo tempo inoltrato le denunce in questione, ha in primo luogo rilevato che 2 dei 71 fascicoli, ed esattamente quelli contrassegnati dai numeri di registro generale 196 e 525, si riferiscono ad atti debitamente trasmessi a suo tempo alle competenti autorità giudiziarie (il procedimento iscritto al numero 525 risulta definito dalla Corte di Assise Straordinaria di Genova con sentenza del 7 agosto 1945; quello contrassegnato dal numero 196 è stato trasmesso al Tribunale militare di Firenze in data 30 gennaio 1947).

Indi, dopo aver constatato che i residui 69 fascicoli traevano origine da denunce iscritte nel registro generale nell'ambito di gruppi di denunce provenienti da determinati Comandi Carabinieri, la Commissione ha richiesto ai Tribunali militari che avevano ricevuto e definito le altre denunce di inviare copia dei fascicoli relativi a queste ultime, nella supposizione che all'interno dei medesimi potessero trovarsi gli atti relativi alle annotazioni riportate sui 69 fascicoli privi di documenti di supporto.

L'iniziativa non ha sortito alcun esito positivo in quanto negli atti ricevuti non si è trovato nulla che avesse attinenza con gli episodi sinteticamente annotati nel frontespizio delle 69 copertine. Di conseguenza si è ritenuto opportuno, nel tentativo di rinvenire gli atti posti a base delle predette annotazioni, trasmettere – con nota del 16 marzo 2005 – l'elenco delle persone offese all'Ufficio Operazioni del Comando Generale dei Carabinieri, con la richiesta di provvedere ad ogni utile iniziativa allo scopo di reperire gli atti contenenti le denunce.

Con nota del 3 giugno 2005 il Comando generale dei Carabinieri ha trasmesso gli atti acquisiti in esito alla richiesta di cui al punto precedente, precisando che non è stato possibile rintracciare alcun atto di denuncia e che quanto reperito appariva comunque utile <<per ricostruire le circostanze di tempo e di luogo in cui si verificarono gli eventi delittuosi in oggetto>>. Si aggiungeva, inoltre, che <<l'Istruzione sul Carteggio per l'Arma dei Carabinieri prevede la distruzione di quello relativo all'attività di polizia trascorsi 20 anni dall'ultimo atto>>.

Effettivamente gli atti acquisiti, che per buona parte riguardano episodi di violenza omicida commessi in danno di militari dell'arma dei carabinieri, sono idonei a consentire di inquadrare le circostanze di tempo e luogo in cui ebbero a verificarsi alcuni degli episodi sommariamente descritti nelle 69 copertine.

In particolare ciò si è riscontrato in riferimento ai fascicoli contrassegnati dai seguenti numeri di registro generale:

935- violenza con omicidio in danno di Macchielli Giuseppe, Conti Enrico, Macchielli Gino, Macchielli Francesco, Macchielli Rosina, Macchielli Dina, Macchielli Maria, Gandolfi Ida, Macchielli Maria, Valdissera Girolamo, Sandolini Fulvia e Valdissera Gaetano;

1031 – violenza con omicidio in danno dei carabinieri Leonardi e Crocco;

1035 – violenza con omicidio in danno dei carabinieri Trollo, Caringi e Barone;

1046- Violenza con omicidio a danno del carabiniere Conte Alessandro;

1062- violenza con omicidio in danno di Vincioni Maria;

1123- violenza con omicidio in danno di Pocognoli Don Enrico.

Tali elementi consentono di dare un minimo di riscontro alle annotazioni riportate sulla copertina dei predetti "fascicoli" e lasciano aperta la possibilità che successive indagini, condotte anche con riferimento alla totalità dei fascicoli trasmessi alle competenti Procure militari negli anni 1965-1968 e a decorrere dal 1994, consentano di risolvere l'enigma di queste 71 copertine prive di atti processuali e di rinvenire in altri fascicoli le denunce che si riferiscono ai fatti di reato ivi sinteticamente annotati.

2.3. - Conclusioni. Sulla base di quanto sopra evidenziato, ritiene il Consiglio che la decisione di decretare un "non luogo a provvedere" per le 69 copertine, ancorchè condotta con trasparenza e sulla base di motivazioni che hanno posto in risalto la circostanza che non risultavano atti processuali da trasmettere, vada superata a beneficio di una opzione che – in conformità a quanto è stato fatto per tutti gli altri fascicoli rinvenuti nel noto archivio e nella prospettiva di non lasciare nulla di intentato per rimediare oggi alle

omissioni del passato – ravvisi la necessità che siano trasmessi agli organi giudiziari di primo grado.

E' però da escludere che si sia inteso impedire che le competenti Procure potessero disporre indagini sui predetti fatti. Nulla autorizza detta ipotesi e la assoluta trasparenza di intenti e motivazioni con la quale i due magistrati hanno assolto il loro incarico, inoltre, rende del tutto chiaro che i predetti, pur incorrendo in una erronea valutazione degli elementi complessivamente disponibili e trasmesso all'archivio atti annotati nel registro delle denunce per crimini di guerra, non hanno perseguito alcuna finalità diversa ed ulteriore rispetto a quella che ha contrassegnato l'intera attività compiuta.

Resta il fatto, però, che va esperito ogni utile tentativo per ricostruire le circostanze di tempo e luogo in cui sono accaduti i fatti indicati nel frontespizio delle 69 copertine.

Quale coerente sviluppo ed attuazione di quanto sopra, si impone, di conseguenza, la trasmissione dei 69 fascicoli alle competenti Procure militari, in relazione al luogo del commesso delitto per quelli rispetto ai quali sono stati acquisiti elementi in tale prospettiva e, per tutti gli altri, in relazione alla ubicazione del Comando Carabinieri che ha provveduto ad inoltrare la denuncia nel 1944-45 e di cui alle pertinenti annotazioni del Ruolo Generale.

Fascicoli da trasmettere alle competenti Procure militari.

In esito a quanto sopra complessivamente osservato e ritenuto, vanno pertanto trasmessi alle competenti Procure militari sia i dieci fascicoli compresi nei 202 a suo tempo già trasmessi agli organi giudiziari di primo

grado (contrassegnati nel registro generale dei procedimenti per crimini di guerra con i numeri 186, 202, 206, 364, 397, 398, 501, 961, 1109, 1154), sia tutti i 69 fascicoletti di cui al paragrafo II) della presente delibera. Il tutto previa acquisizione e conservazione di copia dei medesimi fascicoli presso l'archivio in cui sono custoditi tutti gli atti rinvenuti nell'estate del 1994.

In particolari i dieci fascicoli sopra indicati vanno trasmessi, a cura della Segreteria in sede e previa acquisizione di copia conforme per le esigenze della Procura Generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, alle seguenti Procure militari:

fascicoli numeri 501, 961,1109 e 1154: Procura militare di La Spezia;

fascicoli numeri 206, 364: Procura militare di Torino;

fascicoli numeri 397 e 398: Procura militare di Padova;

fascicoli numeri 186 e 202: Procura militare di Verona.

Vanno inoltre trasmessi, sempre a cura della Segreteria e previa acquisizione di copia conforme per le esigenze della Procura Generale militare presso la Corte militare di Appello, alle competenti Procure militari i 69 fascicoli per i quali nel 1994 è stato disposto "non luogo a provvedere", in conformità a quanto indicato nell'allegata tabella ed unitamente a copia di tutti gli atti ricevuti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – II Reparto – SM- Ufficio Operazioni – (da inviare in unico esemplare a ciascuna delle Procure militari destinatarie dei fascicoli),

MANDA

Alla Segreteria per la comunicazione della presente delibera al Ministro della Difesa, per opportuna conoscenza e per quanto di eventuale

competenza, ed a tutti gli organi giudiziari militari ai quali vanno trasmessi, in conformità a quanto sopra indicato, i fascicoli processuali.

DISPONE, altresì,

che la presente delibera venga trasmessa al Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti

DISPONE, infine,

la immediata esecuzione della presente delibera.

NOTE

1. Inviato alla Proc. Mil. La Spezia il 30.11.1994.

2 Dal diretto esame dei fascicoletti e dalla memoria esplicativa presentata dal Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione risulta che è stato acquisita notizia del provvedimento giudiziario in relazione a 123 dei 202 fascicoli, ed esattamente di quelli contrassegnati nel Ruolo Generale con i numeri: 71, 79, 84, 85, 88, 93, 186, 188, 189, 202, 203, 213, 217, 329, 332, 335, 342, 354, 364, 365, 371, 466, 467, 468, 469, 470, 501, 502, 517, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 538, 539, 541, 612, 701, 702, 704, 713, 714, 715, 716, 853, 859, 860, 862, 873, 875, 876, 877, 878, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 956, 957, 959, 960, 961, 962, 963, 965, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 979, 980, 981, 982, 983, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1147, 1148, 1149, 1150, 1153, 1165, 1166, 1171, 1173, 1187.

Per altri 20 non è stato possibile apprendere alcuna notizia positiva, in quanto presso il Trib. di Milano, al cui Ufficio del P.M. erano stati rimessi gli atti nel 1946, è stato adottato il provvedimento di "scarto" n. 2/1128 del 14.6.1980, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 30.9.1963, n. 1409, che ha eliminato "tutti" i fascicoli a carico di ignoti dal 1942 al 1959 . Per n. 59 incartamenti, l'Autorità Giudiziaria ordinaria non ha, fino ad oggi ed anche per ragioni legate alla materiale difficoltà del rintraccio, potuto fornire alcuna risposta. Indicativa in tal senso la nota di riscontro del Presidente della Prima Sez. pen. della C. di App. di Brescia, che, per gli incarti nrr. 209, 210, 211 e 212, così ha risposto, in data 23/06/1999, ad una richiesta della Proc. Gen. Mil.: "I fascicoli di cui all'oggetto risalenti a circa cinquanta anni or sono si trovano ammassati nel solaio dell'edificio adibito ad archivio per le pratiche per dir così fuori corso: aggiungasi che, in occasione dei diversi traslochi avvenuti nel mezzo secolo trascorso, gli operai incaricati del lavoro hanno scaricato i tanti fascicoli senza la dovuta attenzione di tal che i fogli si sono confusi, sì che si rende necessaria una laboriosa opera di ricomposizione per la quale le attuali gravi carenze di personale non consentono di far fronte in tempi brevi".

XIII LEGISLATURA

CAMERA dei DEPUTATI

II COMMISSIONE
GIUSTIZIA

INDAGINE CONOSCITIVA

Seduta di martedì 6 marzo 2001

La seduta comincia alle 14.20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
(Così rimane stabilito).

Esame del documento conclusivo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 144 del regolamento sul rinvenimento di fascicoli relativi a crimini nazi-fascisti, l'esame del documento conclusivo.
Avverto che è in distribuzione la proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, di cui mi limito a illustrare la parte finale, relativa agli interventi proposti dalla Commissione.
Dall'indagine che la Commissione giustizia ha svolto è emersa con tutta evidenza che l'inerzia in ordine all'accertamento dei crimini nazifascisti sia stata determinata dalla «ragion di Stato», le cui radici in massima parte devono essere rintracciate nelle linee di politiche internazionali che hanno guidato i paesi del blocco occidentale durante la «guerra fredda». Si tratta di un tema che merita di essere approfondito nella prossima legislatura, al fine di delineare con maggiore precisione gli ambiti di responsabilità degli organi dello Stato coinvolti. Lo strumento più adeguato per raggiungere tale obiettivo è sicuramente l'inchiesta parlamentare, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.
La Commissione di inchiesta, della quale si auspica l'istituzione, non dovrà procedere all'accertamento delle responsabilità delle stragi di guerra, il cui compito spetta alla magistratura militare, ma verificare quali siano stati gli ostacoli che hanno impedito alla giustizia di fare il suo corso, anche nominando un comitato composto da storici, al quale affidare il compito di procedere ad una esauriente ricostruzione storica del fenomeno. In tal senso, al termine dell'indagine conoscitiva, la Commissione giustizia sot-

tolinea l'esigenza che agli storici italiani, studiosi di quella vicenda, sia messa a disposizione la documentazione custodita negli archivi italiani, (Ministero degli esteri, della difesa, della giustizia, dell'Arma dei carabinieri, della Procura generale militare). Il lavoro di ricostruzione storica di quel periodo è stato sinora affidata alla possibilità di consultare archivi stranieri (in particolare inglesi ed americani).
La desegretazione, ove non rechi pregiudizio agli interessi dell'ordinamento tutelati dal segreto di Stato, appare oggi, da parte del Governo italiano, un atto concreto e affermativo di una volontà del paese di ricercare la verità storica di quei fatti, così facendo, insieme, un atto di giustizia. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo alle dichiarazioni di voto.

MICHELE SAPONARA. In precedenza il nostro gruppo si era opposto allo svolgimento di quest'indagine conoscitiva; tuttavia ora, di fronte a questa proposta di documento conclusivo, riteniamo di poter votare a favore. Occorre essere sempre favorevoli a qualsiasi inchiesta o indagine che miri ad accertare la verità, purché quest'ultima venga ricercata a 360 gradi, sia cioè nei confronti delle stragi commesse da una parte politica sia rispetto a quelle eventualmente commesse da altre: naturalmente il mio discorso si traduce in un auspicio per la prossima legislatura.

GIOVANNI MELONI. Voteremo a favore di questa proposta di documento conclusivo poiché ci sembra che, pur nei limiti di tempo in cui questa indagine si è svolta, gli obiettivi proposti siano stati raggiunti.
Abbiamo potuto accertare che non si è trattato di una vera e propria archiviazione dei fascicoli quanto piuttosto di un sostanziale occultamento; che per quest'ultimo esistono responsabilità in capo alle autorità militari che lo hanno preordinato e predisposto; che vi sono responsabilità politiche che hanno condotto la magistratura militare a tale occultamento dei documenti che fornivano le prove dei crimini di guerra perpetrati dalle forze naziste e fasciste contro popolazioni inermi.
Insomma, è emerso che ci fu una responsabilità politica che si forma a partire dall'inizio degli anni cinquanta e che procede in parallelo allo svolgimento delle vicende internazionali. Siamo perfettamente consapevoli che queste ultime hanno molte volte un peso determinante nella politica interna, ma ci sembra di dover rilevare che quando si tratta di rispettare la verità storica e di riparare ai torti subiti dai cittadini (in questo caso la morte di migliaia di civili) la ragion di Stato non dovrebbe in nessun caso prevalere.

Questa è la linea non solo morale ma anche politica che riteniamo di dover difendere. Le conclusioni cui è giunta la Commissione ci soddisfano; speriamo che l'auspicata inchiesta parlamentare ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione possa essere decisa nella prossima legislatura. In ogni caso, ci riserviamo di presentare già nel corso di questi ultimi giorni della legislatura una proposta di legge per l'istituzione di tale Commissione di inchiesta, affinché rimanga traccia di una volontà che non si traduca in un semplice auspicio per il lavoro della prossima Camera.

ROSANNA MORONI. Concordo con le considerazioni del collega Meloni, alle quali aggiungo solo un ringraziamento alla Commissione giustizia, della quale non faccio parte, e al suo presidente per il lavoro svolto, che a mio parere è propedeutico a quello che svolgerà la Commissione d'inchiesta nella prossima legislatura.

VITTORIO TARDITI. Dall'esame necessariamente sommario che è stato svolto dalla Commissione, a causa del tempo limitato, non mi pare emerga qualcosa di più di una responsabilità politica. Mi ha colpito, nella proposta di documento conclusivo, il passaggio relativo alle responsabilità degli organismi militari, sottolineata anche da qualche collega che mi ha preceduto.
Ritengo che tali organismi abbiano agito sotto l'impulso di una volontà politica molto chiara, che in quel momento era predominante e che era determinata da ragioni di Stato che potrebbero anche essere criticate oggi. A quel tempo eravamo tutti molto giovani e non in condizione di vivere con partecipazione il momento politico. Dobbiamo perciò limitarci alle considerazioni che ci vengono riportate; peraltro, non mi sembra che una valutazione oggettiva della situazione porti ad una esagerata sottolineatura delle responsabilità militari.
Certamente occorre evidenziare una responsabilità di natura politica: nella proposta di documento conclusivo, per il quale preannuncio voto favorevole, si spiega con molta chiarezza quali furono le ragioni che portarono il Governo italiano a dar corso ad una archiviazione di fatto di quei procedimenti: diversamente, la Germania non avrebbe potuto partecipare al Patto atlantico e ricostituire il suo esercito. Sotto questo profilo, credo che la ricostruzione che abbiamo di fronte, anche se affrettata (in assoluto dal 18 gennaio ad oggi non è passato poco tempo, ma esso risulta breve se si tiene conto della complessità dell'indagine da effettuare), abbia davvero colpito nel segno.

Concordo anch'io con la necessità di un ulteriore approfondimento che si svolga a 360 gradi, come ha detto il collega Saponara, e che prenda le mosse da una valutazione generale di quel periodo. Sento che in questo momento si parla di pacificazione; secondo me dobbiamo davvero superare questa fase di contrapposizione che, nel 2001, è ormai solo formale. Gli eventi della Resistenza fanno parte dei nostri geni, per così dire: nessuno di noi, sia egli di centrodestra o di centrosinistra, può rinnegare il valore che la Resistenza ha avuto per il nostro paese. Sento profondamente l'importanza di questo evento: per quante analisi siano state compiute su questo periodo della nostra vita esse non saranno mai complete e comunque c'è bisogno di una sedimentazione che solo il tempo può garantire.
Oggi occorre superare queste difficoltà ed affrontare con serenità (come, almeno parzialmente, si è fatto in questa sede) un esame obiettivo dei fatti, che non deve riguardare solo una parte, né accusare o puntare il dito contro qualcuno o effettuare un accertamento di responsabilità che ormai - a distanza di tanti decenni - lascia il tempo che trova. Per fortuna i tempi sono diversi, grazie all'operato di chi (uomini di destra, di sinistra o di centro) ha portato avanti la ricostruzione e la rinascita morale del nostro paese cui tutti hanno partecipato.

FRANCESCO BONITO. Esprimo l'apprezzamento del nostro gruppo per il lavoro che siamo riusciti a svolgere, ancorché in tempi brevi; anzi, il tempo dedicato è stato inversamente proporzionale al valore del documento stilato.
Grazie all'impegno della presidenza ed alla passione del collega Meloni è stato svolto un lavoro intenso. Siamo assolutamente soddisfatti del risultato finale, che affidiamo alla prossima legislatura. Sono certo che, qualunque sia il responso elettorale, i parlamentari della prossima legislatura terranno fede all'impegno che in questo momento solennemente ci assumiamo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di documento conclusivo *(vedi allegato).*
(È approvata).

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE *INDAGINE CONOSCITIVA* SUL RINVENIMENTO DI FASCICOLI RELATIVI A CRIMINI NAZI-FASCISTI

a) Obiettivi dell'indagine conoscitiva.

In data 18 gennaio 2001 la Commissione Giustizia ha deliberato una indagine conoscitiva sulle archiviazioni di 695 fascicoli, contenenti denunzie di crimini nazi-fascisti commessi nel corso della seconda guerra mondiale, e riguardanti circa 15.000 vittime.

L'indagine è nata dall'esigenza di verificare le cause di tali archiviazioni, le quali, già da un primo esame, risultano essere anomale in ragione sia del contenuto stesso dei fascicoli rinvenuti sia della modalità della loro conservazione. Questi, infatti, sono stati ritrovati – anziché nell'archivio degli atti dei Tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato – a Palazzo Cesi, sede della Procura generale militare, in un armadio, con le porte sigillate e rivolto verso la parete, situato in uno stanzino, chiuso da un cancello di ferro.

La circostanza che tali documenti sembrerebbero essere stati occultati, piuttosto che archiviati, ha indotto il Consiglio della magistratura militare a deliberare, in data 7 maggio 1996, una indagine conoscitiva per stabilire «le dimensioni, le cause e le modalità della «provvisoria archiviazione» e del trattenimento nell'ambito della Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare di procedimenti per crimini di guerra». L'indagine si è conclusa con la deliberazione di una relazione conclusiva. La circostanza, che ha indotto, prima, il Consiglio della magistratura militare e, poi, la Commissione Giustizia a deliberare una indagine conoscitiva, risale all'estate del 1994, quando in un locale di palazzo Cesi in via degli Acquasparta 2 in Roma, sede degli uffici giudiziari militari di appello e di legittimità, veniva rinvenuto un vero e proprio archivio di atti relativi a crimini di guerra del periodo 1943-1945. Nella relazione dell'or-

gano di autonomia della magistratura militare si riporta che il carteggio era suddiviso in fascicoli, a loro volta raccolti in faldoni. Nello stesso ambito venivano alla luce anche un registro generale con i dati identificativi dei vari fascicoli e la corrispondente rubrica nominativa. Il materiale rinvenuto era in gran parte costituito da denunce e atti di indagine di organi di polizia italiani e di Commissioni di inchiesta anglo-americane sui crimini di guerra, che risultavano essere raccolti e trattenuti in un archivio, invece di essere inviati, ai magistrati competenti per le opportune iniziative e l'esercizio dell'azione penale. Per quanto il locale del ritrovamento si trovasse tra quelli di pertinenza della Procura Generale presso la Corte Militare d'Appello, sui fascicoli figurava la *provvisoria archiviazione* adottata dalla Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare, organo giudiziario soppresso nel 1981, le cui funzioni erano passate alla Procura Generale Militare presso la Corte di Cassazione.

L'obiettivo dell'indagine del Consiglio della magistratura militare era naturalmente strettamente connesso ai compiti istituzionali di tale organo, per cui l'indagine mirava a verificare se vi fossero responsabilità di magistrati militari ancora in vita nell'occultamento delle pratiche rinvenute. Nonostante che questo fosse l'obiettivo, dalla relazione risulta che in occasione delle indagini emersero dei fatti estremamente importanti per la ricostruzione storica della vicenda, che si è andata sempre più prefigurando di carattere politico, piuttosto che giuridico.

I gravi dubbi che la relazione suscita circa una presunta volontà politica diretta ad occultare i fascicoli sulle stragi nazi-fasciste e l'insistente disperata ricerca della verità da parte di associazioni dei partigiani, dei parenti delle vittime di tali stragi, dei comuni che ne sono stati tragici teatri ed, in particolare, del Comitato per la verità e giustizia hanno indotto la Commissione Giustizia a deliberare una indagine conoscitiva che chiarisca i termini complessivi della vicenda, che oramai assume una valenza sempre più politica. La delimitazione dell'ambito dell'indagine non ha potuto non risentire dello ristretto margine di tempo a disposizione della Commissione, in ragione dell'imminente conclusione della legislatura. L'indagine è stata deliberata infatti non tanto per verificare se da una analitica lettura dei fascicoli rinvenuti possano emergere nomi e responsabilità degli autori dei crimini, ma soprattutto per comprendere quali siano stati - se vi siano stati - i condizionamenti subiti dalla magistratura militare e se sarebbe stato quindi possibile, a tempo debito, perseguire i colpevoli. Individuare le responsabilità penali dei militari che hanno compiuto i crimini in questione

dopo cinquant'anni di ritardo è difficile se non impossibile, poiché molti di essi, così come pure molti dei testimoni, sono deceduti. È possibile invece capire se le diverse Procure militari dei luoghi dove si svolsero i fatti avrebbero potuto individuare e perseguire i responsabili dei reati scoperti, qualora fossero stati loro trasmessi, a tempo debito, i fascicoli. È parsa, pertanto, necessaria e urgente una valutazione parlamentare, attraverso lo strumento dell'indagine conoscitiva, al fine di verificare se vi sia stato un occultamento durato cinquant'anni, e poi valutare l'opportunità di promuovere l'istituzione di una Commissione di inchiesta, che verifichi gli ambiti delle eventuali responsabilità storiche, politiche e giuridiche.

b) Audizioni svolte.

Il programma delle audizioni è stato predisposto tenendo conto della indagine svolta dal Consiglio della magistratura militare, per cui sono stati sentiti la professoressa Paola Severino e il dottor Giuseppe Rosin, quali, rispettivamente, Vicepresidente e membro elettivo, oltre che relatore per l'indagine svolta, dell'organo di autogoverno della magistratura militare, e il dott. Antonino Intelisano, Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma, dalla cui richiesta di documenti necessari per il processo Priebke è scaturito poi il ritrovamento dei fascicoli nascosti. Nel corso dell'indagine è emersa l'esigenza di sentire anche il senatore Emilio Paolo Taviani, quale ministro della difesa nel 1956 (data che vedremo essere particolarmente rilevante nel quadro di ricostruzione della vicenda storica oggetto di indagine), ed il professore Paolo Pezzino, Direttore del Dipartimento di storia moderna e contemporanea dell'università degli studi di Pisa e studioso delle vicende storiche relative all'accertamento giudiziario dei crimini di guerra. Tuttavia, proprio in ragione della ravvicinata scadenza della legislatura, la Commissione non è riuscita a sentire il senatore Emilio Paolo Taviani, la cui testimonianza sarebbe stata sicuramente utile per meglio comprendere se la mancata trasmissione agli organi giurisdizionali competenti dei fascicoli relativi a stragi nazi-fasciste debba dipendere, almeno negli anni cinquanta, da «ragion di Stato». Come vedremo, la posizione del senatore Emilio Paolo Taviani, riguardo a tale questione, emerge, comunque, in tutta chiarezza dalle interviste da lui rilasciate ultimamente alla stampa.

Dalle audizioni effettuate risulta che, almeno dal 1947 fino al 1974, la magistratura militare ha seguito una linea unitaria e conforme in ordine al

trattamento da riservare ai fascicoli in esame. Tre diversi procuratori generali sono intervenuti in momenti importati di questa vicenda: Borsari per il periodo 1944-1954, Mirabella dal 1954 al 1958 (periodo in cui si colloca un significativo scambio di note tra il Ministero della difesa e quello degli esteri) e Santacroce per il periodo dal 1958 al 1974 (in cui rientrano le archiviazioni del 1960 e i cosiddetti «inoltri selezionati»). La professoressa Paola Severino, ad esempio, ha espressamente affermato che « È ben strano - lo dice la logica - che tre persone che si sono succedute nel tempo abbiano seguito una linea assolutamente conforme: questo farebbe pensare a quella che abbiamo definito «ragion di Stato», ma che naturalmente non potevamo documentare nella nostra relazione perché non avevamo altri argomenti se non quelli derivanti da quei tre documenti e dalla nostra logica, che peraltro mi sembra possa essere condivisa da molti».

Tre date possono essere considerate i momenti fondamentali della vicenda al nostro esame: il 20 agosto 1945, il 10 ottobre 1956 ed il 14 gennaio 1960.

La prima è, quindi, il 20 agosto 1945. In tale data si svolse, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla presenza di funzionari dei vari ministeri interessati e del procuratore generale militare, che all'epoca era il dottor Umberto Borsari, una riunione con oggetto proprio le molteplici denunce di crimini di guerra, che nel frattempo stavano pervenendo alle autorità. È importante ricordare, ai fini della nostra indagine, che la riunione si tenne anche a seguito dell'invito rivolto all'Italia dal Dipartimento di Stato americano di denunciare alle Nazioni Unite crimini di guerra commessi dai tedeschi. A tale proposito, il professor Pezzino ha opportunamente sottolineato che proprio un'accurata indagine storica sulle relazioni fra l'Italia e gli Alleati potrebbe fornire la chiave di lettura di una vicenda, come quella in esame, sulla quale, a tutt'oggi, gli elementi conoscitivi sono scarsi e confusi, qualora siano ricercati solamente in un ambito ristretto alla politica interna.

Dalla audizione del professor Pezzino è emerso che nel periodo febbraio - giugno 1945 il Governo aveva preventivato di effettuare una azione di ricerca dei colpevoli, che trovava il sostegno degli alleati. Proprio a tal fine, furono intensificati i rapporti a livello istituzionale tra Governo italiano e Quartier generale alleato. Solo nell'estate del 1945, comunque, si sono delineate linee di fondo in ordine alla politica da seguire nei confronti dei criminali di guerra da parte degli alleati. Queste sono fondamentalmente due. Si decide che, per quanto riguarda i gradi più alti (i generali tedeschi), siano gli inglesi ad occuparsi della loro punizione in tribunale, ritenendo

che l'Italia non abbia le risorse tecniche necessarie né - ed questa la motivazione più interessante - l'energia per portare avanti un simile processo. L'idea di allora degli alleati, quindi, era di tenere un processo unico per quanto riguarda i comandanti di armata, di corpo e di divisione. Nell'agosto 1945, infatti, gli inglesi avevano acquisito prove sufficienti sul fatto che la condotta bellica dei tedeschi nei confronti delle popolazioni italiane aveva configurato un atteggiamento ed una volontà terroristica nei confronti della popolazione civile tale da giustificare una vera e propria «Norimberga italiana». Accanto a questo processo generale per crimini di guerra si sarebbero dovuti svolgere gli altri processi, la cui competenza sarebbe stata conferita all'Italia. Si riteneva, infatti, che gli italiani avrebbero dovuto effettuare i processi per i responsabili dal grado di colonnello ed inferiori. Emergeva, in sostanza, il concetto di «reati localizzabili» e «non localizzabili»: i primi sarebbero stati attribuiti dagli alleati alle giurisdizioni nazionali, mentre i secondi sarebbero stati trattati dai tribunali internazionali.
La riunione del 20 agosto 1945, che nel corso dell'indagine è sembrata essere uno dei momenti decisivi della intera vicenda, non poteva non risentire di tale suddivisione dei compiti tra l'Italia e gli alleati. È da ritenere che la decisione di radunare, presso la procura generale del tribunale supremo militare, tutti i fascicoli, le istruttorie e le notizie che pervenissero in relazione a crimini commessi durante la guerra, sia stata dettata dall'esigenza di accentrare tutto il materiale relativo alle stragi nazi-fasciste, per poi smistarlo agli organi giurisdizionali competenti. Nel 1945 è presumibile che non vi era ancora la volontà di occultare tutti i documenti riuniti. Alla luce di quanto accaduto successivamente, si può comunque rilevare che la decisione del 1945 di accentrare presso la procura militare i fascicoli, ancorché fosse funzionale alla celebrazione dei processi o comunque alla ricognizione compiuta dei fatti che avrebbero potuto essere oggetto di quei processi, si dimostrò estremamente funzionale anche alla decisione opposta. È comunque da ritenere che inizialmente la volontà di perseguire i crimini di guerra non fosse di mera facciata, ma reale e concreta, risulta anche dalle vicende che immediatamente hanno seguito la riunione del 20 agosto. La presidenza del Consiglio dei Ministri, il 2 ottobre 1945, ha emanato una nota con la quale venivano date disposizioni circa l'accentramento delle informazioni presso la Procura generale militare che «provvederà ad esaminarli per estrarne le denunzie del caso» e si invia alla stessa Procura il modello della scheda per denunciare i fatti che fossero di competenza della Commissione per i crimini di guerra delle Nazioni Unite. Il 7 ottobre 1945

la Procura generale militare istituì un archivio generale nel quale far confluire tutta la documentazione relativa ai crimini di guerra. Le riunioni e le note del 1945 testimoniano, piuttosto, il ruolo protagonista che gli organi di governo e, quindi, la politica assunsero sin dall'immediato dopo guerra in ordine all'accertamento dei crimini di guerra.
Indipendentemente dallo scopo che aveva la riunione dei provvedimenti, si deve rilevare l'illiceità della procedura seguita. Si tratta di illiceità dei comportamenti, piuttosto che di illegittimità degli atti compiuti dagli organi intervenuti nella vicenda, in quanto questa è stata caratterizzata da provvedimenti assunti in mera carenza di potere, essendo stati posti in essere da organi che non avevano il potere di assumerli. Le archiviazioni effettuate successivamente al 1945 dal Procuratore generale militare presso il Tribunale supremo militare sono da considerare, pertanto, non illegittime, ma inesistenti. Tale situazione di illiceità inizia comunque a manifestarsi già nella riunione del 1945, poiché allora si decise di concentrare tutto il materiale presso un organo, quale la Procura generale militare, che non ha alcun potere di indagine. Fino al 1951, data del processo Reder, sono stati comunque effettuati in Italia dei processi contro i criminali di guerra. Alcuni, fino al 1947, ad opera degli inglesi, altri effettuati dagli italiani. I processi effettuati da Corti militari britanniche in Italia, per i crimini di guerra, sono in tutto 49, tra i quali quelli di maggior interesse sono stati sicuramente quello celebrato nel 1946 nei confronti dei generali Mackensen e Maeltzer, in ordine alla strage delle Fosse ardeatine, e quello che si è tenuto nel 1947 contro Kesserlring. Questi ultimi processi si sono tutti conclusi con condanne a morte successivamente trasformate in ergastolo, per cui ad un atteggiamento di rigore è seguito un altro di parziale clemenza. Riguardo ai processi effettuati dagli inglesi, è importante ricordare anche quello che si è celebrato nel 1947 contro Max Simon, anch'egli condannato a morte e successivamente graziato. Si tratta di un processo poiché si è tenuto proprio quando gli alleati stavano prendendo la decisione di non celebrare più alcun processo con corti militari britanniche in Italia per crimini di guerra. Tale decisione è stata assunta formalmente dal *Foreign Office* il 10 dicembre 1947. Come ha dichiarato nel corso dell'audizione il professor Pezzino, con il dicembre 1947 si chiude la stagione dei crimini di guerra almeno per quanto riguarda gli alleati. È importante dire che tale decisione è stata presa solamente in ordine all'atteggiamento che gli alleati avrebbero dovuto tenere circa i crimini di guerra avvenuti in Italia, non essendo stata invece pregiudiziale alla volontà dell'Italia di celebrare i processi sui crimini di guerra. Anzi

è da ritenere che gli italiani furono incoraggiati a svolgere tali processi, come testimonia la trasmissione da parte degli alleati dei dati relativi ad una serie di criminali di guerra, come ad esempio Reder, il quale, nel settembre del 1951, è stato processato dagli italiani.
Il mutamento della politica degli alleati non è stato comunque senza conseguenze per l'Italia, come si evince dagli eventi che si sono successivamente susseguiti. Sembrerebbe infatti che la «ragion di Stato», alla quale si è fatto prima riferimento come comune denominatore della vicenda in esame, trovi la sua giustificazione in quelle stesse esigenze, che hanno portato gli alleati ad abbandonare l'idea di una «Norimberga Italiana». Questo mutamento di rotta avrebbe la sua giustificazione nella «guerra fredda». La «dottrina Truman», sui due blocchi di Stati contrapposti, diventa, infatti, la linea guida della politica occidentale dal marzo del 1947. In questo contesto politico la Germania, seppure divisa, diventa il tassello di un mosaico importante, assumendo un ruolo difensivo antisovietico, per cui agli Stati Uniti d'America ed all'Inghilterra non conviene insistere sul tema dei crimini di guerra tedeschi. Occorre una Germania forte con un efficiente esercito da contrapporre al blocco orientale. In questa ottica devono essere valutate le conversioni della pena di morte in ergastolo delle quali hanno beneficiato molti generali tedeschi.
In piena «guerra fredda» si colloca l'altra data di fondamentale importanza per la nostra indagine: il 10 ottobre 1956. A questa data è legato un documento emblematico della rilevanza che la situazione politica internazionale assume per la vicenda in esame. Si tratta di una nota inerente ad un carteggio tra il ministro degli esteri, Gaetano Martino, e quello della difesa, Emilio Paolo Taviani, relativo ad una richiesta di estradizione dalla Repubblica federale di Germania, che era stata indirizzata al ministro degli esteri. Questi, con nota del 10 ottobre 1956, diretta al ministro della difesa e riguardante proprio l'estradizione ipotizzata dal procuratore militare, nell'esporre i vari argomenti contrari all'iniziativa, si è soffermato su alcune circostanze di notevole interesse. Martino, in particolare, ha evidenziato gli «interrogativi che potrebbe far sorgere da parte del Governo di Bonn una nostra iniziativa che venisse ad alimentare la polemica sul comportamento del soldato tedesco. Proprio in questo momento, infatti, tale Governo si vede costretto a compiere presso la propria opinione pubblica il massimo sforzo allo scopo di vincere la resistenza che incontra oggi in Germania la ricostruzione di quelle forze armate, di cui la NATO reclama con impazienza l'allestimento». La nota di risposta del ministro della difesa in data

29 ottobre 1956 era pienamente adesiva. Per la costituzione dell'Alleanza atlantica si ritenne che fosse politicamente inopportuno iniziare processi per crimini di guerra che avrebbero messo in crisi l'immagine della Germania e soprattutto la ricostituzione di una forza armata in quel Paese. La «ragion di Stato», come ha confermato ultimamente il senatore Taviani in un'intervista rilasciata all'*Espresso*, ha condizionato, in negativo, l'accertamento delle responsabilità per i crimini di guerra.

Data importante è anche quella del 14 gennaio 1960, quando il dottor Santacroce, procuratore generale militare, dispose l'archiviazione provvisoria dei fascicoli conservati a Palazzo Cesi. È sintomatica di una vera e propria deviazione dalla legalità la circostanza che l'archiviazione dei fascicoli si accompagnò ad una accurata selezione degli stessi, alla quale seguì, negli anni dal 1965 al 1968, la trasmissione alle procure di circa 1.300 fascicoli. In realtà, si trattava solo di quelli nei confronti di soggetti non noti o supportati da prove di spessore poco rilevante, che comunque non potevano dar luogo all'istruttoria di processi destinati a conclusione. Pertanto, alla concentrazione del 1945, seguì l'archiviazione degli anni sessanta e la successiva selezione dei fascicoli meno rilevanti. L'archiviazione del gennaio 1960, comunque, non è solo un atto adottato da un organo non competente, ma anche un'iniziativa assolutamente discutibile nel merito, in quanto non vi erano gli estremi per l'archiviazione, dal momento che i fascicoli contenevano indicazioni di nomi, fatti e circostanze. Non si tratta, quindi, di un'archiviazione, ma di un mero occultamento. In ciascuna delle pratiche è impressa la dicitura di «archiviazione provvisoria», facendo riferimento ad un istituto che non trova riscontro nell'ordinamento. In Commissione si è sostenuto che il dottor Santacroce abbia utilizzato tale formulazione non perché ne ignorasse la sua non correttezza, sotto il profilo giuridico, ma in quanto intendeva dare corso politico – e non giuridico – ad un orientamento che risponde ad esigenze di mera opportunità politica.

Vi è un'altra data di rilievo, il 1965. In quell'anno scadevano i termini di prescrizione per quella tipologia di crimini. Vari Governi, tra cui anche quello tedesco, formularono un richiamo affinché tutto ciò che, non essendo ancora caduto in prescrizione, potesse essere portato all'attenzione delle magistrature venisse raccolto. Questa richiesta di raccogliere notizie, informazioni, dati su possibili procedimenti per crimini di guerra ricevette risposta da parte del procuratore generale in una nota diretta al ministro della difesa del 16 febbraio 1965 in cui si affermava che «l'autorità giudiziaria italiana conserva il pieno esercizio della propria giurisdizione» per questi

reati e che «la legge italiana è più rigorosa in materia di prescrizione dei reati in questione». Quanto alla richiesta della documentazione, si comunicava che dal riesame del materiale dell'archivio emergevano «casi – peraltro non numerosi – di crimini tuttora impuniti, per i quali vi è una sufficiente documentazione». Questi casi si rivelarono essere venti, accuratamente selezionati e trasmessi, non si sa con quale esito, all'autorità tedesca.
Dalla metà degli anni sessanta fino al 1994 non accaddero eventi direttamente rilevanti per l'indagine conoscitiva.
Nel 1994 vi fu poi il ritrovamento dell'«armadio della vergogna». Si è innanzitutto provveduto a dissolvere l'archivio, perché esso non doveva trovarsi in quel luogo, che cinquant'anni prima doveva essere stato distribuito alle procure militari. Come ha detto la professoressa Severino, i fascicoli sono risultati essere circa 700 (per la precisione 695) e sono stati distribuiti secondo il criterio della competenza territoriale: 2 a Palermo, 4 a Bari, 32 a Napoli, 129 a Roma, 214 a La Spezia, 108 a Verona, 119 a Torino e 87 a Padova. Sinora tale trasmissione ha determinato tre condanne all'ergastolo per tre stragi di grande rilievo: due sono del tribunale di Torino e una del tribunale di Verona. Tutti e tre i condannati sono contumaci (due sono tuttora in Germania ed un terzo è in Canada), per cui è stata chiesta, ma non ancora ottenuta, l'estradizione. Un altro processo è ancora in fase istruttoria. Si tratta forse di quello più rilevante, relativo alla strage di Sant'Anna di Stazzema, che ha coinvolto più di 500 civili, più di 100 dei quali bambini. Naturalmente il tempo trascorso rende molto difficili gli accertamenti, ma la magistratura militare ha svolto compiutamente il suo lavoro dopo il ritrovamento dei fascicoli.

c) Conclusioni.

Dalle audizioni svolte e dal materiale raccolto nel corso della indagine conoscitiva, in primo luogo, risulta evidente la responsabilità della magistratura militare ed, in particolare, dei Procuratori generali militari che si sono succeduti dal 1945 al 1974. L'illegalità ha avuto inizio dal primo dopo guerra, quando, anziché trasmettere i fascicoli alle procure militari competenti per territorio, si è preferito accentrarli presso un organo, quale la Procura generale militare presso il Tribunale supremo militare, che non aveva competenza al riguardo, non avendo alcuna competenza e responsabilità di indagine e di esercizio dell'azione penale. Come si è detto, l'esito della riunione del 20 agosto 1945 molto probabilmente non è stato quello di occul-

tare i fascicoli, ma di accentrarli per poi smistarli, secondo il disegno tracciato dagli Alleati: la competenza per l'accertamento dei crimini di guerra si doveva suddividere tra l'Italia e gli Alleati, secondo criteri legati alla localizzazione del fatto incriminato od al grado dei militari coinvolti. Occorreva quindi una operazione di smistamento dei fascicoli. Tuttavia, neanche dopo il 1954, quando al dottor Borsari era succeduto il dottor Mirabella, i fascicoli vennero distribuiti alle procure competenti, così come peraltro non avvenne quando nel 1958 al dottor Mirabella subentrò il dottor Santacroce, il quale, anzi, adottò dei provvedimenti formali di «archiviazione provvisoria». In realtà, da nessun documento risulta che vi sia stata una volontà diretta, da parte dei magistrati militari, ad insabbiare i fascicoli relativi ai crimini di guerra. Tuttavia la costante violazione della legge a causa della mancata trasmissione dei fascicoli alle procure competenti, da parte di tre diversi soggetti, non può non far pensare ad un disegno unitario volto ad impedire la celebrazione di processi sui crimini di guerra. È da ritenere che i magistrati militari furono in realtà uno strumento in mano ai politici ed, in particolare, al governo. A tale proposito è opportuno ricordare che sino alla riforma del 1981 la magistratura militare non godeva delle guarentigie della indipendenza, terzietà ed imparzialità proprie della magistratura ordinaria e delle magistrature speciali. Prima di tale data la magistratura militare era organizzata verticalmente, per cui i magistrati dipendevano dal Procuratore generale militare, il quale veniva nominato dal Consiglio dei Ministri, che costituiva, nella persona del Presidente del Consiglio, il vero ed ultimo vertice della piramide. Solo con una direttiva politica dal vertice la vicenda in esame, con tutta l'illegalità che la caratterizza, può essere spiegata. Alla base della inspiegabile inerzia della magistratura militare vi fu, infatti, la «ragion di Stato», la quale, come abbiamo visto, dovrebbe essere stata determinata dalla «guerra fredda» che caratterizzava negli anni '50 e '60 non solo la politica internazionale degli Stati, ma anche quella interna. È da chiedersi se la scelta politica di non procedere all'accertamento dei crimini di guerra sia stata condizionata anche dal timore che l'Italia venisse coinvolta per la condotta di guerra antecedente all'8 settembre soprattutto nei Balcani. Si tratta di una considerazione espressa dagli alleati nel 1946, che però non ha trovato alcun riscontro nella realtà dei fatti. A circa cinquanta anni di distanza dall'accadimento dei fatti è quanto mai arduo raggiungere la verità processuale sugli stessi. Gran parte dei procedimenti scaturiti dalle denunzie contenute nei fascicoli sono stati definiti con archiviazioni o sentenze di non luogo a procedere. Purtroppo la pre-

scrizione dei reati, nei casi in cui operi, la dispersione negli anni delle fonti di prova, il decesso degli autori o l'impossibilità del loro riconoscimento sono tutti fattori che rischiano di lasciare impunite stragi naziste come, ad esempio, quelle di Cefalonia, di Fossali e di S. Anna di Stazzema. All'inerzia colpevole dello Stato, che per cinquanta anni non ha voluto cercare e perseguire i colpevoli, la magistratura militare sta cercando di porre oggi rimedio effettuando tutti quei processi, relativi ai crimini di guerra, che è ancora possibile svolgere. Vi è un debito morale di giustizia postuma nei confronti delle migliaia di vittime delle stragi di guerra, che le istituzioni devono oggi pagare, assicurando loro giustizia e tenendo vivo il ricordo di quanti si sono sacrificati per il bene della Patria e delle vittime inermi di raccapriccianti e vigliacche rappresaglie, espressioni della ingiustificata e inaudita ferocia delle forze naziste alleate della dittatura fascista. Bellona, le Fosse Ardeatine, Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto, Boves e Fossali sono solo alcuni dei luoghi in cui sono state compiute le atrocità nei confronti di bambini, donne, anziani e uomini inermi. Proprio in riferimento a tali stragi, il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto il 23 febbraio 2001 una delegazione composta dai sindaci di Carpi e di S. Anna di Stazzema e dai presidenti delle Associazioni partigiane combattentistiche, realtà promotrici del Comitato per la verità e la giustizia, il cui scopo è fare piena luce sulle 695 stragi nazifasciste oggetto della indagine conoscitiva. In tale occasione il Presidente della Repubblica, come ha affermato il sindaco di Carpi, ha confermato il suo impegno affinché si ottengano verità e giustizia sulle stragi compiute dai nazifascisti in tante parti d'Italia a partire dal 1944, facendo peraltro riferimento anche alla indagine conoscitiva in corso presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Accanto alle stragi delle quali è stata vittima la popolazione civile vi sono poi gli eccidi dei soldati italiani e dei partigiani. Non si può non ricordare la strage di Cefalonia, nella quale 6.500 soldati italiani furono massacrati dalle truppe tedesche.

Come ha sottolineato il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, in occasione della commemorazione dei caduti italiani a Cefalonia tenuta il 1° marzo 2001, «l'inaudito eccidio di massa, di cui furono vittime migliaia di soldati italiani denota quanto profonda fosse la corruzione degli animi prodotta dalla ideologia nazista».

Il debito che ogni cittadino italiano ha nei confronti di chi è morto per la libertà della Patria può essere pagato ricordando i sacrifici compiuti. A

tale proposito è opportuno richiamare nuovamente quanto affermato dal Presidente della Repubblica ultimamente a Cefalonia: «Ai giovani di oggi, educati nello spirito di libertà e di concordia fra le nazioni europee, eventi come quelli che commemoriamo sembrano appartenere a un passato remoto, difficilmente comprensibile. Possa rimanere vivo, nel loro animo, il ricordo dei loro padri, che diedero la vita perché rinascesse l'Italia, perché nascesse l'Europa di libertà e di pace. Ai giovani italiani, ai giovani greci e di tutte le nazioni sorelle dell'Unione europea, dico: non dimenticate».

d) Interventi proposti.

Dalla indagine che la Commissione giustizia ha svolto è emersa con tutta evidenza che l'inerzia in ordine all'accertamento dei crimini nazifascisti sia stata determinata dalla «ragion di Stato», le cui radici in massima parte devono essere rintracciate nelle linee di politiche internazionali che hanno guidato i Paesi del blocco occidentale durante la «guerra fredda». Si tratta di un tema che merita di essere approfondito nella prossima legislatura, al fine di delineare con maggiore precisione gli ambiti di responsabilità degli organi dello Stato coinvolti. Lo strumento più adeguato per raggiungere tale obiettivo è sicuramente l'inchiesta parlamentare ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.

La Commissione di inchiesta, della quale si auspica l'istituzione, non dovrà procedere all'accertamento delle responsabilità delle stragi di guerra, il cui compito spetta alla magistratura militare, ma verificare quali siano stati gli ostacoli che hanno impedito alla giustizia di fare il suo corso, anche nominando un Comitato composto da storici, al quale affidare il compito di procedere ad una esauriente ricostruzione storica del fenomeno. In tal senso, al termine dell'indagine conoscitiva, la Commissione giustizia sottolinea l'esigenza che agli storici italiani, studiosi di quella vicenda, sia messa a disposizione la documentazione custodita negli archivi italiani, (Ministero degli esteri, della difesa, della giustizia, dell'Arma dei carabinieri, della Procura generale militare). Il lavoro di ricostruzione storica di quel periodo è stato sinora affidato alla possibilità di consultare archivi stranieri (in particolare inglesi ed americani).

La desegretazione, ove non rechi pregiudizio agli interessi dell'ordinamento tutelati dal segreto di Stato, appare oggi, da parte del Governo italiano, un atto concreto e affermativo di una volontà del paese di ricercare la verità storica di quei fatti, così facendo, insieme, un atto di giustizia.

Al Presidente della Repubblica Italiana
On. Giorgio NAPOLITANO

Palazzo del Quirinale
00187 ROMA

Signor Presidente,

innanzi tutto vogliamo ringraziarLa per il tempo che vorrà dedicarci leggendo questa lettera, già così esaudirà il nostro desiderio.

Vogliamo scusarci per il disturbo che potremmo arrecarLe e per il tempo che sottrarremo ai Suoi sicuri impegni.

Come superstiti delle stragi nazi-fasciste e come cittadini Le porgiamo il nostro saluto e vogliamo stringerci intorno a Lei per dirLe che non possono essere dimenticate le decine di migliaia di vittime innocenti delle centinaia di stragi di civili, e che la Nazione partecipa al nostro lutto ed al nostro bisogno di verità e di giustizia ancora dopo 63 anni.

Abbiamo appreso che l'articolo 77 del disegno di legge recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2008) dal titolo: "Contenimento dei costi della giustizia militare" dispone che ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° maggio 2008, sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica e tra queste quella di La Spezia e il ruolo organico dei magistrati militari è ridotto a 58 unità.

Signor Presidente é di questo che vogliamo principalmente parlarLe ed è questo l'argomento sul quale vogliamo richiamare la Sua attenzione.

Abbiamo sicuro motivo per ritenere che la Procura e il Tribunale Militare di La Spezia sono tra i pochi organismi che hanno voluto e saputo restituire alle vittime delle stragi nazi-fasciste l'onore del sacrificio e dell'offesa patita ed a noi superstiti hanno riconsegnato le motivazioni e le ragioni per l'accettazione di tanta sofferenza.

La loro autorevolezza, ma anche il dovere di rispondere alla storia del nostro Paese, hanno contribuito a risanare, almeno in parte e per quanto ancora possibile, una ferita ed a lenire il dolore.

Sappiamo bene che questa é una vicenda che qualcuno ha tentato di cancellare e nascondere, ciò nonostante si è andati avanti ed è stato anche grazie al lavoro di uomini capaci e determinati ed ai loro collaboratori se si è riusciti a dare un senso alla verità, alla giustizia e alla storia del nostro Paese.

Sant'Anna di Stazzema. Marzabotto, Certosa di Farneta, S.Cesario sul Panaro, San Polo di Arezzo, Falzano di Cortona, Civitella val di Chiana e Brancolino-S.Tomé sono passati definitivamente alla storia grazie al prezioso lavoro del procuratore militare dr. Marco De Paolis che ha saputo scrivere tutta la verità possibile di quei terribili eccidi attraverso indagini approfondite, rapide e meticolose. Ciò, a onor del vero, ha rappresentato una netta discontinuità con le inerzie e le omissioni precedenti.

Sono passati parecchi anni, consumati con l'entusiasmo e l'impegno nel portare avanti una straordinaria causa di giustizia in favore delle varie comunità offese dalla barbarie e dalla giustizia negata.

Dobbiamo riconoscere che ci sono stati uomini che più di altri si sono impegnati, che hanno unito le proprie capacità intellettuali e giuridiche alla volontà per l'affermazione della giustizia e della verità.

Ciò nonostante dobbiamo essere consapevoli di avere ancora davanti un lungo cammino da compiere per attuare il nostro progetto, che è quello che ci permetterà di raggiungere traguardi di giustizia e verità ancora possibili.

Vogliamo dirLe, Signor Presidente, che tutti i martiri delle stragi, appartengono al nostro passato, ma sono anche la luce per il futuro della nostra Nazione.

Sono le fondamenta della democrazia conquistata con il loro sangue innocente, e sono, allo stesso tempo, la linfa per la Carta Costituzionale, quale patrimonio che ci garantisce la libertà.

I luoghi dove è stata offesa la vita ci rendono visibile l'abisso della ferocia compiuta dai protagonisti di azioni così efferate e sistematiche nell'organizzare la distruzione di massa e che li ha resi capaci di abbrutire la loro stessa identità di uomini.

Tutti i luoghi del martirio non sono stati un improvviso scoppio di follia, il tumultuoso cieco riaffiorare di istinti di barbarie, rotte le difese della civiltà.

Sono stati invece il frutto logico, gelido della dittatura, di quello che significa ogni totalitarismo.

Dopo oltre 60 anni, Signor Presidente, è ancora necessario continuare ad individuare le responsabilità sugli esecutori delle stragi, così com'è ancora necessario individuare le responsabilità di chi volle oscurare la verità, occultando le indagini per la ricerca della verità nonostante che la Commissione parlamentare di inchiesta sull'occultamento dei fascicoli delle stragi nazi-fasciste abbia concluso i suoi lavori: bisogna avere il coraggio di fare tutto questo.

E' un impegno che dobbiamo prenderci.

A conferma del vergognoso occultamento della verità e della macroscopica negazione della giustizia e dei diritti risarcitori di migliaia di cittadini che hanno visto massacrare i propri cari, Le segnaliamo il valore del disegno di legge n°548/06 che attualmente si trova tuttavia in una situazione di incomprensibile stallo presso la Commissione Difesa del Senato.

La memoria ci domanda la pacificazione e questa non potrà esserci se la giustizia e la verità, per quanto possibile, non saranno completamente ristabilite, per essere uomini disposti ad essere purificati nel delicato esercizio di rendere di nuovo plausibile il nostro passato, depurato dalle più sterili retoriche e delle più inutili declamatorie.

Signor Presidente, vogliamo dirLe che apprezziamo, come tutti gli Italiani, i Suoi interventi recenti e passati in tema di storia, di memoria, di unità del Paese.

Ma al tempo stesso vogliamo dirLe che se, sulle stragi nazi-fasciste del '44, non verrà fatta emergere tutta la verità, se non verrà fatta giustizia, non ci potrà essere unità, tranne quella di facciata e la storia del nostro Paese rischierà di rimanere incompleta.

Nell'ormai famoso "Armadio della Vergogna", scoperto nel periodo dell'inchiesta svolta dalla Procura Militare di Roma sull'eccidio delle Fosse Ardeatine, per oltre 40 anni sono stati celati, nascosti, occultati, tutti i crimini commessi dai nazi-fascisti durante il periodo dell'occupazione.

Decine di migliaia di morti, Signor Presidente e non si sa ancora esattamente quanti siano.

Tra i tanti fascicoli c'erano anche quelli di S.Anna di Stazzema e Marzabotto; vi erano annotati, sin dall'immediato dopoguerra i nomi dei presunti responsabili e solo nel 1994, per caso, di quel fascicolo ne fu scoperta l'esistenza.

E ne saltarono fuori altri 694, dolosamente coperti, fino ad allora, in modo da evitare contraccolpi alla rinascita dell'esercito tedesco.

Dalla carneficina di Acerra con 87 morti a quella di Barletta, dove i morti furono 43.

E, poi: Bellona sul Volturno (54 morti), Pietransieri (125 morti), Monchio (136 morti), Benedicta (97 morti), Monte Tancia (26 morti), Vallucciole (108 morti), Arcevia (64 morti), Fivizzano e Bardine S.Terenzo (160 morti), Grugliasco (66 morti), Pedescala Valdastico (64 morti), Capistrello (33 morti), Lager di Fossoli (61 morti), piazzale Loreto (15 morti), S.Anna di Stazzema (560 morti), Marzabotto (oltre 800 morti).

Un elenco senza fine, come senza fine è l'ingiustizia che è stata commessa.

Molte le biografie di criminali di guerra, autori degli eccidi citati, che hanno vissuto fino ad anni recenti con nomi di copertura in un tranquillo, e per noi inaccettabile, anonimato.

Ed oggi ci troviamo ancora una volta costretti e riprendere una battaglia che credevamo si potesse concludere senza altri strappi e lacerazioni.

La prevista soppressione della Procura Militare di La Spezia rischia di rialzare il muro del silenzio in una corsa contro il tempo, che rischiamo di perdere quando la stagione di vita dei responsabili delle stragi ancora individuabili e già individuati dopo lunghe, attente e scrupolose indagini svolte dai magistrati spezzini sarà estinta.

Allora confidiamo, Signor Presidente, che, la Sua autorità, possa contribuire a far emergere la verità e la giustizia ancora possibile e che possa inoltre intervenire presso il Parlamento affinché oggi la Procura Militare e il Tribunale Miliare di La Spezia non siano soppressi, evitando di disperdere la peculiare esperienza di quei magistrati che hanno istruito e stanno istruendo questi processi, consentendo così a loro di chiudere le inchieste ancora aperte e svolgere i processi ancora possibili contro i responsabili delle stragi nazi-fasciste.

Signor Presidente, le indagini giudiziarie delle stragi di San Terenzo e Vinca (MS), Vallucciole (AR) e Fragheto (PS) sono tutt'ora in corso.

Il connubio di alcuni cittadini, firmatari della presente lettera, scampati alla ferocia e alla follia dello sterminio e del loro Presidente si può compiere, per unirsi nella grande consapevolezza che dobbiamo continuare a perseguire la giustizia, per ristabilire tutta la verità possibile sulle stragi nazi-fasciste.

Crediamo Signor Presidente, che ognuno di noi possa conservare nel proprio cuore la libertà e l'indipendenza, nella piena consapevolezza di avere fatto un passo importante per il ristabilirsi della verità, condizione essenziale per la pace, che unisce in un unico patrimonio comune di valori tutti i cittadini italiani.

Ciascuno di noi, oggi, si prende un nuovo e solenne impegno: che giustizia sia fatta.

Non è possibile e non possiamo non ritenere perseguibile il principio della responsabilità personale, il principio che nessuna immunità possa essere concessa per coloro che si sono resi colpevoli di crimini così efferati, il diritto di pretendere ed avere un processo giusto e necessario contro quelli che sono a tutti gli effetti crimini di guerra e contro l'umanità, previsti anche nel Diritto Internazionale.

Lo dobbiamo per la memoria dei nostri morti, ai nostri figli, ad ogni donna e uomo della terra, contro ogni razzismo, intolleranza, odio, inimicizia e violenza.

Signor Presidente condividiamo il suo spirito di costruire un'Italia e un'Unione Europea che anche noi vogliamo sempre più compatta e forte.

E' un compito che ci impone il ricordo sempre vivo del nostro passato, dei massacri e dei genocidi che, nelle nostre terre, costarono la vita a tanti innocenti morti per la conquista della nostra libertà.

Signor Presidente, in ultimo vogliamo chiederLe i poterLa incontrare per testimoniarLe direttamente quanta è stata la sofferenza che abbiamo dovuto patire in tutti questi anni e quanta amarezza alberga nei nostri cuori nel constatare che ancora si vogliono minare i sentieri della giustizia e della verità.

A Lei ci rivolgiamo come sommo garante della giustizia e difensore supremo della Carta Costituzionale che si è potuto scrivere anche con il sangue innocente di decine di migliaia di civili inermi strappati alla vita dalla ferocia nazi-fascista.

Signor Presidente, grazie per averci ascoltato, grazie per il tempo che ha voluto dedicarci e grazie per quanto vorrà e potrà fare.

In attesa di Sue cortesi notizie e auspicando di poterLa incontrare le inviamo il nostro più fervido saluto.

Con viva cordialità.

VIVA L'ITALIA REPUBBLICANA
VIVA LA PACE

lì, 29 ottobre 2007

Segue l'elenco delle firme

Associazione famigliari vittime eccidi nazifascisti Marzabotto

www.eccidiomarzabotto.com

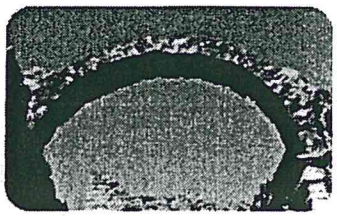

FABBRI ANNA
LORENZINI NERINA
LORENZINI GIANFRANCO
LORENZINI RITA PIA
ELMI PAOLO
ELMI ERSILIA
RIGHI PRIMO
GALANTINI ANNA M.
NANNETTI ANNAROSA
GIOVANNA TONTI
LUCCARINI ELIDE
GANDOLFI RINO
TONDI ANTONIO
MARCHI GIOVANNA
BUGANE' ILIO
ZEBRI BRUNO
PIOVANI LUCIA
CARDI ANNA
FABBRI GIORGIO
FABBRI G. LUCA
FABBRI ARIANNA
PIRETTI GUIDO
SOLDATI BRUNO
LAFFI FERRUCCIO
LAFFI ALBERTINA
STANZANI ANNA

Associazione senza scopo di lucro con finalità di informazione in ordine ad iniziative culturali, di impegno civile e di ogni altra attività o iniziativa di rilievo pubblico che riguardi la memoria dei caduti e ogni attività relativa presso i luoghi degli eccidi.

Contatti: +39 051 931592 | info@eccidiomarzabotto.com

Associazione famigliari vittime eccidi nazifascisti Marzabotto

www.eccidiomarzabotto.com

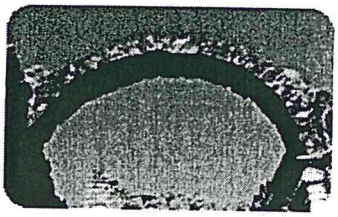

VENTURA VITTORINA Ventura Vittorina
NANNI PIETRO Nanni Pietro
MORETTI LIVIO Moretti Livio
LIPPI ALFONSO Lippi
BENINI ROBERTO Benini Roberto
DANI NOE' Dani Noè
DANI MARIA Dani Maria
PASELLI ARDILIO Paselli Ardilio
BARBIERI ARRIGO Barbieri Arrigo
ASTRALI SALVINA Astrali Salvina
SAMMARCHI LUCIANA Sammarchi Luciano
SAMMARCHI LUISA Sammarchi Luisa
SAMMARCHI MARA Sammarchi Mara
GANDOLFI RINA Gandolfi Rina
PIRETTI FERNANDO Piretti Fernando
MARCHI BRUNA Marchi Bruna
GANDOLFI UGO Gandolfi Ugo
GIANLUCA LUPPARINI Lupparini Gianluca
MARCHI DELIA Marchi Delia
MARCHI LEONORA Marchi Leonora
POSSENTI UMBERTO
Bevilacqua Denis
Bevilacqua LORIS

Associazione senza scopo di lucro con finalità di informazione in ordine ad iniziative culturali, di impegno civile e di ogni altra attività o iniziativa di rilievo pubblico che riguardi la memoria dei caduti e ogni attività relativa presso i luoghi degli eccidi.

Contatti: +39 051 931592 | info@eccidiomarzabotto.com

Associazione famigliari vittime eccidi nazifascisti Marzabotto

www.eccidiomarzabotto.com

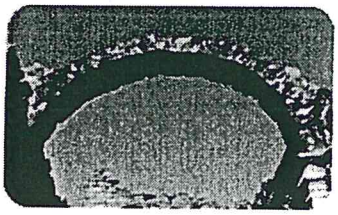

SAMMARCHI GINA
SAMMARCHI GISELLA
SAMMARCHI BRUNA
FRANCESCHINI DOMENICO
JANNETTI Adolfo
ZONELLINI FRANCA
PEDRIALI LUIGI
PEDRIALI PATRIZIA
PIERATELLI ELARA
SANDRI GIORGIO
SANDRI SILVANA
SANDRI EUGENIO
-ELLI MARIALUISA
-ELLI MARCELLO
MASCAGNI DOMENICO
-EONI LEUTIZI FRANCO
EONI LEUTIZI PIETRO
.UCCARINI MARIATERESA
IVIROLI MARIA
LUCCARINI CESARE
ROSTI DONATELLA
BARTOLOTTI STELLA
ROSTI EDMONDA
ANDOLFI IOLANDA
ENTURA FERNANDO

Associazione senza scopo di lucro con finalità di informazione in ordine ad iniziative culturali, di impegno civile e di ogni altra attività o iniziativa di rilievo pubblico che riguardi la memoria dei caduti e ogni attività relativa presso i luoghi degli eccidi.

Contatti: +39 051 931592 | info@eccidiomarzabotto.com

libertàgiustizia

Appello

Giustizia per le stragi nazi-fasciste

totale adesioni: **1415**

data apertura: **23/04/2008**

Hanno firmato:
(vedi elenco)

Signor Presidente della Repubblica,
l'associazione **Libertà e Giustizia,** si rivolge a Lei, con un appello che riguarda la chiusura del tribunale militare di La Spezia, prevista per il 31 luglio prossimo, ma che investe un problema molto più ampio e drammatico, quello cioè di un paese, il nostro, che ha prima nascosto e ora potrebbe chiudere del tutto senza giustizia, il capitolo delle stragi nazi-fasciste in Italia.
Durante l'occupazione tedesca, la popolazione civile diventò un obiettivo esplicito della repressione, bersaglio di una strategia punitiva e di una violenza quotidiana e capillare; il massacro dei civili non fu, quasi mai, un'azione irrazionale e senza senso ma divenne, come sottolineano gli studiosi di queste stragi, "uno strumento di potere, funzionale alla condotta del conflitto ed alla lotta contro i partigiani, ma anche al controllo totalitario della popolazione civile".
Il ritardo con cui si è arrivati alla ricerca della verità sulle stragi nazi-fasciste, una vera e propria "amnistia per occultamento", è materia di discussione; sull'Armadio della Vergogna (centinaia di istruttorie insabbiate negli scaffali della Procura militare di Roma fino al 1994) poi, si è scritto molto. **Dal 2004 ad oggi il Tribunale militare di La Spezia si è pronunciato su otto stragi compiute fra Toscana ed Emilia Romagna, e per altrettante sono ancora in corso le indagini.**
Il 14 aprile scorso, nell'ambito del processo sulla Strage San Terenzo Monti, frazione del comune di Fivizzano, in provincia di Massa, sono stati rinviati a giudizio dal Pm del tribunale militare di La Spezia Marco de Paolis undici ex ufficiali nazisti, con l'accusa di "concorso in violenza con omicidio contro privati nemici, pluriaggravata e continuata". Fra il 19 e il 27 agosto 1944 furono trucidate 350 persone, tra cui donne e bambini, alcuni neonati.
L'apertura del processo è stata fissata per il 4 giugno ma è molto probabile che il procedimento non giunga a conclusione. Infatti la finanziaria 2008 prevede la chiusura, per il 31 di luglio, del Tribunale Militare di La Spezia, con il trasferimento degli atti ai tribunali di Verona e Roma.
Signor Presidente, l'Associazione Libertà e Giustizia, si rivolge dunque a Lei, affinché sia fatto il possibile per arrivare alla conclusione del processo e alla verità dei fatti. Con il trasferimento degli atti, il procedimento penale rischia di concludersi, quando si concluderà, con l'estinzione.
Non possiamo permettere che pagine terribili della storia del nostro Paese, vengano taciute. Per troppi anni in nome della "Ragion di Stato" migliaia di italiani inermi non hanno avuto giustizia e spesso, hanno vissuto in silenzio, come una sorta di 'macchia' da non rivelare, le atrocità subìte.

Con gratitudine,
Libertà e Giustizia

| www.libertaegiustizia.it - disclaimer | realizzato da marassiweb.com e Elma informatica sas|

Camera dei Deputati

Legislatura 17
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERPELLANZA : 2/00504

presentata da **SPERANZA ROBERTO** il **10/04/2014** nella seduta numero **209**

Stato iter : **IN CORSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA	PARTITO DEMOCRATICO	10/04/2014
DE MARIA ANDREA	PARTITO DEMOCRATICO	10/04/2014
MIGLIORE GENNARO	SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	10/04/2014
DI MAIO LUIGI	MOVIMENTO 5 STELLE	10/04/2014
PISICCHIO PINO	MISTO-CENTRO DEMOCRATICO	10/04/2014
SCHIRO' GEA	PER L'ITALIA	10/04/2014
PALESE ROCCO	FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE	10/04/2014
CESARO ANTIMO	SCELTA CIVICA PER L'ITALIA	10/04/2014
SCOPELLITI ROSANNA	NUOVO CENTRODESTRA	10/04/2014
CICU SALVATORE	FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE	10/04/2014
ALLASIA STEFANO	LEGA NORD E AUTONOMIE	10/04/2014
LOCATELLI PIA ELDA	MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)	10/04/2014
ZACCAGNINI ADRIANO	MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO	10/04/2014
GITTI GREGORIO	PER L'ITALIA	10/04/2014
GARAVINI LAURA	PARTITO DEMOCRATICO	10/04/2014
GHIZZONI MANUELA	PARTITO DEMOCRATICO	10/04/2014
GRIBAUDO CHIARA	PARTITO DEMOCRATICO	10/04/2014
PINI GIUDITTA	PARTITO DEMOCRATICO	10/04/2014
FURNARI ALESSANDRO	MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO	10/04/2014
TACCONI ALESSIO	MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO	10/04/2014
VERINI WALTER	PARTITO DEMOCRATICO	10/04/2014

Ministero destinatario :

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELLA DIFESA

Delegato a rispondere : **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** , data delega **10/04/2014**

Delegato a rispondere : **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** , data delega **10/04/2014**

Attuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI , data delega **16/04/2014**

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

SIGLA O DENOMINAZIONE :
L 2003 0107

TESTO ATTO

Atto Camera

Interpellanza 2-00504

presentato da

SPERANZA Roberto

testo di

Giovedì 10 aprile 2014, seduta n. 209

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, per sapere – premesso che:

con la legge n. 107 del 2003 è stata istituita la Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento dei fascicoli, ritrovati nel 1999 a palazzo Cesi, sede della procura generale militare, in quello che è stato chiamato «l'armadio della vergogna», contenenti denunce ed atti relativi a stragi nazifasciste commesse nel corso della 2^{a} guerra mondiale, che hanno causato circa 15.000 vittime;

gli atti della Commissione (audizioni, resoconti stenografici desecretati, elenco delle località e delle vittime, relazioni finali) sono stati raccolti e resi pubblici in quattro volumi editi dalla Camera dei deputati, ad esclusione degli atti su cui la Commissione aveva posto il segreto funzionale, nonché dei documenti formalmente classificati «riservati» o «segreti» dalle autorità di Governo;

tale Commissione ha concluso i suoi lavori nel febbraio del 2006 con la presentazione di due relazioni, una di maggioranza e l'altra di minoranza. Tali relazioni non sono state discusse in Aula. I resoconti delle sedute della Commissione sono stati, di recente, trasferiti su supporto informatico. Restano aperti, invece, i profili relativi all'ampia documentazione raccolta, che non è stata ancora resa pubblica e consultabile nella sua interezza. Da quanto risulta, nessuno dei documenti tuttora soggetti a classifica è sottoposto a segreto funzionale rispetto al quale è possibile esercitare, da parte della Presidente della Camera, un potere di declassificazione. Gli atti tuttora soggetti al vincolo di segreto o di riservato sono atti infatti pervenuti con detta classifica alla Commissione di inchiesta da parte di diverse autorità. A questo riguardo, risulta essere stata avviata da parte della Presidenza della Camera la procedura di interpello delle autorità responsabili della formazione dei documenti per verificare se permangano i vincoli originariamente apposti. Ciò al fine di una rapida adozione degli opportuni provvedimenti affinché tutto il materiale, anche documentale, sia consultabile liberamente da parte di ricercatori, studiosi ed esperti, al fine di pervenire ad una piena chiarezza su tutti gli aspetti di quanto avvenuto. Resta peraltro ancora irrisolto il problema tempestivamente sollevato dalla Presidenza della Camera circa la permanenza o meno dei vincoli residui;

il lungo tempo trascorso dai tragici avvenimenti bellici consente una riflessione obiettiva, non emotiva, sulle stragi del 1943-1945;

il dovere della memoria è imposto dall'esigenza di chiudere la vicenda delle stragi con l'attenzione che esse meritano, con l'accertamento della verità e col risarcimento, almeno morale, ai pochissimi superstiti ed ai loro familiari e con adeguate «riparazioni»; per altro verso, la memoria ragionata delle stragi è indispensabile oggi, in un contesto in cui i rigurgiti neofascisti in tutta Europa

trovano il proprio humus nell'ambiguo e pericoloso revisionismo storiografico, che da decenni ormai viene ad evidenziarsi sempre di più, sino a posizioni di vero e proprio negazionismo;

il ripetersi, in Italia come in Europa, di manifestazioni che rievocano un passato davvero tragico, rende necessario rafforzare la conoscenza dei fatti e delle aberrazioni e nefandezze compiute dagli eserciti occupanti, in modo da creare gli antidoti necessari perché fatti del genere non accadano mai più;

insomma, occorre chiudere definitivamente, ma con giustizia e dignità, una pagina tremenda della storia del Paese. Ciò non per spirito vendicativo ma anzi nello spirito di collaborazione già in essere fra Italia e Germania per il chiarimento e la condanna unanime delle atrocità compiute in danno dei diritti umani, così come ribadito anche certamente dal Presidente Napolitano e dal Presidente Gauck in visita ufficiale a S. Anna di Stazzema, nel mese di marzo 2013; visita nel corso della quale il Presidente tedesco ha avuto modo di sottolineare, significativamente, come «la conciliazione non può essere oblio»;

con la sentenza del 3 febbraio 2012 la Corte internazionale di giustizia dell'Aja ha accolto il ricorso della Germania contro le sentenze dei tribunali militari italiani, che condannavano la Repubblica Federale di Germania – come responsabile civile – a risarcire le vittime delle stragi e gli altri danni cagionati. La motivazione dei giudici dell'Aja è basata sul principio di diritto internazionale consuetudinario per cui uno Stato sovrano non può essere soggetto alla giurisdizione di un tribunale straniero, senza possibilità di deroghe. Tesi che, in concreto, finisce, ad avviso degli interpellanti, per equiparare quelli che vanno intesi a tutti gli effetti come «crimini contro l'umanità» a mere azioni belliche. Questi eventi, invece, vanno ben al di là delle atrocità connaturate ad ogni guerra e, dunque, dovrebbero essere perseguibili sempre ed ovunque;

in ogni caso, la sentenza della Corte dell'Aja ha lasciato aperta la via delle intese tra Stati, per addivenire a forme adeguate di risarcimento e/o di riparazione;

vi sono stati contatti e colloqui tra il Ministero degli affari esteri italiano e quello della Germania federale; è stata istituita una Commissione di storici italo-tedeschi, che ha depositato la sua relazione conclusiva circa un anno fa, formulando anche una serie di «raccomandazioni» perché si realizzino gli obiettivi della verità e della giustizia;

in questo contesto ed a seguito di vari incontri di diverse associazioni e dell'ANPI col Ministro degli affari esteri, si sono definite proposte concrete, che il Ministero ha esaminato e trasmesso al corrispondente Ministro della Repubblica federale di Germania. Di recente, quest'ultima si è orientata a dare avvio al finanziamento di alcuni progetti. Uno di questi (predisposto da ANPI e ISMLI, per la creazione di un atlante delle stragi), sta partendo in questo periodo. Ma è certo che occorreranno interventi molto più importanti e complessi, se si vuole davvero creare un «clima» rispondente alle esigenze di verità e giustizia;

bisognerà dunque ottenere che altri progetti vengano presi in considerazione ed attuati, così come altre forme di risarcimento e/o di riparazione; e su questo piano sarà molto importante l'impegno del Ministro degli affari esteri e dello stesso Governo italiano;

è fondamentale inoltre, ai fini della verità e della giustizia, che si possano eseguire, anche in Germania, le sentenze emesse dai tribunali militari di La Spezia, Verona e Roma, nei confronti di cittadini tedeschi. Da un carteggio svoltosi di recente tra l'ANPI nazionale e il Ministro della giustizia

risulterebbe che, in pratica, l'esecuzione delle pene non sia stata mai ottenuta, mentre poco si conosce circa l'esecuzione delle sentenze per quanto riguarda le statuizioni civili;

è evidente, peraltro, che non è possibile occuparsi solo delle responsabilità altrui, e dunque la ricerca della verità e l'assunzione delle responsabilità debbono riguardare anche le istituzioni italiane;

è certo che l'occultamento dei fascicoli di cui si è detto, ha reso praticamente impossibile il tempestivo avvio di numerosissimi procedimenti penali e che il decorso del tempo ha ostacolato e reso impervie anche le istruttorie e i dibattimenti che si sono potuti svolgere a tanti anni di distanza;

su questo terreno non si è fatta ancora luce, né sui fatti né sulle responsabilità, restando peraltro già evidente che fatti così gravi di occultamento di centinaia di fascicoli non possono essere ascritti solo a negligenze individuali. Ed è per questo che occorre, finalmente, un'approfondita discussione in sede parlamentare su quanto accertato dalla Commissione di inchiesta e da altri atti e documenti acquisiti in varie sedi. È assolutamente certo che non potrà parlarsi di giustizia né di verità, se anche da parte dello Stato italiano non ci sarà un'aperta e chiara assunzione di responsabilità, che valga anche come, sia pur tardiva, riparazione –:

se non ritenga opportuno adoperarsi per assicurare l'esecuzione, anche in Germania, sotto il profilo penale e civile, delle sentenze emesse dai tribunali italiani in relazione alle stragi del 1943-1945;

se non ritenga opportuno attivarsi con la Repubblica federale della Germania perché ai primi atti di riparazione facciano seguito forme concrete e consistenti di risarcimento e/o di riparazione, secondo le richieste formulate da molte associazioni e dall'ANPI e depositate al Ministero degli affari esteri;

se intenda appoggiare e sostenere, per quanto di competenza, l'attuazione dei progetti recepiti, in tutto o in parte, dalla Repubblica federale di Germania, mediante concreto appoggio – ove richiesto – agli organismi, enti ed associazioni competenti;

se non intenda, nell'ambito delle proprie competenze, attivare tutti i mezzi e gli strumenti, anche normativi, necessari per rendere accessibili gli atti ed i documenti acquisiti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sull'occultamento di fascicoli, eliminando ogni secretazione residua e facilitando la conoscenza e lo studio del materiale raccolto, anche al fine di accertare definitivamente tutte le cause effettive dell'occultamento dei fascicoli, con le relative responsabilità ed effetti e se non ritenga opportuno, alla luce di tutto quanto premesso, compiere un atto di assunzione di responsabilità che funga anche come atto di riparazione morale nei confronti delle vittime e dei loro familiari, per quanto riguarda il ruolo italiano nelle stragi nazifasciste del 1943-1945, e per ciò che attiene ai ritardi ed alle omissioni che tanto hanno pesato sull'accertamento della verità;

quali iniziative intenda, inoltre, adottare al fine di facilitare, sostenere e promuovere studi e ricerche storiche, anche a livello territoriale, in merito ai tragici effetti delle stragi, contribuendo così non solo all'accertamento della verità, ma anche alla diffusa conoscenza dei fatti, ai fini di una efficace prevenzione per il futuro e della formazione di una vera memoria collettiva e se non ritenga opportuno presentare al Parlamento una relazione in merito all'impatto e all'efficacia delle misure adottate e agli eventuali risultati conseguiti.

(2-00504) «Speranza, Villecco Calipari, De Maria, Migliore, Luigi Di Maio, Pisicchio, Schirò, Palese, Antimo Cesaro, Scopelliti, Cicu, Allasia, Locatelli, Zaccagnini, Gitti, Garavini, Ghizzoni, Gribaudo, Giuditta Pini, Furnari, Tacconi, Verini».

Parlamento Italiano

Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti

XIV legislatura

Nota introduttiva
Composizione della Commissione

Fonti

Legge istitutiva e legge di proroga
Regolamento interno
Delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti

Attività della Commissione

Convocazioni
Resoconti
Documenti approvati
Atti e Convegni

http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenbic/57/2003/1204/s020.htm
http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenbic/57/2003/1211/s030.htm
http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenbic/57/2004/0129/s020.htm
http://www.camera.it/_bicamerali/leg14/crimini/home.htm

Seduta del 4/12/2003

Audizione del procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma, dottor Antonino Intelisano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma, dottor Antonino Intelisano.
Ricordo che, come convenuto nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 27 novembre 2003, nella seduta odierna avrà luogo solamente la relazione del dottor Intelisano. I componenti la Commissione potranno porre quesiti al dottor Intelisano nel corso della prossima seduta che avrà luogo giovedì 11 dicembre.
Do la parola al dottor Intelisano per lo svolgimento della relazione, ringraziandolo per la cortesia e la collaborazione.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.* Grazie, signor presidente. Nella relazione mi atterrò ad un criterio prevalentemente cronologico, riferendo circa gli atti iniziali della vicenda di cui si occupa la Commissione.
Nella primavera del 1994 stavo svolgendo le indagini preliminari relative al caso Priebke. Nel corso di un servizio giornalistico trasmesso negli Stati Uniti, una televisione privata comunicò di aver rintracciato in Argentina un ex ufficiale delle SS che aveva prestato servizio a Roma ed era rimasto coinvolto nell'eccidio delle Fosse Ardeatine.
Appresa la notizia mi sono attivato per acquisire ulteriori elementi, anche perché per motivi di carattere generazionale sull'episodio non sapevo molto più di quello che conosce un italiano medio. Dalla riapertura del caso, a seguito di questa notizia giornalistica, era scaturita l'indagine nei confronti dell'ex ufficiale tedesco Priebke, la cui posizione era stata stralciata dal procedimento originario – che aveva come protagonista il tenente colonnello delle SS Erbert Kappler – perché non si sapeva se fosse ancora in vita. In effetti il procedimento, originariamente, era stato aperto – sulla base del codice di procedura penale allora vigente, quello cioè del 1930 – nei confronti di Erbert Kappler più altri, tra cui Erich Priebke. Il processo conclusosi con la condanna all'ergastolo era stato celebrato solo nei

confronti del Kappler che, a suo tempo, era stato consegnato dalle autorità alleate all'Italia ed era rimasto recluso nel carcere militare di Gaeta.
Avevo necessità di approfondire determinate tematiche, perché nel fascicolo ampiamente utilizzato nell'ambito del procedimento contro il Priebke – applicando le regole dell'utilizzazione degli atti previste anche dal nuovo codice di procedura penale – non avevo trovato alcuni atti, nonostante fossero indicati nell'indice. Prefigurando un'aspra battaglia procedurale ai fini dell'estradizione volevo appurare se copia di questi atti fosse altrove
Nel codice penale militare di guerra, la perseguibilità di determinati reati è soggetta ad una condizione particolare di procedibilità: l'articolo 248 prevede l'azione penale contro comandanti in guerra o contro colpevoli di reati contro le leggi e gli usi della guerra, stabilendo che l'azione penale contro comandanti per atti commessi nell'esercizio del comando durante lo stato di guerra non può essere iniziata dopo la cessazione dello stato di guerra, se non a richiesta del ministro da cui il comandante dipendeva. Questa regola si può applicare, in analogia, in relazione all'articolo 13 del codice penale militare di guerra in ordine – questa era l'ipotesi da me coltivata – al caso di cui mi occupavo.
Ancora. L'articolo 249 prevede che per i reati contro la legge e gli usi della guerra, per i quali il Priebke era chiamato a rispondere, commessi sul territorio dello Stato italiano a danno di qualunque persona ovvero all'estero a danno delle Forze armate dello Stato italiano o degli appartenenti ad esse, da militari o da altre persone appartenenti alle forze armate nemiche, l'azione penale può promuoversi o proseguirsi ancorché per gli stessi reati sia già intervenuta sentenza di un giudice straniero, salvo quanto dispongono le convenzioni internazionali.
Sapevo che presso la procura generale militare (del tribunale supremo militare prima, e poi, dopo la riforma del 1981, alla procura generale militare presso la Corte di cassazione) doveva esserci un carteggio quanto meno di carattere generale sui crimini di guerra. Lo sapevo perché in quel carteggio era finita la corrispondenza di carattere generale successiva all'evasione del tenente colonnello Kappler nella seconda metà degli anni settanta; in quel carteggio c'era anche la pratica circa i rapporti con l'Austria per la concessione della grazia al maggiore Reder, condannato per l'eccidio di Marzabotto. Non solo, nei giorni in cui si era sviluppato un notevole clamore di stampa sulla riapertura del procedimento per l'eccidio delle Fosse Ardeatine, avevo ricevuto la visita di una giovane ricercatrice, la quale mi aveva fatto vedere delle carte riguardanti una corrispondenza di carattere

generale sui crimini di guerra. Di persona avevo accertato che nell'archivio generale dello Stato, alla voce «crimini di guerra-fondo Presidenza del Consiglio» c'era una corrispondenza abbastanza interessante in materia.
Feci una telefonata ai due uffici che ritenevo competenti al rilascio dell'autorizzazione per accedere all'archivio di cui ho parlato: lo dico perché mentre prima c'era solo una procura generale militare, successivamente alla riforma dell'ordinamento giudiziario militare con la legge n. 180 del 1981, le procure sovraordinate sono diventate due, l'una presso la corte militare d'appello, l'altra presso la procura generale militare. Dopo vari tentativi, ho scritto la lettera formale del 30 giugno 1994 ai due procuratori generali specificando che: «Nell'ambito degli adempimenti curati da questo ufficio in relazione alla richiesta di estradizione dell'ex capitano delle SS germaniche Erich Priebke, attualmente all'esame dell'autorità giudiziaria della Repubblica Argentina, e in relazione alle indagini preliminari relative ad attività precedenti e successive all'eccidio delle Fosse Ardeatine, è emersa la necessità di prendere visione del carteggio già esistente negli archivi della Procura generale militare presso il Tribunale supremo militare relativo a crimini di guerra commessi durante il secondo conflitto mondiale. In ordine a quanto precede si prega di volere autorizzare lo scrivente, per la parte di competenza, a prendere visione degli atti in argomento per quanto di eventuale interesse funzionale».
Passato un po' di tempo, ci fu la notizia della scoperta dell'archivio contenente i fascicoli – che non avevano avuto un seguito giudiziario –, oggetto dei lavori di questa Commissione.
Andando alla ricerca di carte di valenza specifica dal punto di vista processuale, non avrei mai immaginato di trovare una tale quantità di documenti provvisoriamente archiviati nell'armadio secondo modalità che saranno oggetto di ulteriori precisazioni.
Il seguito della vicenda non è di mia competenza, essendo stato oggetto dei lavori di una mini-commissione costituita presso palazzo Cesi – lo stabile in cui hanno sede i due uffici da me interessati –, dalla cui attività è emersa oltre all'esistenza dei fascicoli anche la loro distribuzione successiva, cioè le procure militari competenti per territorio. Ho voluto precisare questo perché per il seguito devo necessariamente rifarmi alla ricostruzione compiuta dal Consiglio della magistratura militare, che è l'organo di autogoverno della magistratura militare, in affinità al Consiglio superiore della magistratura.
La ricostruzione tiene conto volutamente e pedissequamente della deliberazione adottata dal Consiglio della magistratura militare.

La delibera era stata attivata dalla richiesta di due magistrati di sapere se alcune notizie di stampa fossero veritiere e, in caso affermativo, se il Consiglio ritenesse di adottare determinazioni al riguardo. Di questo *incipit* dà contezza il Consiglio della magistratura militare nella delibera approvata il 23 marzo 1999, allorché con nota in data 19 marzo 1996 il magistrato militare dottor Antonio Sabino, all'epoca componente del Consiglio, segnalava che secondo un servizio de *l'Espresso* in edicola «una gran quantità di procedimenti penali relativi a gravi reati commessi in Italia dalle truppe germaniche nel corso del secondo conflitto mondiale sarebbero stati trattenuti presso vari uffici giudiziari militari nella posizione di archiviazione provvisoria, o comunque non avrebbero seguito il regolare corso per l'identificazione dei responsabili. In alcuni casi […] si sarebbe proceduto all'archiviazione nonostante l'identità ed anche la residenza degli attori di siffatti crimini risultasse già dagli atti […]». Concludeva con la richiesta di approfonditi accertamenti «allo scopo di verificare l'eventuale coinvolgimento nella vicenda di magistrati militari ancora in servizio».

Con nota in data 15 aprile 1996 il magistrato militare dottor Sergio Dini, sostituto procuratore presso il tribunale militare di Padova, denunciava al Consiglio che a partire dal novembre 1994 erano cominciati a giungere alla procura, provenienti dalla Procura generale presso la Corte militare d'appello, dei fascicoli processuali, che nell'aprile 1996 avevano raggiunto il numero di sessanta circa, concernenti episodi verificatisi nel corso della seconda guerra mondiale in Italia, tra i quali «numerosi quelli in cui vi sono indicazioni nominative precise circa i soggetti ritenuti responsabili degli episodi criminosi».

Analogo flusso di incarti processuali si era verificato in direzione di altre procure militari. Il dottor Dini segnalava, inoltre, che nei fascicoli figurava il provvedimento di archiviazione provvisoria del procuratore generale militare presso il tribunale supremo militare. Gli incartamenti, in molti casi, comprendevano verbali di informazioni raccolte da commissioni anglo-americane di inchiesta sui crimini di guerra, atti che non erano nemmeno stati tradotti.

Il magistrato manifestava, infine, disagio e perplessità in ordine al «significato e produttività di notizie giudiziarie concernenti episodi così remoti nel tempo» e chiedeva un'indagine conoscitiva volta a stabilire l'entità del fenomeno e le ragioni e le responsabilità dell'impropria giacenza in archivio per circa mezzo secolo, nonché le modalità della riesumazione e della recente trasmissione dei fascicoli alle procure militari.

In effetti, che cosa si era verificato? Che la mini-commissione alla quale ho fatto poco prima riferimento aveva proceduto ad una disaggregazione dei fascicoli rinvenuti destinandoli alle procure competenti.
Personalmente, come procura di Roma, avevo avuto 129 fascicoli. Altri erano stati distribuiti alle altre procure militari. Più in là, proseguendo nella lettura della ricostruzione che ne ha fatto l'organo di autogoverno, troveremo il numero esatto dei fascicoli destinati alle singole procure.
A seguito di queste denunce, il consiglio, con delibera del 7 maggio 1996, istituiva un'apposita commissione, in base all'articolo 30 del regolamento interno, con il compito di stabilire «le dimensioni, le cause e le modalità del fenomeno». L'indagine, dopo l'insediamento del nuovo consiglio in data 31 luglio 1997, veniva assegnata alla commissione affari generali dello stesso organo di autogoverno. Questa attività si era estrinsecata anche con audizioni dei magistrati che potevano conoscere qualche dettaglio (io stesso ero stato chiamato a riferire in ordine alle prime richieste e ai motivi che le avevano determinate). Il consiglio aveva anche proceduto alla consultazione di atti presso gli archivi del Ministero della difesa nel carteggio e nei faldoni riguardanti la repressione dei crimini di guerra. Lamentava incidentalmente il consiglio che non aveva avuto opportunità di conoscere per tempo molte carte perché si era dato corso ad una defatigante e laboriosa procedura di declassificazione degli atti, poiché essi originariamente erano coperti da classifica di riservatezza.
Fatta questa introduzione di carattere generale, la ricostruzione della vicenda, anche nei profili cronologici più esatti, veniva così riassunta dall'organo di autogoverno.
Nell'estate del 1994, cioè successivamente all'invio della mia richiesta formale della quale ho dato poco fa contezza, in un locale di palazzo Cesi, in via degli Acquasparta 2, in Roma, sede degli uffici giudiziari miliari di appello, veniva rinvenuto un vero e proprio archivio di atti relativi a crimini di guerra del periodo 1943-1945. Il carteggio era suddiviso in fascicoli a loro volta raccolti in faldoni. Nello stesso ambito venivano alla luce anche un registro generale con i dati identificativi dei vari fascicoli e la corrispondente rubrica nominativa.
Presso la sede degli uffici giudiziari di palazzo Cesi, in effetti, c'era, oltre ai carteggi dei quali ci stiamo occupando, l'archivio dei tribunali militari di guerra soppressi. In passato c'era stato anche l'archivio del tribunale speciale per la difesa dello Stato, non perché ci fosse qualche connessione specifica con l'attività della giustizia militare, ma solo perché, con la sop-

pressione del tribunale speciale per la difesa dello Stato, non sapendo dove mandare queste carte, per una scelta che all'epoca fu fatta, venne indicato l'archivio dei tribunali militari di guerra soppressi. Quindi, vi era una gran quantità di carte negli scantinati o comunque nell'edificio di palazzo Cesi.
Prosegue ancora il Consiglio: ad un primo sommario esame, ci si era resi conto che il materiale rinvenuto era piuttosto scottante, in quanto in gran parte costituito da denunce e atti di indagine di organi di polizia italiani e di commissioni d'inchiesta anglo-americane sui crimini di guerra. La documentazione risultava raccolta e trattenuta in un archivio, invece di essere stata a suo tempo inviata ai magistrati competenti per le opportune iniziative e l'esercizio dell'azione penale.
Il locale dell'importante ritrovamento era tra quelli di pertinenza della procura generale presso la corte militare di appello, a seguito della nuova organizzazione che si era venuta a determinare con la legge n. 180 del 7 maggio 1981, perché, come accennavo prima, originariamente la procura generale militare era unica ed era presso il tribunale supremo militare, che poi di fatto venne soppresso in seguito alla riforma dell'ordinamento giudiziario militare nel 1981.
La documentazione che era raccolta presso quell'ufficio, così come ricorda anche il consiglio della magistratura militare, era stata presa in esame per iniziativa congiunta dei procuratori generali militari, da quella mini-commissione più volte da me evocata, formata da esponenti dei due
uffici con il compito di fare una ricognizione del materiale rinvenuto e di individuare i provvedimenti da adottare.
Prosegue il Consiglio della magistratura militare: la scoperta nel 1994 dell'archivio e del suo imbarazzante contenuto non è stata il frutto di pura casualità e tuttavia le modalità dell'evento indicano come non vi sia stata da parte di alcuno una ricerca consapevole di quanto si sarebbe poi trovato, bensì soltanto di un carteggio che più genericamente poteva riguardare i reati di quel periodo. Qui il Consiglio si rifà a quella che è stata l'esposizione introduttiva di chi vi parla e cioè i motivi che mi avevano spinto a consultare un carteggio di carattere generale che sapevo esserci perché alla fine degli anni settanta, giovane magistrato, mi ero occupato della pratica di estradizione di Kappler dalla Germania in Italia dopo la sua fuga dall'ospedale militare Celio. Più esattamente ero stato comandato in missione alla procura della Repubblica di Luneburg, nella Bassa Sassonia, per istruire le prime fasi relative alla richiesta di collaborazione giudiziaria con la Repubblica tedesca; quindi sapevo che un carteggio di carattere generale

doveva esserci, perché quantomeno conteneva le relazioni e gli atti riguardanti quella vicenda.
In riscontro alla richiesta di chi vi parla – dice il consiglio – ma anche per un moto di curiosità generato dall'attualità del problema dei crimini di guerra in relazione al procedimento Priebke, il procuratore generale militare presso la corte militare d'appello interpellava il dirigente della cancelleria sull'esistenza nell'ambito dell'ufficio di un carteggio del genere. Ne aveva risposta negativa. Ma il dirigente della cancelleria aggiungeva che circa vent'anni prima, periodo in cui prestava servizio nella cancelleria della procura generale presso il tribunale supremo militare, un carteggio del genere lo aveva notato in un locale adibito ad archivio al piano terra del palazzo Cesi. Si decideva allora di chiedere alla prima occasione più probanti informazioni al dottor Florio Roselli, magistrato militare in pensione sicuro conoscitore degli archivi del palazzo, in quanto aveva riordinato e curato la pubblicazione degli atti del tribunale speciale per la difesa dello Stato, atti che sono stati pubblicati – aggiungo – a cura del Ministero della difesa e che oggi, per una precisa legge che ha disposto al riguardo abbreviando i termini della pubblicazione degli atti giudiziari, si trovano integralmente nell'archivio centrale dello Stato.
In effetti – prosegue il Consiglio – in tal modo si acquisivano le indicazioni che portavano a stabilire l'ubicazione del carteggio che si cercava. Immediatamente, il 24 giugno, veniva interessato al problema anche il procuratore generale presso la corte militare di appello, oltre al procuratore generale militare presso la corte di cassazione. I lavori della mini-commissione iniziavano il 7 novembre 1994 e si concludevano il 26 maggio 1995. Solo a partire da quella data avveniva l'instradamento dei fascicoli alle varie procure competenti.
Prosegue il Consiglio: numerosi incartamenti dell'archivio contenevano corrispondenza di ufficio che non si riferiva specificamente a fatti di reato; altri numerosissimi risultavano invece atti da inviare alle competenti procure militari, in quanto contenenti denunce per crimini di guerra anche di rilevante gravità, risalenti al periodo 1943-1945. Peraltro solamente alcuni tra questi si riferivano a fatti per cui in passato già erano state adottate le opportune iniziative e si era giunti alla sentenza conclusiva del procedimento (ricordo incidentalmente che nel registro generale di quei procedimenti in effetti il primo era quello per le Fosse Ardeatine).
Un terzo circa degli incartamenti da trasmettere risultava piuttosto corposo in quanto la notizia di reato era corredata di accurati atti di indagine di

organi di polizia italiana o di commissioni alleate anglo-americane, verbali questi ultimi di cui non esisteva la traduzione in italiano. Un altro terzo era costituito dalla denuncia, con qualche verbale di informazioni testimoniali. I rimanenti atti si componevano infine della sola denuncia di reato nella quasi totalità dei casi ben circostanziata.
In definitiva, i carteggi, i fascicoli che sono stati rinvenuti ammontano a 695: 2 vennero inviati per competenza territoriale alla procura militare di Palermo; 4 a Bari; 32 a Napoli; 129 alla procura di Roma; 214 a La Spezia; 108 a Verona; 119 a Torino; 87 a Padova. Quindi, prevalentemente, come numero, i fascicoli si riferivano ad episodi criminosi commessi nell'Italia centrale e settentrionale, dopo le note vicende dell'8 settembre. Tra questi, 280 circa erano stati rubricati quali procedimenti nei confronti di ignoti militari tedeschi, oppure ignoti fascisti, oppure ignoti della guardia nazionale repubblicana; gli altri 415 carteggi invece nei confronti di militari identificati, perlopiù appartenenti alle forze armate germaniche, oppure alla milizia della Repubblica sociale italiana. In gran parte dei casi, i fatti denunciati sono crimini di guerra, più particolarmente reati anche a danno di persone estranee ai combattimenti – come nel caso dell'eccidio delle Fosse Ardeatine – con prevalenza di maltrattamenti, violenze e omicidi come configurati dall'articolo 185 del codice penale militare di guerra, articolo che richiama i reati contro le convenzioni e gli usi della guerra. Tra questi, eccidi noti alle cronache di quel tragico periodo ed ancora presenti alla memoria dei superstiti e nelle lapidi commemorative erette nelle piazze del nostro paese.
Le denunce, i rapporti di polizia giudiziaria e le inchieste di questi e degli organi delle forze armate alleate vennero compiuti in tempi vicini ai fatti criminosi e quindi nell'immediato dopoguerra, o addirittura nel corso della guerra. Tuttavia – rileva il consiglio – negli incartamenti giunti alle procure esiste un'apparente giustificazione del trattenimento degli atti in un archivio, perché in effetti in ogni fascicolo compare il già citato provvedimento di archiviazione provvisoria della procura generale militare della Repubblica, ufficio procedimenti contro criminali di guerra tedeschi, sottoscritto dal titolare *pro-tempore* di quell'ufficio, del seguente tenore: «Letti gli atti relativi ai fatti di cui tratta il fascicolo n. … dell'ufficio sopra indicato, poiché nonostante il lungo tempo trascorso dalla data del fatto anzidetto non si sono avute notizie utili per l'identificazione dei loro autori e per l'accertamento delle responsabilità, ordina la provvisoria archiviazione degli atti. Naturalmente, nel caso in cui l'autore del reato non era senza nome, la motivazione viene opportunamente diversificata con un semplice tratto di

penna sul testo ciclostilato. Le archiviazioni a *cliché* figurano tutte disposte il 14 gennaio 1960».
Rileva ancora il Consiglio: «Dal registro che reca il titolo di ruolo generale dei procedimenti contro criminali di guerra tedeschi ritrovato nello stesso ambito insieme alla corrispondente rubrica nominativa, si desumono i dati riguardanti fascicoli inviati alle procure militari negli anni 1994-1996» (quella massa di fascicoli, per un numero complessivo di 695, poi ripartiti come abbiamo in precedenza indicato) «ma non solamente di questi, in quanto le notizie di reato registrate sono ben 2.274, dall'eccidio delle Fosse Ardeatine, annotato come numero 1, ad un fatto di maltrattamenti attribuito a tal Hagemann Joachim annotato con il numero 2.274. Vi figurano le indicazioni sull'autore del reato, la persona offesa, l'organo pubblico o il privato denunciante, come avveniva con il registro generale di una qualsiasi procura della Repubblica».
Nota ancora l'organo di autogoverno: «Come riportato sullo stesso registro, non tutti questi incartamenti sono stati trattenuti fino al 1994-1996. Innanzitutto i fascicoli riguardanti reati non militari, in numero di circa 260, erano stati trasmessi senza ritardo per competenza all'autorità giudiziaria ordinaria. Nello stesso periodo, cioè nell'immediato dopoguerra, alcuni fascicoli, non più di 20, risultano regolarmente inviati alle competenti procure militari. Alle medesime, poi, con provvedimenti del periodo compreso fra il 1965 e 1968, e quindi successivamente alla provvisoria archiviazione disposta nel 1960, erano stati trasmessi circa 1.250-1.300 fascicoli i quali, nessuno escluso, non comprendono – così rileva il Consiglio – indicazioni sugli autori del reato e corrispondono pertanto a procedimenti contro ignoti».
Pertanto l'organo di autogoverno argomenta: «Solo i rimanenti fascicoli ancora nei confronti di ignoti, in numero di 280 ma anche riguardanti militari tedeschi identificati, questi ultimi in numero di 415, sono quelli dalla cui trasmissione, nel 1994-1996, ha preso l'avvio l'inchiesta di questo Consiglio. Per circa 15 di questi ultimi è annotata la trasmissione alle procure militari in più periodi» (immediato dopoguerra, anni compresi tra 1965 e 1968, anni compresi tra 1994 e 1996) come già rilevato dalla «minicommissione» mista alla quale abbiamo già in precedenza accennato. «Se non si tratta di errore materiale – rileva il Consiglio nelle annotazioni – il fatto può attribuirsi all'esistenza in archivio di più copie della medesima denuncia, a qualche disguido nella custodia del carteggio, eccetera, ma, particolare più significativo, risultano inviati alle procure militari negli anni compresi tra il 1994 e il 1996, e quindi soltanto a seguito dello scioglimento dell'archivio,

anche alcuni fascicoli riguardanti persone o fatti per i quali in precedenza già si era celebrato il dibattimento dinanzi al giudice militare».
Segue un'articolata ricostruzione del contesto ordinativo, organizzativo ed ordinamentale relativo alla vicenda di interesse. Nel periodo sino all'immediato dopoguerra, in cui le denunce ed i rapporti per i crimini di guerra affluivano alla procura generale militare presso il tribunale supremo militare, e negli anni successivi in cui questo carteggio è stato dalla stessa trattenuto invece di essere trasmesso alle procure militari, ed in realtà fino alla riforma del 1981, l'ordinamento della giustizia militare stabiliva la dipendenza dei magistrati requirenti ed anche giudicanti dal procuratore generale militare, che provvedeva su promozioni, conferimenti di funzioni, trasferimenti ed in materia disciplinare. In una parola, la giustizia militare era grosso modo organizzata come qualsiasi altro corpo tecnico di carattere militare, anche se avente *status* civile.
Il procuratore generale, a sua volta, era nominato dal Consiglio dei ministri, come un qualsiasi alto funzionario dello Stato, che lo poteva scegliere anche da apparati diversi dalla magistratura militare; il che del resto è avvenuto per il dottor Umberto Borsari, procuratore generale militare dal 1944 al 1954, proveniente dalla magistratura ordinaria. A questa struttura di tipo gerarchico non corrispondevano tuttavia speciali norme di procedura penale che al capo del pubblico ministero militare – come testualmente il procuratore generale militare veniva definito dall'articolo 50 del regio decreto 1022 del 1941, che approvò l'ordinamento giudiziario militare – attribuissero particolari poteri in tema di esercizio dell'azione penale. Anzi, rileva il Consiglio, nel procedimento penale militare il procuratore generale militare altro non era che il titolare dell'ufficio requirente presso il giudice di legittimità, che allora era il tribunale supremo militare. Pertanto, anche a prescindere dall'improponibilità di una sua competenza esclusiva in ordine all'esercizio dell'azione penale, non gli erano nemmeno attribuiti i poteri di un procuratore generale presso il giudice di appello, nel codice Rocco più ampi di quelli attuali, quindi non aveva poteri di avocazione delle indagini e dell'esercizio dell'azione penale né, prima che nel settembre 1944 questa competenza fosse attribuita al giudice istruttore, di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
Questa ricostruzione ovviamente serve al Consiglio per inferire conclusioni che vedremo più in dettaglio relativamente all'abnormità di quell'archiviazione provvisoria che aveva rappresentato il timbro di chiusura per il congelamento dei 654 fascicoli rinvenuti negli archivi di palazzo Cesi.

Ecco quindi le prime conclusioni del Consiglio: «Ne deriva che il trattenimento presso la procura generale militare dei rapporti e delle denunce che vi erano arrivate provenienti da tutta Italia» – fenomeno che quindi ha riguardato circa duemila fascicoli: 1.250-1.300 trasmessi dalle procure militari negli anni compresi tra il 1966 e il 1968 e i rimanenti soltanto nel 1994-1996 – «non è stata semplice conseguenza di decisioni non condivisibili o inopportune, bensì, più particolarmente, il frutto di un insieme di determinazioni radicalmente contrarie alla legge adottate da un organo privo di ogni competenza in materia, che hanno sistematicamente sottratto gli atti al pubblico ministero competente, e perciò impedito qualsiasi iniziativa di indagine e di esercizio dell'azione penale. Dunque, la grave violazione della legalità, sia pure con conseguenze ormai irreparabili e di ampia portata sul funzionamento dell'intera giustizia militare nel secondo dopoguerra, non può essere attribuita agli uffici giudiziari militari o alle procure militari generali bensì solamente alla procura generale presso il tribunale supremo militare, il solo ufficio responsabile, senza possibilità di controllo da parte di altri organi giudiziari, dell'indebito trattenimento dei fascicoli sui crimini di guerra».

Le proposizioni che seguono sono un riepilogo delle varie fasi relative a questa vicenda sin dal momento in cui si ritenne di costituire un ufficio centrale per i crimini di guerra, la cui esistenza, peraltro, anche se non formalmente prevista dal codice, poteva avere qualche utilità in un momento in cui c'erano effettivamente situazioni difficili dal punto di vista delle comunicazioni, da quello dei rapporti con le forze alleate e delle collaborazioni tra le varie autorità giudiziarie. Sotto questo profilo il Consiglio dice che l'illegalità ha avuto inizio negli anni dell'immediato dopoguerra, mentre titolare dell'ufficio era il dottor Umberto Borsari, quando già si sarebbe dovuta adottare per i crimini di guerra la decisione di inviare gli atti alle procure militari secondo i normali criteri di competenza territoriale. L'illegalità è proseguita negli anni successivi in cui già era terminato l'afflusso di denunce ed anche dopo il 1954, anno in cui la titolarità dell'ufficio è passata al dottor Arrigo Mirabella. In questo contesto di pregressa e persistente violazione della legge, perdono autonomo rilievo gli stessi provvedimenti di provvisoria archiviazione adottati il 14 gennaio 1960 dal dottor Enrico Santacroce, subentrato al dottor Mirabella nel 1958. Del resto, per quanto si è già detto, si tratta di decisioni del tutto inidonee a produrre un qualsiasi effetto giuridico nel procedimento e dunque con conseguenze soltanto interne all'organizzazione dell'ufficio. Importa – dice il Consiglio

– rilevare invece il dato sostanziale, quello della conferma dell'illegalità anche nel lungo periodo, che si sarebbe concluso nel 1974, di titolarità del dottor Santacroce.
Per rendere più intellegibile la situazione, il Consiglio procede ad alcune considerazioni e rileva: «È naturale innanzitutto chiedersi come mai il dottor Santacroce, a differenza dei suoi predecessori, abbia voluto adottare formali provvedimenti di archiviazione e perché proprio nel gennaio 1960. Ma a questi quesiti non è possibile dare risposte attendibili in quanto dalle audizioni compiute e dallo stesso carteggio di ufficio della procura generale e del Ministero della difesa non si desume alcuna notizia al riguardo. Nondimeno, si può essere certi del fatto che relativamente al periodo compreso dal febbraio 1958, data di assunzione della titolarità dell'ufficio, al gennaio 1960, data nella quale era stata apposta la dizione di provvisoria archiviazione, il dottor Santacroce non può non avere attentamente considerato l'eredità dei fascicoli ancora chiusi dell'armadio, sia per ragioni di carattere generale, sia perché in quegli anni era all'esame della Corte costituzionale la questione di legittimità dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 marzo 1946, n. 144, sollevata il 24 settembre 1958 dal tribunale militare di Padova, con il cui accoglimento quei carteggi già imbarazzanti a causa del tempo trascorso dai reati denunciati, sarebbero divenuti di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
«Il problema non doveva essere sentito come di modesta importanza almeno se si considera il fatto – probabilmente unico e certamente raro nei procedimenti dinanzi alla Corte – che l'Avvocatura dello Stato, in data 6 dicembre 1958, con le deduzioni della costituzione in giudizio, ha sostenuto la tesi dell'abrogazione dell'articolo 6 del decreto citato per effetto dell'ultimo comma dell'articolo 103 della Costituzione». Ricordo a me stesso che tale comma prevede che la giurisdizione militare in tempo di pace sia limitata ai reati militari commessi da appartenenti alle forze armate e non può estendersi a soggetti diversi, mentre in tempo di guerra la giurisdizione militare è quella prevista dalla legge perché non ci sono queste delimitazioni così specifiche.
Con successiva memoria in data 3 giugno 1959, *re melius perpensa* l'Avvocatura dello Stato – ricorda ancora il Consiglio della magistratura militare – proponeva invece la tesi opposta dell'infondatezza della questione sollevata e quindi della competenza del giudice militare. La Corte costituzionale su questa vicenda decideva con la sentenza n. 48 del 9 luglio 1959 nel senso dell'infondatezza della questione e quindi di fatto, sia pure in

maniera inconsapevole, favorevole alle determinazioni di quanti avevano messo una pietra sopra quegli incartamenti.
L'altra notazione del Consiglio è che nonostante l'archiviazione del 1960, negli anni compresi fra il 1965 e il 1968 ben 1.250-1.300 fascicoli vennero trasmessi alle procure militari. In definitiva, ci fu una sorta di parziale rientro dall'illegalità, dice il Consiglio, ma questo non può far passare sotto silenzio il fatto che in quell'occasione, nel più vasto ambito degli incartamenti ancora trattenuti in maniera indebita presso la procura generale, si è fatta un'opera di selezione, di modo che sono stati trasmessi soltanto fascicoli che non contenevano notizie utili per l'identificazione degli autori del reato e che non erano dunque idonei a determinare l'avvio di veri e propri procedimenti penali.
Il Consiglio ritiene di dover suffragare questa riflessione con la considerazione che segue: «Del resto, con nota di quello stesso periodo» – cioè del 27 marzo 1965 – «diretta al Ministero della difesa il procuratore generale segnalava un elenco di 20 casi per i quali era stata invece individuata l'esistenza di una documentazione sufficiente. Si trattava di incartamenti che non erano ancora stati inviati alle procure militari, che alle stesse non sarebbero stati trasmessi insieme al gran numero di procedimenti contro ignoti nel periodo compreso tra gli anni 1965 e 1968 e che a queste sarebbero infine pervenuti soltanto nel periodo compreso fra il 1994 ed il 1996, cioè successivamente al rinvenimento del noto armadio».
Il Consiglio conclude sul punto che il sistematico mancato esercizio dell'azione penale è dunque da attribuire all'abusivo trattenimento degli atti da parte della Procura generale militare. Ma non è in alcun modo pensabile che si sia trattato di determinazioni ascrivibili soltanto a personali convincimento del dottor Borsari e dei suoi successori. E sull'argomento interessanti notizie si desumono dal carteggio d'ufficio della Procura generale militare e del Ministero della difesa, cioè il carteggi di carattere generale del quale andavo alla ricerca, senza sapere dell'esistenza dei fascicoli specifici.
Rileva l'organo di autogoverno che un primo aspetto è, anzi, precedente a qualsiasi determinazione del procuratore generale, ed involge pertanto la responsabilità di altri organi e apparati dello Stato.
Dato che non è mai stata modificata la normativa di procedura penale secondo cui i rapporti giudiziari e le denunce debbono essere direttamente inviate al pubblico ministero competente per l'esercizio dell'azione penale, va chiarito innanzitutto come mai vari organi di polizia non si siano attenuti alla norma per gli atti sui crimini di guerra; incartamenti che invece

giungevano direttamente alla Procura generale militare, organo estraneo alla titolarità dell'azione penale.
Nel 1945 per iniziativa del Dipartimento di Stato americano il nostro paese veniva ammesso a documentare, presso le Nazioni Unite, ai fini di una repressione penale internazionale, i crimini di guerra perpetrati in Italia dalle forze armate tedesche. Il 20 agosto, pertanto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri si svolgeva, con la partecipazione anche del procuratore generale militare dottor Borsari, una riunione che avrebbe assunto un'importanza fondamentale, in quanto vi venivano messi a fuoco vari aspetti del problema ed elaborate le principali direttive. Riguardo alla documentazione dei reati, emergeva che denunce ed atti di indagine già erano stati raccolti presso l'ormai soppresso ministero dell'Italia occupata, che allo scopo si era avvalso, necessariamente nei limiti del territorio via via liberato, di commissioni miste appositamente istituite a livello di prefettura. Il dottor Borsari, da parte sua, metteva in rilievo come la competenza a conoscere di quei reati perpetrati dai militari tedeschi spettasse pur sempre ai tribunali militari a norma degli articoli 13 e 232 del codice penale militare di guerra, ancora vigente.
Da altri veniva prospettato che tra gli alleati stava maturando un accordo incentrato su una distinzione tra reati «localizzabili» e reati «non localizzabili», per lasciare solamente i primi alla cognizione del giudice nazionale del luogo dove erano stati consumati, mentre i secondi sarebbero stati attribuiti alla competenza di un tribunale internazionale. Nasceva nella stessa riunione l'idea – con l'evidente finalità di costituire un unico centro di denuncia dei crimini di guerra all'ONU, senza per ciò essere di ostacolo all'esercizio dell'azione penale da parte dei procuratori militari – di far confluire tutta la documentazione presso la procura generale militare.
A seguito della riunione del 20 agosto, la Presidenza del Consiglio dei ministri emanava infatti in data 2 ottobre 1945 disposizioni secondo cui «il materiale di informazione già raccolto e quello che perverrà in seguito dalle questure, dai comandi dei carabinieri, nonché dai Comitati provinciali di liberazione nazionale, … dovrà essere accentrato presso la procura generale militare, che provvederà ad esaminarlo per estrarne le denunzie del caso». Nel contempo alla stessa procura generale veniva inviato il modello della scheda per la presentazione delle denunce alla commissione per i crimini di guerra delle Nazioni Unite.
Il successivo 7 novembre 1945 il procuratore generale, con nota diretta alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai ministeri interessati, comunicava di aver dato vita, per la trattazione delle pratiche sui crimini di guerra,

ad un apposito ufficio, con cui si sarebbe provveduto: all'istituzione di un archivio generale utile a fini sia di documentazione, sia giudiziari; alla trasmissione della denunce ai procuratori militari competenti per territorio «ai quali saranno date istruzioni per un rapido ed efficace svolgimento delle indagini»; alla segnalazione di quanto necessario in ordine agli atti di assistenza giudiziaria internazionale. Nella stessa nota il procuratore generale dottor Borsari poneva anche l'accento su aspetti più problematici: era urgente e necessaria la fissazione, da parte degli alleati, dei criteri di competenza degli organi di giustizia internazionale, in mancanza dei quali la denuncia dei crimini di guerra all'ONU, impegno cui la procura generale avrebbe senz'altro adempiuto, non avrebbe apportato deroghe alla competenza dei tribunali militari ed innanzitutto delle procure militari preposte allo svolgimento delle preliminari indagini; peraltro, senza l'aiuto della comunità internazionale e degli alleati le procure non avrebbero potuto conseguire risultati apprezzabili, in ordine alla ricerca ed all'acquisizione delle prove ed al fermo degli autori dei reati.

Conclude il Consiglio che risulta dunque bene documentata l'origine dell'archivio sui crimini di guerra presso la procura generale militare, e l'assunzione da parte di questa di competenze extralegali, sulla base di semplici intese con gli organi di Governo. E al tempo stesso l'originario intendimento del procuratore generale dottor Borsari di non discostarsi dalla legalità. Rimane invece non chiarito quali specifici fattori siano successivamente intervenuti a mutare i suoi orientamenti in materia.

Qui si va ad una ricostruzione storica che tiene conto non solo di una serie di documenti rinvenuti o esaminati dal Consiglio, ma anche di ricerche storiografiche che hanno fatto luce in questa direzione. Secondo il Consiglio, proprio grazie alla buona disposizione ed all'assistenza giudiziaria prestata dalle autorità alleate di occupazione tramite uffici appositamente costituiti, nell'immediato dopoguerra dinanzi ai tribunali militari si sono celebrati alcuni processi, nei quali con la cooperazione si erano superate le difficoltà per la ricerca delle prove dei reati e per il rintraccio e la consegna dei colpevoli al nostro paese (tra questi casi rientrava il primo processo per l'eccidio delle Fosse Ardeatine a carico del tenente colonnello Erbert Kappler). È altrettanto noto, anzi è un fatto fondamentale nella storia del secondo dopoguerra, che la situazione politica si è poi rapidamente evoluta verso la logica dei due blocchi di Stati contrapposti e la guerra fredda, con l'esigenza anche da parte dell'Occidente di attribuire un preciso ruolo difensivo antisovietico alla stessa Germania sconfitta. Sta di fatto, per quanto ci riguarda, che man mano

si affievoliva l'assistenza giudiziaria, sino a cessare intorno al 1948, con la soppressione degli uffici a suo tempo istituiti dalle autorità alleate.
Con la successiva costituzione della Repubblica federale di Germania, il problema dell'assistenza giudiziaria ha poi assunto tutte le difficoltà e rigidità tipiche dei rapporti tra Stati. Tra l'Italia e la Germania era allora in vigore il trattato approvato con legge 18 ottobre 1942, n. 1344, per cui l'estradizione verso il nostro Paese non era consentita dalla condizione di cittadino tedesco e dalla natura politica dei reati.
Tutto questo – elementi di ampio rilievo internazionale, o riguardanti la più limitata storia della repressione dei crimini di guerra nel nostro paese – è pacificamente noto e documentato. Rimane in ogni caso problematico a che cosa attribuire la determinazione del procuratore generale, in contraddizione anche con il suo progetto originario, di non attenersi alla norma basilare per cui le notizie di reato militare vanno senza ritardo comunicate alle procure militari, le sole titolate allo svolgimento delle indagini e all'esercizio dell'azione penale.
L'assistenza giudiziaria reciproca era stata intensa, come è documentato nello stesso carteggio, in cui compaiono ricerche in collaborazione e persino il dettagliato elenco dei criminali di guerra richiesti alle autorità alleate. Ma di certo il suo venire meno non può assurgere a specifica ragione per cui il procuratore generale militare ha nel tempo valutato che gli incartamenti non erano da inviare alle procure militari. Queste avrebbero ugualmente potuto fare quanto di dovere, sia pure con risultati più modesti di quelli conseguibili con l'assistenza giudiziaria degli alleati.
Se si ritiene, tuttavia, che nell'illegalità delle determinazioni della procura generale militare non possano che essere confluiti motivi di opportunità politica, in un certo senso una superiore ragione di Stato – per la prima volta viene evocata una ipotesi alla base del congelamento dei fascicoli – dal carteggio acquisito se ne può desumere una puntuale definizione. Verso la fine del 1956 un procuratore militare si era rivolto all'autorità di Governo per un'ennesima istanza di estradizione, da presentare al Governo della Repubblica federale di Germania. L'esito dell'iniziativa non poteva essere diverso da quello adottato per altri casi dal nostro Governo, in considerazione delle disposizioni del trattato italo-tedesco.
Nondimeno, il ministro degli esteri con nota del 10 ottobre 1956 diretta al ministro della difesa riguardante proprio l'estradizione ipotizzata dal procuratore militare, nell'esporre i vari argomenti contrari all'iniziativa, tra l'altro chiaramente si soffermava sui non trascurabili «…interrogati-

vi [che] potrebbero far sorgere da parte del Governo di Bonn una nostra iniziativa che venisse ad alimentare la polemica sul comportamento del soldato tedesco. Proprio in questo momento infatti tale Governo si vede costretto a compiere presso la propria opinione pubblica il massimo sforzo, allo scopo di vincere la resistenza che incontra oggi in Germania la ricostruzione di quelle forze armate, di cui la NATO reclama con impazienza l'allestimento». E pienamente adesiva era poi la nota di risposta del ministro della difesa in data 29 ottobre 1956.
In ogni caso, non sarebbe facilmente confutabile che, trascorsi i primi anni del dopoguerra, al procuratore generale militare non può essere sfuggito come l'invio di migliaia di incartamenti alle procure militari, evento secondo legge e per ciò scontato se compiuto a tempo debito, era con gli anni divenuto ormai inopportuno da molti punti di vista, e tale da dare adito alle più disparate interpretazioni, compreso il significato di un tardivo risveglio di orientamenti contrari alla Repubblica federale tedesca e forse per ciò stesso alla cooperazione atlantica ed europea. Ma, anche senza voler scomodare le implicazioni di carattere internazionale, è certo che lo stesso procuratore generale, una volta lasciato l'ambito della legalità, non può non avere considerato, quali dati di rilievo, che un gran numero di procedimenti sarebbe finito senza esiti apprezzabili con la burocratica sentenza nei confronti di ignoti; che anche le sentenze dibattimentali sarebbero risultate prive di effetti pratici, dato che non era possibile l'estradizione degli imputati dalla Germania; che per il ritardo nella comunicazione della notizia di reato la procura generale militare avrebbe potuto finire sotto inchiesta, eccetera. Pertanto, non sarebbe azzardato ritenere che per l'iniziale violazione della legge il procuratore generale militare sia poi venuto a trovarsi in un vicolo cieco, quasi senza poteri ed iniziative nei confronti di un avvenimento ormai compiuto.
Sta di fatto che nel 1965, a vent'anni circa di distanza dai reati, le sentenze dibattimentali pronunciate dai tribunali militari per crimini di guerra erano appena 13, per un totale di 25 imputati. E non tutti questi procedimenti avevano preso avvio da documentazione proveniente dalla procura generale militare.
Il Consiglio si sofferma su altri dettagli che, pur non riguardando il nucleo centrale della vicenda, aggiungono delle pennellate rispetto alle considerazioni da me espresse. Va sottolineata la circostanza relativa alla prescrizione ventennale. Il Consiglio rileva che con il tempo è sempre più scemato l'interesse per i crimini di guerra, anche se ci sono state significative manifestazioni di segno opposto, di cui è clamoroso esempio il caso Priebke: di conseguenza, occorre approfondire meglio alcuni aspetti della vicenda.

In questo contesto l'organo di autogoverno fa riferimento alla metà degli anni sessanta. Quando già pareva che il problema dei crimini di guerra fosse chiuso, si ebbe un'intensa fermata di interesse tale da fare quasi saltare il coperchio che vi era stato posto sopra. La vicenda, negli aspetti che più riguardano l'indebita archiviazione dei procedimenti, non ebbe però riscontri presso l'opinione pubblica e rimase circoscritta nell'ambito dei rapporti tra uffici e Governi.
Tutto nacque dall'iniziativa presa dal Governo della Repubblica federale di Germania, il quale, all'avvicinarsi dell'8 maggio 1965, data in cui in quel paese si sarebbe applicata ai reati commessi dai nazisti la prescrizione ventennale, il 20 novembre 1964 aveva deciso di chiedere ai Governi stranieri amici, alle organizzazioni e ai privati, tutto il materiale di prova disponibile su quei crimini per metterlo a disposizione dell'autorità giudiziaria germanica entro il 1º marzo 1965.
Nel nostro paese la richiesta veniva passata alla procura generale militare che, come abbiamo più volte detto, era depositaria del noto archivio. Con una lettera di risposta, che reca la data del 16 febbraio 1965, lettera diretta al Ministero della difesa, il procuratore generale dell'epoca non mancava di affermare che l'autorità giudiziaria italiana «conserva il pieno esercizio della propria giurisdizione per i reati e che la legge italiana è più rigorosa in materia di prescrizione dei reati in questione». Quanto alla richiesta della documentazione comunicava che, dal riesame del materiale dell'archivio, emergevano casi, peraltro non numerosi, di crimini tuttora impuniti per i quali vi è una sufficiente documentazione.
Su quest'ultima inaspettata e forse incauta comunicazione, certamente non da poco in quanto era il procuratore generale militare ad ammettere di avere a sua disposizione una sufficiente documentazione riguardante crimini di guerra ancora impuniti, si appuntava l'attenzione dei Governi italiano e tedesco. Richiesto di voler dare più specifiche informazioni al riguardo, il procuratore generale, il 27 marzo 1965, comunicava al Ministero della difesa un elenco di venti casi per i quali si è in possesso di una documentazione che può ritenersi sufficiente sia in ordine alla prova sui fatti sia in ordine all'identificazione degli autori.
Va ricordato – prosegue il Consiglio – che nel frattempo, in data 25 marzo, il Parlamento tedesco aveva deciso di prorogare la scadenza del termine di prescrizione ventennale facendolo decorrere dal 1º gennaio 1950. Presso la procura generale militare, si lavorava per trasmettere al pubblico ministero soltanto i procedimenti contro ignoti militari tedeschi, che infatti nei due

o tre anni successivi puntualmente giungevano alle procure militari in numero di 1.250-1.300.
Con successiva nota in data 10 aprile 1965, il procuratore generale autorizzava l'invio dell'elenco al Ministero degli esteri e all'autorità tedesca. Nel frattempo, in riscontro di una nota verbale del Governo di quel paese, faceva sapere che non v'erano in via di principio motivi ostativi alla trasmissione all'autorità tedesca anche dei corrispondenti fascicoli. Avvertiva peraltro con diligenza che, essendo parte degli atti in lingua inglese ed alcuni in lingua tedesca, sarebbe stato necessario l'intervento degli interpreti del ministero e che per la traduzione e la copia del materiale da inviare si sarebbe andati incontro ad una spesa rilevante.
In effetti, la pratica non si esauriva poi in breve tempo appunto per le ragioni indicate dal procuratore generale. Si giungeva così all'estate 1966 e con nota in data 12 luglio la procura generale militare, non senza che fosse intervenuta una nuova richiesta da parte del Governo tedesco, trasmetteva finalmente i venti fascicoli al ministero per l'invio, tramite il Ministero degli esteri, all'ambasciata della Repubblica federale di Germania. «Il seguito non si conosce» rileva il Consiglio.
Dopo questa vicenda, il problema dell'archivio e dei crimini di guerra non è quasi più considerato nel carteggio d'ufficio della procura generale militare del Ministero della difesa.
Rileva conclusivamente su questo aspetto il consiglio che l'unica nota è del 28 aprile 1967. Il procuratore generale militare, per il tramite del Ministero della difesa e poi di quello degli esteri, in riscontro ad una richiesta del Centro di documentazione ebraico di Vienna, comunicava le notizie ricavate dai fascicoli in archivio sul conto di una dozzina di criminali di guerra segnalati dal centro stesso e che nei loro confronti non erano in corso procedimenti dinanzi al tribunale militare.
L'eco di questa vicenda – come è noto – è stata ampia nella stampa di informazione, soprattutto è stata oggetto di particolare attenzione da parte del giornalismo cosiddetto investigativo, che, attingendo da fonti archivistiche diverse da quelle a cui aveva attinto il consiglio della magistratura militare, ha pubblicato anche documenti in copia, o comunque ha dato notizia ampia del contenuto di documenti che sono stati ritrovati relativamente ai rapporti tra il Ministero della difesa italiano, il Ministero degli esteri e i corrispondenti organi tedeschi. Quindi, si è ingenerata e ha preso quota la tesi – a questo punto storiografica – che per determinare l'affossamento o comunque l'archiviazione di quei carteggi si dovesse risalire al periodo

storico particolare che viveva l'Europa: dopo il fallimento della Comunità europea di difesa c'era stato un travaglio per quanto riguarda la posizione della NATO (c'era la costituzione dei blocchi) e non si poteva – accenna il Consiglio della magistratura militare – pregiudicare il buon nome della nuova Germania; non si potevano correre rischi in un momento in cui c'era la contrapposizione dei blocchi militari.

La tesi storiografica più ampia, o comunque un approfondimento storiografico più ampio in questa direzione è stato compiuto dai consulenti della Commissione permanente difesa della Camera che, alla conclusione della scorsa legislatura, ha condotto un'indagine conoscitiva in questa direzione. Il professor Pezzino dell'università di Pisa, che è stato consulente della Commissione giustizia della Camera, ha dato un ampio contributo alla vicenda, quindi non mi soffermerò sull'indagine conoscitiva compiuta dalla Camera. Devo però dire che negli ultimi tempi, sul piano storiografico, è stata avanzata anche un'ulteriore tesi che non smentisce le acquisizioni storiografiche alle quali ho fatto riferimento, ma probabilmente è complementare rispetto ad esse. Questa tesi si riferisce a polemiche che c'erano state relativamente a richieste da parte iugoslava per la consegna di nostri alti ufficiali in relazione a fatti qualificati come possibili crimini di guerra, o qualificati *tout court* in questo modo dalle autorità iugoslave. Allora, la richiesta di consegna di militari italiani avrebbe potuto innescare un procedimento che sarebbe stato alimentato inevitabilmente da polemiche qualora da parte italiana ci fosse stata una richiesta di collaborazione alle autorità tedesche.

Per la parte di documentazione che ho potuto vedere nel fondo esistente presso l'archivio centrale dello Stato, per la verità, la tesi della ragion di Stato connessa all'inopportunità al momento della formazione dei blocchi militari di creare problemi di immagine alla parte tedesca è quella che appare più consistente. Si tratta comunque di un accertamento, di un'indagine che io non ho compiuto *funditus*, perché mi interessava solo a titolo di curiosità personale non essendoci implicazioni di carattere giudiziario. Quindi non sono in condizione di fare una valutazione e una comparazione tra le varie tesi storiografiche che possono essere evocate in questa materia.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Intelisano per l'esaustiva relazione svolta e rinvio il seguito dell'audizione a giovedì 11 dicembre 2003.

La seduta termina alle 15,50.

Parlamento Italiano

Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti

XIV legislatura

Seduta dell'11/12/2003

Seguito dell'audizione del procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma, dottor Antonino Intelisano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione del procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma, dottor Antonino Intelisano.
Ricordo che nella seduta del 4 dicembre scorso il dottor Intelisano ha svolto la sua relazione e pertanto la seduta odierna sarà dedicata ai quesiti dei commissari. Do quindi la parola ai colleghi.

CARLO CARLI. Vorrei rivolgere al procuratore Intelisano alcune domande, rinnovando il mio ringraziamento e rilevando come correttamente egli abbia riferito le sue valutazioni; il suo intervento è stato prevalentemente basato sulla relazione del Consiglio della magistratura militare che aprì un'inchiesta interna ed arrivò alle note ed importanti decisioni. La ringrazio, procuratore, perché la sua audizione rappresenta un fondamento importante dei lavori della nostra Commissione per perseguire di obiettivi che la legge istitutiva ci assegna.
La prima domanda che voglio rivolgerle è la seguente. Quali sono stati i passaggi e le procedure amministrative dei fascicoli, dalla raccolta dei rapporti di polizia e delle denunce fino alla raccolta degli stessi nel famoso armadio e quindi alla provvisoria archiviazione del 14 gennaio 1960?
Dove si trova oggi – e chi ne è il responsabile – il carteggio concernente la corrispondenza generale della procura generale militare presso il tribunale supremo militare, organo soppresso nel 1981?
Quali sono stati gli uffici che hanno esaminato nel tempo i 695 fascicoli e quali tracce hanno lasciato i fascicoli in detti uffici (registri di protocollo o altro)?
Nella relazione del Consiglio della magistratura militare sulle cause dell'occultamento dei fascicoli e della sua illustrazione si fa riferimento alla provvisoria archiviazione dei fascicoli del 14 gennaio 1960. Secondo lei quale evento determinò l'archiviazione provvisoria proprio in quell'anno?
Subito dopo nella relazione si menziona una prima richiesta, in seguito a quella del tribunale di Padova, dell'Avvocatura dello Stato (6 dicembre 1958) alla Corte costituzionale riguardo all'abrogazione dell'articolo 6 del

decreto legislativo 21 marzo 1946, n. 144, che avrebbe comportato il trasferimento di competenza sui crimini di guerra dalla magistratura militare a quella ordinaria. Con una successiva memoria del 3 giugno 1959 l'Avvocatura proponeva la tesi opposta. Quali ragioni hanno portato secondo lei l'Avvocatura dello Stato a mutare così radicalmente la sua opinione?
Inoltre lei ha affermato di avere ricevuto la visita di una giovane ricercatrice che le ha mostrato carte riguardanti una corrispondenza di carattere generale sui crimini di guerra. Ci potrebbe dire chi era la ricercatrice e di quali carte era in possesso?
Sempre nell'audizione lei ha affermato: «Feci una telefonata ai due uffici che ritenevo competenti al rilascio dell'autorizzazione per accedere all'archivio generale dello Stato alla voce crimini di guerra-fondo Presidenza del Consiglio», in cui ci sarebbe quella che lei ha definito una corrispondenza abbastanza interessante in materia. Quali sono gli uffici che lei ha contattato e che riteneva competenti? Quali ragioni le facevano ritenere che si trattasse di materiale «abbastanza interessante»?
A pagina 7 del resoconto stenografico della sua audizione e nella relazione della magistratura militare si fa riferimento al fatto che non tutti i fascicoli furono provvisoriamente archiviati, anche perché negli anni successivi, tra il 1965 e il 1968, 1.250-1.300 fascicoli, tutti senza notizie sugli autori dei reati, furono trasmessi alle procure competenti per territorio che aprirono procedimenti contro ignoti. Quale ufficio fece la selezione dei fascicoli?
Quali erano i punti di riferimento ministeriali con la Presidenza del Consiglio dei ministri e politici dei procuratori generali militari presso il tribunale supremo militare negli anni cinquanta e sessanta e quali direttive arrivarono ai procuratori da parte del Ministero della difesa e della Presidenza del Consiglio dei ministri? Sono ipotizzabili e/o rintracciabili delle missive ministeriali che influenzarono l'andamento della procedura penale nel caso dei crimini nazifascisti?
Quali erano le consuetudini dei procuratori generali militari nel rapporto con l'autorità politica ed in particolare con l'autorità di Governo, gli uffici ministeriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri?
Quale era la corrispondenza tra procura generale militare e procure militari territoriali negli anni 1946-1981 per quanto riguarda i crimini nazifascisti ed in particolare per quei casi dove i fascicoli non erano stati archiviati definitivamente (ad esempio i casi Kappler e Reder)?
Dove è in giacenza lo scambio di corrispondenza tra i ministri Martino e Taviani, in particolare quella del 10 e 29 ottobre 1956, di cui si fa menzio-

ne nella relazione del Consiglio della magistratura militare e da lei riferito? È a conoscenza di altra corrispondenza tra esponenti di Governo tra loro e tra questi e le autorità militari di giustizia sulla materia dei crimini nazifascisti? Qual è stato il ruolo svolto dal Ministero degli esteri tra il 1946 e il 1966 in relazione alle azioni delle procure militari nei confronti dei criminali di guerra tedeschi secondo quanto risulta dalla corrispondenza intercorsa tra il Ministero degli esteri e le procure militari?

Il 27 marzo 1965 il procuratore generale militare comunicava al ministro della difesa, su sollecitazione delle autorità tedesche, un elenco di 20 casi di criminali di guerra tedeschi per i quali si era in possesso di una documentazione sufficiente sia sull'identificazione dei fatti sia dei responsabili. Le autorità tedesche, l'anno precedente, avevano chiesto notizie sui procedimenti ancora in corso in previsione della prescrizione ventennale che sarebbe scaduta nel 1965. Signor procuratore, lei ha un'opinione sul perché tali casi ed i relativi fascicoli non fossero stati come gli altri occultati nell'armadio?

Nel corso della relazione del Consiglio della magistratura militare e della sua audizione si fa riferimento ad una riunione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri cui era presente il procuratore generale militare dottor Borsari. Tale riunione si è tenuta il 20 agosto 1945. Furono messe a fuoco le direttive riguardanti la raccolta del materiale sulle denunce dei crimini di guerra. Sulla base di tale riunione, il 2 ottobre 1945 si decise che il materiale fosse tutto raccolto a Roma. Dal fatto che vengono citate le dichiarazioni del dottor Borsari si evince che esiste un verbale di quella seduta: ne è a conoscenza? Ne ha mai preso visione? Sa dove si trova?

Ha notizie sulle cause della mancata consegna da parte dell'autorità italiana di responsabili militari italiani di eccidi e stragi alle autorità di Stati balcanici?

In base a queste domande e all'audizione del signor procuratore, avanzo una richiesta di materiale da acquisire da parte della Commissione. In particolare, chiedo a che punto sia la richiesta dei 695 fascicoli: è uno degli aspetti fondamentali sui quali svolgiamo i nostri lavori. Inoltre le chiedo di acquisire gli atti dell'Avvocatura dello Stato relativi alla richiesta di parere sull'abrogazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 marzo 1946, n. 144, che avrebbe comportato il trasferimento di competenza sui crimini di guerra dalla magistratura militare a quella ordinaria. Richiedo inoltre le carte in possesso della ricercatrice cui ha fatto riferimento il procuratore Intelisano, cioè se sia possibile rintracciare la ricercatrice e sapere quali carte avesse, allo scopo di acquisirle. Chiedo inoltre di acquisire il fondo

presso l'archivio generale dello Stato alla voce crimini di guerra-fondo Presidenza del Consiglio.
Il procuratore ha menzionato due lettere di risposta, una da parte del procuratore generale militare presso la Corte militare d'appello ed una del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, alle richieste dello stesso procuratore Intelisano di consultare le carte sopramenzionate: chiedo di acquisire questo carteggio.
Chiedo inoltre l'audizione del relatore della commissione di indagine interna istituita dal Consiglio della magistratura militare...

PRESIDENTE. Onorevole Carli, sono costretto ad interromperla perché le richieste che sta avanzando vanno più opportunamente formulate nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza. L'ordine del giorno della riunione nella Commissione plenaria prevede il seguito dell'audizione del procuratore Intelisano.
Prendo quindi atto delle sue richieste ma le ripeto che vanno formulate in sede di ufficio di presidenza.

CARLO CARLI. Presidente, conosco bene il regolamento e posso chiarire che le mie richieste hanno una loro importanza proprio in considerazione della presenza del procuratore Intelisano; ad esempio, egli ha fatto un preciso riferimento ad una ricercatrice ed a certi documenti, riferimento che poteva meglio specificare nella sua risposta. Le richieste quindi non erano strampalate; non ho comunque alcun problema a riproporle nell'ambito dell'ufficio di presidenza che si svolgerà al termine della seduta della Commissione plenaria.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Carli, e preciso che nessuno ha ritenuto le sue richieste «strampalate»; ho soltanto detto che le sue richieste, legittime, devono essere formulate in sede di ufficio di presidenza, mentre qui siamo in seduta plenaria e l'oggetto è diverso.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.* Ho annotato i vari quesiti ai quali proverò a rispondere, limitatamente agli atti in mio possesso, o comunque agli aspetti e ai profili che ho avuto modo di approfondire.
Il primo quesito è relativo ai passaggi tra gli uffici giudiziari, prima che i vari fascicoli fossero occultati nell'armadio. Ritengo che passaggi non

ve ne furono, se non tra le stazioni dei carabinieri o le autorità alleate che mandavano via via le notizie – quelle che oggi con la terminologia del codice di procedura penale definiremmo le «notizie di reati» – all'ufficio centrale per i crimini di guerra, istituito nel 1945 per tenere i rapporti con le autorità alleate e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e – almeno questa era la motivazione ufficiale – per razionalizzare al massimo il lavoro di raccolta e di collegamento con gli altri organismi italiani e internazionali che erano competenti ad occuparsi del caso. Quindi, non vi furono molti passaggi; vi fu un passaggio unidirezionale verso l'ufficio centralizzato, istituito presso la procura generale militare presso il tribunale supremo militare, in base alla riunione presso la Presidenza del Consiglio, alla quale si faceva poco fa riferimento.

Circa la corrispondenza di carattere generale, con la riforma dell'ordinamento giudiziario militare intervenuta con la legge n. 180 del 1981, fu istituito il grado di appello (mentre prima, oltre ai tribunali di prima istanza, c'era solo il tribunale supremo militare, che aveva *grosso modo* funzioni di legittimità equiparabili a quelle della Cassazione) e quindi si pose il problema di dove allocare i fascicoli che prima avevano sede presso l'archivio del tribunale supremo militare o della procura generale presso il tribunale supremo militare, che, di fatto, più che essere riordinato, venne soppresso. Alcune carte vennero mandate alla procura generale militare presso la corte militare d'appello, istituita appunto con la citata legge n. 180, e altre carte furono mandate all'archivio della procura generale militare presso la Corte di cassazione.

Questa fu la novità della legge: lasciare il giudice di legittimità naturale, la Corte di cassazione, e istituire presso di essa la procura generale militare, o, più esattamente, per usare le espressioni della legge, «l'ufficio autonomo del pubblico ministero militare».

In ogni caso, dal punto di vista logistico, non ci fu alcun trasferimento, perché le carte del tribunale supremo militare erano a palazzo Cesi, come quelle della relativa procura, e qui furono costituiti i due nuovi uffici.

La ripartizione, quindi, fu fatta su una base funzionale: le questioni, anche vecchie, di merito furono conservate nella procura generale militare presso la corte militare d'appello; le questioni generali di legittimità furono conservate nella cancelleria della procura generale militare, già presso il tribunale supremo militare, ora presso la corte suprema di cassazione, ma – ripeto – sempre con la stessa sede, dal punto di vista logistico. Ecco perché, nel dubbio su dove fossero andati a finire i carteggi relativi alle pratiche di carattere generale, quando ho avuto necessità di consultare

– per i motivi che ho indicato nella precedente occasione – l'archivio di carattere generale, scrissi alle due procure, non sapendo come fosse avvenuta la distribuzione. In effetti poi i carteggi, in concreto, erano andati alla procura generale militare presso la corte militare d'appello.
Gli uffici che hanno esaminato nel tempo i fascicoli possono essere individuati in base ad una data o ad un periodo abbastanza preciso. Prima che intervenisse la scoperta e la decisione di far seguire il corso naturale ai carteggi che erano stati custoditi nell'armadio, si era verificata quella «povertà» di movimenti di cui ho parlato, nel senso che dalle autorità denuncianti i fascicoli erano affluiti all'organismo unitario centralizzato, l'archivio centrale per i crimini di guerra. Successivamente i vari fascicoli che erano stati lì rinvenuti, eliminato il provvedimento giuridicamente inesistente costituito dalla provvisoria archiviazione, hanno preso la strada naturale, cioè quella della competenza territoriale e quindi sono stati disaggregati e mandati alle procure militari competenti.
Mi è stato poi chiesto quale ragione particolare determinò la provvisoria archiviazione del 1960, considerato che nell'arco compreso tra il 1945 e il 1960 non era stata adottata nessuna determinazione formale. Per la verità, questo è un punto sul quale la relazione del Consiglio superiore della magistratura ha fatto solo delle ipotesi: probabilmente c'era la sollecitazione di qualche cancelliere (non c'è scritto nella relazione, ma si intuisce), o c'era stato qualche *input* di carattere esterno che aveva consigliato di formalizzare la provvisoria archiviazione, sia pure con quel provvedimento definito «abnorme» dallo stesso Consiglio della magistratura militare e non previsto dal codice di procedura penale del 1930 e tantomeno da quello che attualmente applichiamo. I motivi di quella formalizzazione non sono noti. Questo è un punto suscettibile di varie ipotesi, ma che non ha trovato ancora una spiegazione o comunque non è stato sufficientemente approfondito, se si escludono quelle scarne proposizioni che, per necessità di cose, non avendo altri elementi, a questo profilo ha dedicato il Consiglio della magistratura militare.
La questione della legittimità costituzionale portata dinanzi alla Corte a proposito della competenza dei crimini di guerra (dell'autorità giudiziaria ordinaria o dell'autorità giudiziaria militare) probabilmente potrà essere lumeggiata, così come richiesto, dall'acquisizione del parere. Posso dire che questa questione è stata sempre molto tormentata perché, a fronte del disegno dell'impianto unitario dei codici penali militari di pace e di guerra del 1941, c'è stato poi un effetto con risultati particolari, collegabile all'articolo

103, ultimo comma, della Costituzione. Quella che una volta, nell'impianto originario dei codici, era l'immedesimazione organica tra assoggettamento alla legge penale militare e assoggettamento alla giurisdizione penale militare, è stata rotta dall'articolo che ho citato, che, come è noto, ha posto delle delimitazioni ben precise alla giurisdizione penale militare, per motivi di carattere storico (fino al 1981 quel tipo di giurisdizione speciale non aveva le stesse garanzie di indipendenza della magistratura ordinaria; oggi la situazione è completamente differente). I rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione militare non solo sono stati erosi dall'articolo 103, ultimo comma, della Costituzione, ma sono stati anche confinati in un *range* di opinabilità, per certi aspetti. Si tratta di una vicenda veramente tormentata.
Cito solo due dati: il processo per la risiera di San Saba è stato fatto dalla corte di assise di Trieste (una corte d'assise del nord) e, più di recente (mi riferisco agli anni novanta), il processo per la strage di Caiazzo, per il quale si poteva tranquillamente sostenere la competenza del tribunale militare di Napoli, è stato oggetto di passaggio degli atti alla corte d'assise di Santa Maria Capua Vetere, o comunque ad una corte d'assise competente territorialmente su Caiazzo. Su questa vicenda c'era stato, tra l'altro, un contrasto tra due uffici del pubblico ministero ordinario e militare, che era stato risolto – come prevede il codice di procedura penale – dal procuratore generale ordinario presso la Corte di cassazione. Questo perché molto spesso si tratta, o si è trattato nel corso degli anni di interpretazioni piuttosto oscillanti, agganciate ad espressioni o formulazioni normative con qualche spazio di opinabilità. Anche nella questione di Caiazzo ci fu, a poca distanza di tempo tra un parere e l'altro, un cambiamento di opinione, questa volta non dell'Avvocatura dello Stato ma ai fini della determinazione della competenza.
Si tratta di una questione che affatica anche l'applicazione del codice penale militare in tempo di pace perché, prescindendo dalle molteplici e più gravi complicazioni che nascono dall'applicazione del codice di guerra e dalla mancata revisione della normativa successivamente all'articolo 103, ultimo comma, della Costituzione, e agli interventi che ovviamente la Corte costituzionale ha fatto in tutta questa materia, l'impianto complessivo è stato completamente eroso e modificato di fatto (mi riferisco al diritto vivente).
Sicuramente l'acquisizione delle motivazioni dell'Avvocatura dello Stato potrebbe apportare dei lumi, più che sulla vicenda di carattere generale (rapporti tra autorità giudiziaria ordinaria e autorità giudiziaria militare), sulla vicenda di cui ci occupiamo come quadro, elemento, tassello ulteriore di conoscenza.

Non sono in condizione di dire chi fosse la giovane ricercatrice perché nel tempo ho dimenticato e perché ebbi modo di accertare a brevissima distanza che quello che mi era stato detto era vero, allorché, andando all'archivio centrale dello Stato, consultai il *dossier* «fondo Presidenza del Consiglio», voce «crimini di guerra». Quindi, non mi sono preoccupato di fare ulteriori accertamenti, perché si trattava ormai, dopo la verifica che avevo compiuto, di un dato non più rilevante proprio perché avevo avuto conferma che quello che mi era stato detto era giusto.

GIOVANNI BRUNALE. Detto o fatto vedere?

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.* Ho visto io personalmente. La direttrice era la dottoressa Carocci ed io personalmente ho visto le carte (naturalmente non ne ho fatto copia); mi serviva ai miei fini e non avevo altre esigenze di carattere processuale, se non quella di vederle.
Credo di non avere capito molto bene la domanda relativa agli uffici competenti per quanto riguarda la corrispondenza.

CARLO CARLI. Ho fatto riferimento alla scorsa seduta. Le riproporrò la domanda dopo.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.* Prima di scrivere le lettere alle quali ho fatto riferimento e che ho qui, avevo telefonato per sapere dove fossero consultabili le carte che mi servivano non tanto per una conoscenza del quadro generale, ma per motivi specifici, anche di carattere – in ipotesi – procedurale.
Come ho precisato nella scorsa seduta, mi aspettavo una agguerrita diatriba ai fini dell'estradizione e quindi anche le questioni di carattere procedurale, ad esempio una condizione di procedibilità secondo i dettagli forniti nella scorsa seduta, erano per me importanti. Quindi feci le telefonate in maniera estemporanea a quei due uffici che pensavo potessero aiutarmi, vale a dire le due procure generali militari competenti, quella presso la Corte militare d'appello e quella presso la Corte di cassazione.
Per quanto riguarda la settima domanda, concernente il fatto che non tutti fascicoli vennero provvisoriamente archiviati e quale ufficio operò la selezione dei fascicoli stessi, la risposta è sempre l'ufficio centralizzato che esisteva presso la procura generale militare-tribunale supremo militare. Il

criterio selettivo fu adottato solo ed esclusivamente da quell'ufficio. Sempre nell'ambito dello stesso quesito, come ulteriore specificazione dello stesso, ho annotato quello relativo ai punti di riferimento della procura generale. Si possono fare solo delle deduzioni logiche, perché non esiste un catalogo dei criteri che abbiano portato a quella valutazione di carattere selettivo. L'organo di autogoverno della magistratura militare ha enucleato questo criterio, ma non perché sia desunto *per tabulas* o *ex verbis,* ma perché logicamente riconducibile alla ricostruzione della vicenda. Il criterio è quello della mancanza di danno: i fascicoli a carico di ignoti o quelli per fatti di minore rilievo per i quali non potevano sorgere complicazioni vennero inoltrati alle varie procure, il che non accade invece per quelli che potevano avere una ben diversa ricaduta dal punto di vista giudiziario. Ripeto però che questa è una valutazione logica fatta dall'organo di autogoverno nella sua relazione.
Sono ipotizzabili missive che influenzarono l'atteggiamento della procura generale o comunque di quell'ufficio di cui abbiamo parlato? Sicuramente non si possono escludere, anche perché nel vecchio sistema la procura generale militare e in genere la magistratura militare, fino al 1981, non godeva di quelle garanzie di indipendenza che la legge n. 180 ha esteso anche alla medesima, di talché oggi la magistratura militare di fatto non è che una appendice esterna della magistratura ordinaria.
Quanto ai rapporti tra i vertici della magistratura militare e autorità politiche e di Governo e tra procura generale e procure militari, essi risentono ovviamente di questa impostazione di fondo. Il procuratore generale – lo ricorda anche la relazione del Consiglio della magistratura militare – veniva nominato dal Consiglio dei ministri, quindi la nomina era di carattere politico. Per quanto concerne i rapporti tra procuratore generale e le procure militari, essi erano di carattere gerarchico nel senso pieno. Le dirò di più: il procuratore generale, di fatto, per una connotazione tecnica, era anche il capo dei magistrati giudicanti, tanto è vero che polemicamente si era detto che nella struttura originaria della magistratura militare c'era il pubblico ministero in camera di consiglio; altro che separazione delle carriere! Quindi, dal punto di vista delle garanzie, eravamo all'anno zero. Poi, per effetto della legge n. 180 del 1981 si è avuto un adeguamento della giurisdizione speciale ai principi che la stessa Carta costituzionale vuole si estendano anche ai giudici speciali.
Come non manca di rilevare la stessa relazione dell'organo di autogoverno, era inevitabile che in questo tipo di struttura – la magistratura militare per molti aspetti è equiparabile ad un corpo militare dal punto di vista dei

rapporti ordinativi interni – fosse molto più facile un condizionamento da parte del mondo politico su vicende di carattere giudiziario e quindi che si potesse arrivare anche ad un uso politico della giustizia non è da escludere. Non è solo una mia considerazione ma è anche quella fatta dall'organo di autogoverno della magistratura militare.
Se mi è consentito esprimere un'osservazione personale, questa non è una caratteristica solo italiana perché la giurisdizione militare risente o ha in genere risentito di una serie di fattori che, con un certo *understatement,* potrebbero definirsi «condizioni di procedibilità» agganciate a valutazioni politiche; ciò dipende dall'alto tasso di politicità che spesso caratterizza i reati militari. Che il tutto si possa tradurre in più o in meno in un restringimento patologico delle garanzie di indipendenza, è un altro discorso che sicuramente investiva il vecchio ordinamento della giurisdizione penale militare fino alla legge e n. 180 del 7 maggio 1981.
Per quanto riguarda i rapporti tra la procura generale e le procure militari per i casi Kappler e Reder, i più noti nel «pacchetto » di vicende che hanno caratterizzato i crimini di guerra, a quanto mi risulta il processo a carico del tenente colonnello Kappler per l'eccidio delle Fosse Ardeatine fu definito alla fine degli anni quaranta, mentre quello concernente Reder fu definito nel 1951, se non erro, da parte del tribunale militare di Bologna. Poteva sussistere un'interazione dal punto di vista dei fini, ma non vedrei altre particolari connotazioni nel rapporto tra la procura generale – allora unica – e le procure militari competenti. Per ovvi motivi ho compulsato gli atti del processo a carico del tenente colonnello Kappler, quelli relativi al primo processo per la strage delle Fosse Ardeatine, e per la verità non ho trovato corrispondenza riferita a questi rapporti, al di là delle connotazioni tipiche della legge processuale.
Per quanto riguarda invece l'eventuale approfondimento dei rapporti con il Ministero degli esteri, è un filone di ricerca su cui non so riferire. È verosimile, probabile e ragionevole ipotizzare che se c'era una ragione di Stato alla base dell'occultamento dei fascicoli sia intervenuta una corrispondenza più specifica di quella che finora è emersa nei rapporti tra il ministro degli esteri e il ministro della difesa *pro tempore* di cui hanno dato conto sia la relazione del Consiglio della magistratura militare sia alcuni servizi del giornalismo investigativo che si sono occupati di questa vicenda.
Circa la domanda concernente la mia opinione su questi casi, essa non è molto dissimile da quella espressa dal Consiglio della magistratura militare, anche se forse rispetto a quella relazione c'è qualche acquisizione di

carattere storiografico o comunque qualche filone additivo che potrebbe essere utile approfondire.
L'ulteriore quesito era se esista un verbale relativo alla riunione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del 1945. Presumo di sì, anche se non l'ho mai visto. A questo verbale fanno riferimento la relazione dell'organo di autogoverno e anche ricerche di storici che ne parlano diffusamente; tuttavia non mi sono occupato di persona dell'approfondimento di tale aspetto.
Per quanto concerne la vicenda relativa alle possibili spiegazioni dell'occultamento dei fascicoli collegate o collegabili alla richiesta da parte iugoslava di processare esponenti o capi militari italiani, alla stessa vicenda fa espressamente riferimento, sulla base di approfondimenti e di consulenze storiche, la relazione dell'indagine conoscitiva della Commissione permanente giustizia della Camera dei deputati nella scorsa legislatura. Dirò di più: a questo filone di spiegazione fa anche riferimento una ricerca fatta da storici di scuola pisana, i quali hanno trovato documentazione relativa a richieste da parte iugoslava per processare alti gradi militari italiani per fatti d'arme, per stragi, per pretesi abusi contro la popolazione civile verificatesi nei Balcani. Forse – ma si tratta di un'opinione personale non supportata da documenti perché non mi sono occupato *ex professo* della questione – la spiegazione dell'occultamento deve essere ricondotta a più fattori. Probabilmente, come ha indicato il Consiglio, c'era l'esigenza di non pregiudicare più di tanto il nome della Germania, ma forse c'era anche la preoccupazione che insistere su richieste di collaborazione giudiziaria sarebbe stato un *boomerang* perché avrebbe potuto innescare, alimentare o supportare una serie di richieste che ci avrebbero visto in quanto paese come soggetto passivo per quel che riguarda l'estradizione o comunque la persecuzione di alti gradi militari italiani. Ripeto che questo è un filone che merita un approfondimento sul piano storiografico.
Per quanto riguarda invece le risposte date alla mia richiesta, non ho difficoltà a produrle quando l'ufficio di presidenza della Commissione me ne farà domanda, ovviamente sulla base della normativa vigente, ed a fornire le carte del caso.

CARLO CARLI. Quale tipo di carte?

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Le risposte che furono date alla mia let-

tera da parte delle due procure. Le ho qui con me e ovviamente dopo la richiesta farò seguito con la trasmissione formale: questo per attenermi alle norme di procedura che ci ricordava poco fa il presidente.

EGIDIO BANTI. Ringrazio anch'io il dottor Intelisano per la sua relazione della scorsa seduta e per l'intervento di oggi. Gli porrò tre domande, sempre relative a quanto avvenne il 14 gennaio 1960.
La prima concerne il concetto di provvisoria archiviazione degli atti. Lei, dottor Intelisano, è stato molto chiaro giudicandola anche oggi giuridicamente inesistente. La relazione del Consiglio della magistratura militare parla anche di illegalità e comunque afferma che il provvedimento era inidoneo a produrre un qualsiasi effetto giuridico. C'è però un verbo del dispositivo adottato dal dottor Santacroce che mi fa riflettere, forse perché sono un insegnante di lettere e sono abituato a dare una particolare importanza alle parole. Il verbo è «ordina». Non ho mai conosciuto il dottor Santacroce, però quando un procuratore generale militare scrive su un dispositivo di un atto pubblico, almeno nell'ambito dell'ufficio, la parola «ordina», questo comporta da un lato una precisa assunzione di responsabilità personale, dall'altro credo presupponga – e mi stupirei molto del contrario – la convinzione che quel verbo sia suscettibile di produrre effetti giuridici.
Allora, o il dottor Santacroce era un pazzo – cosa che non risulta – oppure egli aveva maturato convinzioni ed affidamenti tali da ritenere che ciò che andava scrivendo sui fascicoli potesse provocare, anche se involontariamente, un effetto giuridico. A questo riguardo le chiedo: se per ipotesi il dottor Santacroce fosse ancora in vita e ancora in servizio, dopo tutto quello che si è scoperto, sarebbe sottoponibile a procedimento per questa archiviazione provvisoria e, in caso affermativo, di che tipo e da parte di chi? O l'archiviazione provvisoria è una prassi in uso (ed in questo caso le chiedo se vi siano altri casi attestati presso la procura generale militare) oppure è assolutamente inusitata: in quest'ultimo caso, quale era il tasso di rischio cui teoricamente il procuratore generale poteva andare incontro nel momento in cui disponeva tale provvisoria archiviazione? Credo che questo quesito sia particolarmente interessante.
La seconda domanda serve a cercare di comprendere se vi siano stati contatti politici o sollecitazioni di analoga natura, che secondo me sono le uniche possibili: se c'era un rischio di sanzione disciplinare o di incorrere nell'inosservanza di leggi da parte del procuratore militare non credo sia

stato il cancelliere a suggerirgli di adottare questa soluzione; è evidente che doveva esserci qualche sollecitazione ulteriore.
Le chiedo se esista negli archivi della procura generale un'agenda d'ufficio dell'epoca. È possibile rintracciare gli appuntamenti – non privati naturalmente, ma d'ufficio – del procuratore generale presso la Presidenza del Consiglio o presso la Presidenza della Repubblica?
A questo riguardo, era prassi che ci fossero contatti del procuratore generale militare con il Presidente della Repubblica o con gli uffici della Presidenza della Repubblica?
All'epoca esistevano normative che vietassero l'appartenenza di un magistrato militare alla massoneria?

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.* Innanzitutto vorrei fare riferimento alla questione terminologica alla quale lei ha fatto cenno, che non è solo una questione di filologia o letteraria. Mi permetto di rilevare che vi è anche una forma di vischiosità nel linguaggio. Un pubblico ministero «ordina» sempre, quando scrive un provvedimento, dispone; che poi l'ordine venga eseguito o meno è un altro discorso (basta guardare i provvedimenti sugli sfratti!). Intendo dire che occorre fare i conti anche con le convenzioni linguistiche, con le caratteristiche gergali.
Non c'è dubbio che quello era un provvedimento abnorme travestito da provvedimento rituale, perché la provvisoria archiviazione non era prevista dal vecchio codice di procedura penale, come non lo è dal nuovo, se non altro con le motivazioni adottate nel provvedimento di cui si parla, che era un atto dispositivo, con il quale si diceva al cancelliere o a chi doveva trattare i fascicoli che fine dovessero fare. C'era anche un'assunzione di responsabilità.
Per quello che ho avuto modo di conoscere, il procuratore generale Santacroce era sicuramente una persona molto preparata dal punto di vista tecnico-giuridico ed era una persona perbene, quindi probabilmente l'adozione di quel provvedimento abnorme era dovuta o ad un eccesso di zelo (poi spiegherò cosa intendo) o alla necessità quantomeno di cercare di dare una veste formale ad un mero occultamento, soprattutto – la mia inferenza logica – nei confronti di persone che chiedevano come e su che base si dovessero tenere quei fascicoli. Lui dava una disposizione, giusta o meno, della quale rispondeva.
Ricordo a me stesso che come provvedimento abnorme sarebbe denunciabile immediatamente in Cassazione, applicando la giurisprudenza relati-

va alla ricorribilità degli atti in Cassazione, sulla base del diritto vivente. Gli atti ricorribili immediatamente per violazione di leggi sono atti tipici, solo che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha creato un'ulteriore categoria di atti differenti da quelli colpiti da nullità o da inutilizzabilità, cioè gli atti abnormi. Sicuramente, se fossero state applicate le categorie di sanzionabilità processuale, quel provvedimento sarebbe stato colpito dai fulmini del giudice di legittimità, dalla Corte di cassazione. Però qualcuno avrebbe dovuto sollevare la questione.

EGIDIO BANTI. Quel provvedimento non fu notificato a nessuno!

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.* No. Era un atto meramente interno, trattato come una norma di servizio, senza esternazioni e senza che vi fosse una notifica ad altri soggetti.
Perché ho parlato di eccesso di zelo? Mi vorrei collegare alla questione implicita che aleggia nel sistema relativa alla perseguibilità di determinati reati a richiesta del ministro da cui il militare dipende o, nel nostro caso per una forma di interpretazione estensiva, nei confronti di militari stranieri. C'è una nota di politicità relativamente alla persecuzione dei fatti commessi durante la guerra o commessi da militari che caratterizza – come indicavo prima – il nostro ordinamento. Posso sbagliare come riferimento topografico, ma l'articolo 245 del codice di guerra prevede pure una condizione di procedibilità. E l'eccesso di zelo poteva rientrare in una interpretazione estensiva di alcune connotazioni del sistema tale da paralizzare determinati effetti ritenuti lesivi dei rapporti internazionali, così come indicato.
Contatti politici e sollecitazioni non sono da escludere, proprio per i motivi che abbiamo detto. Qualcosa è addirittura emerso *per tabulas*: uno scambio di corrispondenze tra ministri dell'epoca.
Non credo che ci fosse o comunque che vi sia agli atti una rubrica, che non è prevista né rituale. Io conservo le mie rubriche degli anni scorsi in un armadio a futura memoria, ma non è qualcosa di rituale. Non ritengo quindi che vi siano elementi tali da consentire di ricostruire gli appuntamenti. Questo anche relativamente ai contatti con le alte cariche istituzionali. Si è fatto riferimento alla Presidenza della Repubblica: non credo che si possano ricostruire i contatti, perlomeno partendo dalle carte di palazzo Cesi.
Qual era all'epoca la configurazione etica – se così si può dire – della magistratura militare? Era quella di un corpo militare. Io non ho mai

usato, per questioni di carattere generazionale, l'uniforme, però i magistrati militari, pur avendo *status* civile, fino al 1974 andavano in udienza in uniforme; c'era però una diversa struttura ordinativa: il presidente del collegio era un generale o un contrammiraglio che non avevano una specifica preparazione di carattere giuridico. L'unico elemento tecnico del collegio era il magistrato militare, il quale, non solo per una questione coreografica, pur avendo *status* civile, andava in udienza con l'uniforme da ufficiale del corpo in congedo della giustizia militare nel quale era iscritto di diritto, pur trattandosi – con ulteriore atipicità – di un corpo in congedo. Questo era un segno abbastanza eloquente dello *status* dei rapporti interni.
C'era un divieto di iscrizione a partiti e a movimenti? Non in termini espliciti più di quanto accadesse per gli impiegati civili dello Stato e anche per i magistrati ordinari, oltreché, non solo per le contiguità di cui ho parlato, per gli ufficiali delle Forze armate. Non credo che fino alla legge Anselmi ci fosse un divieto così configurato *expressis verbis*.

CARLO CARLI. Anche se ritengo che il procuratore abbia già risposto alla mia domanda, desidero citare il passo della sua relazione alla quale facevo riferimento: «Nei giorni in cui si era sviluppato notevole clamore di stampa sulla riapertura del procedimento per l'eccidio delle Fosse Ardeatine, avevo ricevuto la visita di una giovane ricercatrice, la quale mi fece vedere delle carte riguardanti una corrispondenza di carattere generale sui crimini di guerra. Di persona avevo accertato che nell'archivio generale dello Stato, alla voce «crimini di guerra-fondo Presidenza del Consiglio» c'era una corrispondenza abbastanza interessante in materia. Feci una telefonata ai due uffici che ritenevo competenti al rilascio dell'autorizzazione per accedere all'archivio di cui ho parlato: lo dico perché mentre prima c'era solo una procura generale militare, successivamente alla riforma dell'ordinamento giudiziario militare con la legge n. 180 del 1981, le procure...

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.* Confermo quello che ho detto.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.20, è ripresa alle 15.25.

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.
Do la parola al senatore Zancan.

GIAMPAOLO ZANCAN. Anche io mi unisco ai ringraziamenti al procuratore militare per la sua relazione che mi ha molto impressionato. La vicenda mi era nota nelle linee generali, ma entrare nei dettagli è straordinariamente impressionante.
Leggendo il resoconto stenografico della precedente seduta, ho comparato il rintraccio dei fascicoli alla scoperta di un cadavere, anzi di un plurimo omicidio, visto che si tratta di 696 fascicoli. A questo punto desidererei avere dei dati di polizia giudiziaria – se mi consente l'espressione – ovverosia, vorrei capire come sia andata nel dettaglio, non per conoscenza diretta (perché ci ha già detto che non è stato testimone del rinvenimento), ma per sua conoscenza *per auditu*, ovvero attraverso l'indicazione di nominativi. Mi interessa ricostruire il *locus commissi delicti*, cioè sapere dove si trovasse l'armadio, che dimensioni avesse, chi fossero i frequentatori di quelle stanze, come fossero collocati i fascicoli. Sappiamo dal suo racconto che c'è stato un duplice rinvenimento: quello della corrispondenza che lei stava cercando e quello del registro.
Non ho capito se tutto sia avvenuto nella giornata del 24 giugno 1994, ma vorrei che lei ci fornisse un fotografia del rinvenimento: luogo, situazione (ho sentito parlare di un armadio rovesciato), dimensioni dell'armadio, stato dei fascicoli e del registro. Ciò perché, a mio giudizio, ci troviamo di fronte ad un caso simile al rinvenimento di cadaveri.
Ragionando dal punto di vista tecnico, come avvocato che ha molto frequentato i tribunali militari presso la mia città, Torino, so bene che parlare di un'archiviazione provvisoria non è un nascondimento ma qualcosa di talmente ovvio da essere addirittura esplicativo, è una *excusatio non petita*, perché per definizione l'archiviazione è provvisoria. Inoltre, prendere un provvedimento su 696 fascicoli nella stessa giornata è non voler nascondere che non c'è stato un esame, sia pure agli effetti dell'archiviazione nel merito, ma è siglare con un timbro che chiude un fascicolo qualcosa che invece si è deciso di fare in quella giornata, non sappiamo per quali ragioni specifiche (siamo qua per indagare).
Naturalmente tutti noi dobbiamo rispetto al defunto, anche se – ripeto – un provvedimento così non credo si possa dire che mirasse ad avere una qualsiasi dignità giuridica per le ragioni tecniche che ho detto e che mi sembrano indiscutibili, come viene riconosciuto nei lavori della commissione.

Il punto sul quale vorrei una risposta deriva da un'osservazione contenuta nella sua relazione: nel 1965 (quindi vent'anni dopo rispetto ai crimini nazifascisti) si erano espletati soltanto 13 procedimenti per un totale di 25 imputati. Allora, a prescindere dalla scoperta che avverrà nel 1994 (dobbiamo sempre considerare la cronologia: abbiamo sostanzialmente due periodi, 1945-1960, 1960-1994), poiché la realtà dei crimini nazifascisti è conosciuta (la memoria non è morta), come è possibile che questa archiviazione non sia stata mai oggetto di un dibattito politico interno alla magistratura militare?
Non possiamo pensare che non si sapesse che i crimini erano avvenuti, per cui si poteva decidere di procedere o di non procedere. I fascicoli possono anche scomparire, la realtà no! E la realtà è che ci sono dei crimini.
È emerso un dibattito? I fascicoli sono 695 e sicuramente lei avrà esaminato i 129 trasmessi alla procura di Roma per competenza: dalla loro valutazione sono emerse sollecitazioni da parte delle autorità territoriali che avevano mandato un rapporto? Lo chiedo perché se, per esempio, un maresciallo dei Carabinieri invia un rapporto alla procura della Repubblica dopo qualche tempo è naturale che si chieda che fine abbia fatto la pratica, non è così? È mai possibile che chi fece il rapporto dopo venti anni non si sia chiesto che fine abbia fatto, dal momento che conservava la competenza di merito rispetto ai fatti? Lei ha riscontrato questo tipo di sollecitazione rispetto ai rapportanti?
Ancora: è mai possibile che i parenti delle vittime dei crimini non abbiano presentato solleciti, proteste, rivendicazioni, richieste di danni o spiegazioni? A me interessa capire, a prescindere dal merito estremamente discutibile del provvedimento del gennaio 1960, come mai non vi siano stati dibattiti, né sollecitazioni, né denunzie e si sia arrivati al 1994.
Un dato è importante sotto il profilo politico-istituzionale: indubbiamente ci fu una scoperta – lei così l'ha descritta – che però non era annunziata, nel senso che le due procure generali a cui lei si era rivolto «buscando levante» (per usare l'esempio di prima) ossia cercando il carteggio, che oltretutto hanno riordinato le carte – a seguito della soppressione della procura generale apicalmente fissata in Cassazione – fanno passare venticinque anni per fare una «scoperta»: è così? O non è piuttosto vero che si scoprono le carte di una vicenda nota a tutti? Questa è la domanda drammatica che le pongo senza alcuna intenzione di criticare o censurare chicchessia. Mi sembra che sia stata fatta una scoperta di qualcosa che non poteva non essere a conoscenza di tutti.

Formulerò qualche altro quesito specifico che mi servirà a colmare alcune mie lacune. Quel procuratore generale – che arrivava in divisa e rispetto al quale sollevai una questione dato che, secondo me, il generale presidente del tribunale militare non poteva essere sottoposto disciplinarmente al procuratore generale – era nominato dal Consiglio dei Ministri su proposta del ministro della difesa? Non c'è mai stata una competenza del ministro della giustizia, vero? Sappiamo chi era il ministro della difesa del 14 gennaio 1960?
La commissione che si instaura nel 1994 da chi era composta? Si conoscono i nomi dei componenti? Sono audibili da noi? È in grado di fornirci i nomi? La ringrazio.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.* Alla prima domanda, che icasticamente si può riassumere con «la scoperta del cadavere», rispondo che non ho avuto percezione diretta dell'armadio e dei fascicoli tranne i 129 a me trasmessi ufficialmente; ho però un'idea precisa e chiara del luogo in cui *grosso modo* (spiegherò successivamente che cosa significa) furono trovati i fascicoli. Negli scantinati della Procura generale militare – originariamente Tribunale supremo militare – erano allocate delle carte dei tribunali militari di guerra soppressi. Con la fine dell'ultimo conflitto, in base all'ordinamento giudiziario militare di guerra, cessò anche il funzionamento dei tribunali militari di guerra presso le nostre forze all'estero ed i concentramenti di truppe sul territorio nazionale, ed i carteggi furono spediti all'archivio dei tribunali militari di guerra soppressi.
Ho sentito dire che ogni volta che si doveva trovare qualche carta era un problema. Ma perché dovevano essere cercate le carte? Chi aveva necessità di definire la propria posizione ai fini pensionistici e si rivolgeva ai distretti militari si sentiva rispondere che avevano avuto una denuncia e che era necessario sapere come la vicenda si era definita. In tali casi un impiegato andava in archivio a cercare la pratica. Presso quegli archivi furono custoditi anche gli atti – come abbiamo scoperto successivamente – del tribunale speciale per la difesa dello Stato. Tutti questi scantinati furono, in anni relativamente recenti, riammodernati ed oggi la situazione non è più quella originaria.
Nessuno, tranne gli operatori che facevano incursioni in questi locali assolutamente impraticabili perché frequentati da topi e con metri di polvere, si recavano lì sotto. Anch'io mi sono posto le domande che lei oggi ha rivolto a me ed ho parlato con il procuratore generale successivo, il quale non

sapeva nulla perché nessuno si è preoccupato di riferirgli nulla. Le dico che tutto è credibile, perché io stesso, che per motivi diversi ho frequentato palazzo Cesi, in quei locali non sono mai transitato; sapevo dell'esistenza dell'archivio dei tribunali di guerra soppressi, ma non più di tanto.
Anche le modalità relative alla disposizione dell'armadio, sistemato in quei locali, con le ante rivolte contro il muro, non era una casualità, ma faceva parte di un comprensibile programma ossia quello di evitare che qualcuno curiosasse.
All'interno della magistratura militare si è mai sviluppato un dibattito? Posso assicurare di no, perché quando in un sistema si verifica la duplicazione di competenze, si aspetta che qualcosa venga fatta dal vicino o dal dirimpettaio o dall'ufficio omologo. Tra l'altro, anche dal punto di vista della memoria storica chi come me si è formato in anni assolutamente lontani dal culto di determinate cose, avverte un *deficit*. Per esempio della strage delle Fosse Ardeatine avevo sentito parlare, anche perché abitando a Roma so che ogni anno c'è la celebrazione alle cave ardeatine, ma non conoscevo i dettagli; poi ho fatto delle scoperte veramente incredibili quando ho letto le carte, come per esempio il fatto che oltre a Kappler erano coinvolti anche altri soggetti, tra cui un processato che fino a tempi recenti ha vissuto alla periferia di Roma. Questo per spiegare gli aspetti strani che ci sono nella vicenda dei crimini di guerra.
Più che un dibattito interno direi che vi è stato un *deficit* sotto vari profili ivi compreso quello generazionale; siamo una magistratura relativamente giovane come implementazione dei ruoli, eccetera, e c'è stato un *deficit* di conoscenza.
È stato chiesto se vi siano state sollecitazioni da parte dei comuni e degli enti. Erano e sono ancora ipotizzabili due archivi distinti, quello in cui sono finiti i fascicoli contenenti la notizia di reato e un archivio amministrativo – lo chiamo così per distinguerlo da quello giudiziario – in cui c'è la trattazione delle pratiche correnti, risposte ad interrogazioni, interpellanze, statistiche, sollecitazioni e via dicendo. La visione di 120 fascicoli mi porta a dire che in quei carteggi non c'era altro che la prima notizia di reato ed eventualmente qualche ricognizione o atto di polizia giudiziaria, di quelli che oggi definiremmo atti di iniziativa su delega del magistrato. Tutto il resto, eventuali rappresentazioni, sollecitazioni da parte di enti locali, di comuni, di comunità, eccetera, non rientravano certamente in quell'archivio ma in un altro genericamente chiamato «crimini di guerra», che avrei voluto consultare per le vicende di cui mi occupavo.

Le sollecitazioni e la sensibilizzazione c'è stata dopo il processo Priebke. Dopo il secondo processo per la strage delle Fosse Ardeatine c'è stato un risveglio di interesse e della memoria di certe situazioni, che è stato ulteriormente alimentato dal rinvenimento dei fascicoli. Mi sentirei di ricondurre tale generalizzata amnesia a queste coordinate, perché c'è stato uno scollamento tra pratiche trattate e inserite nell'archivio a valenza generale e le altre. Poco fa ci si chiedeva di quale spazio avremmo dovuto disporre se dei fascicoli esistessero le fotocopie: considerate che si tratta di fascicoli estremamente scarni formati da una copertina abbondantemente mangiata dai tarli contenente il rapporto dei Carabinieri o le notizie (spesso neanche tradotte) provenienti da qualche comando alleato, che non hanno avuto seguito investigativo o istruttoria minima. La vicenda riguarda il primo fascicolo dell'elenco, relativo alle Fosse Ardeatine, anche se poi c'è stata la consegna del tenente colonnello Kappler da parte degli alleati, ed il secondo processo il cui *input* veniva da oltre Atlantico perché in Argentina era stato scoperto il noto personaggio.
Questo per spiegare le coordinate anche di carattere ambientale relativamente alla scoperta dei fascicoli, per quello che mi consta.
I procuratori generali militari erano i vertici che nominavano anche i giudici relatori, nel senso che decidevano chi fosse pubblico ministero o giudice *a latere*. C'era la possibilità di uno scambio, di un'alternanza tra le varie funzioni anche se tutti facevano capo per motivi tecnici al procuratore generale militare.
Chi era? Era un personaggio nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro della difesa ed era anche il magistrato di maggiore grado, perché era il primo iscritto di diritto nel corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, un corpo militare con le mostrine, eccetera.

GIAMPAOLO ZANCAN. Vorrei sapere se ricordi chi fosse il ministro della difesa nel 1960 e chi fossero i membri della commissione d'inchiesta.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.* La commissione che procedette all'esame e allo smistamento era composta dall'attuale presidente della corte militare d'appello, dottor Nicolosi, e dall'attuale procuratore generale militare presso la corte militare d'appello. Quest'ultimo all'epoca era sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione e l'altro credo che fosse vice avvocato generale presso la procura generale militare d'appello. Ora

però hanno cambiato incarico e funzione. Probabilmente poi c'era anche qualche cancelliere.

ENZO RAISI. Anche io la ringrazio, signor procuratore, per la sua relazione e per le risposte che ci ha dato oggi anche in modo dettagliato rispetto a domande molto puntuali, come quelle che le ha rivolto il collega Carli, che è andato oltre la sua esposizione.
Sono rimasto favorevolmente impressionato dalla sua capacità di fornirci informazioni, però ho ancora una perplessità riguardo al nome della ricercatrice. Prendo atto che lei non lo ricorda, però credo che possa trovarlo nelle sue carte. Il fatto che qualcuno le abbia chiesto un appuntamento, che lei lo abbia concesso e che le siano stati rivelati fatti importanti, probabilmente risulterà da qualche parte. Le chiedo, quindi, di svolgere un'ulteriore ricerca tra i suoi documenti per rintracciare questo nominativo.
Anche io sono curioso di sapere come effettivamente sia avvenuto il ritrovamento. Vorrei avere i nomi di chi materialmente ha cominciato a trovare gli incartamenti e a segnalarli alle autorità competenti.
Alcune date mi lasciano un po' perplesso: il rilevamento risale al 1994 e nel 1996 su *l'Espresso* vi è la pubblicazione di un *dossier*, per cui probabilmente sono uscite delle notizie con dati abbastanza riservati. È proprio sulla base di questo articolo – almeno così è scritto nella sua relazione – che il dottor Antonio Sabini informa il Consiglio della magistratura militare della necessità di indagare ulteriormente sulla materia. Quindi, passano due anni in cui non se ne sa nulla, poi, improvvisamente, un giornale, non si sa come, riceve delle carte o delle informazioni riservate e viene alla luce quanto sopra.
Avere il nome di tutti i protagonisti della vicenda potrebbe chiarirci alcuni passaggi importanti e ci consentirebbe eventualmente di ascoltarli direttamente per avere ulteriori informazioni.
Non voglio fare l'esegesi di quanto lei ha detto, però le chiedo di aiutarmi per vedere se ho capito bene. Ad un certo punto lei ci ha riferito che l'ordinamento della giustizia militare, fino alla riforma del 1981, aveva di fatto un'anomalia perché stabiliva la dipendenza dei magistrati requirenti e anche giudicanti dal procuratore generale militare che interveniva su promozioni, conferimenti di promozioni, trasferimenti e materie disciplinari. Le chiedo se questa sua sottolineatura sia casuale, se volesse riferirsi a fatti particolari o intendesse sottoporre alla nostra attenzione che comunque sia c'era questa anomalia che può far ipotizzare una certa non libertà di azione da parte della magistratura militare inquirente.

Infine, circa il segreto di Stato, le risulta che siano stati classificati riservati documenti italiani ed anche anglo-americani, o comunque che occorresse tenere conto del segreto di Stato che viene mantenuto per alcuni anni sulla base delle legislazioni di alcuni Stati? Questo potrebbe aiutarci a capire quanti documenti prodotti, ad esempio, dagli alleati fossero facilmente accessibili.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.* Per quanto riguarda il nominativo della ricercatrice, farò ulteriori tentativi, anche se – ripeto – eravamo in un periodo un po' particolare perché *ad horas* ero invitato a prendere visione di carteggi, di memoriali poiché c'era stato un risveglio dell'interesse generalizzato su questi argomenti. C'era gente che, in maniera molto partecipata, anche se spesso giudizialmente a valenza molto scarsa per non dire nulla, si sentiva in dovere di venirmi a raccontare determinate cose. Senza parlare delle persone che pretendevano di venire a raccontare chissà che cosa e che poi addirittura non venivano considerate persone informate dei fatti, tecnicamente parlando. Era, quindi, un momento particolare proprio perché c'era stato un risveglio di interesse a seguito di una vicenda che aveva rinverdito vecchi dolori, memorie ed interessi.
Relativamente alla ricostruzione del ritrovamento, nella precedente fase dell'audizione ho letto la mia lettera del 30 giugno 1994, scritta a seguito di richieste che avevo formulato per le vie brevi. Nei rapporti tra le due procure era intervenuta, per esempio, una lettera del 24 giugno 1994 – cioè prima che io formalizzassi la richiesta per iscritto – con la quale il procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione scriveva al procuratore generale militare presso la corte militare d'appello e comunicava che c'erano state delle ricerche che avevano avuto esito negativo: «Nella linea della costante collaborazione che è, come naturale, intercorrente tra questo generale ufficio e codesta procura generale, la informo che, a seguito delle notizie e relativi commenti sul caso del presunto criminale di guerra Priebke, ho disposto accurate ricerche nei registri e negli archivi di questa procura generale militare, al fine della migliore assicurazione che nessun elemento risulti nei carteggi di questo stesso generale ufficio, come indicativo di dati, con riferimento, ben inteso, alla sua differente posizione istituzionale anteriormente alla legge n. 180 del 1981, comunque eventualmente utili per individuare particolari del caso suddetto o analoghe violazioni di leggi ascrivibili ad altri e di interesse per gli uffici competenti. Sono ora certo dell'esito negativo di tali ricerche».

Poi c'è stata la mia lettera del 30 giugno e successivamente, in data 13 luglio dello stesso anno, mi ha risposto il procuratore generale presso la corte militare d'appello: «In relazione alla richiesta formulata nella nota indicata, la signoria vostra è autorizzata a prendere visione degli atti già esistenti negli archivi della procura generale militare presso il tribunale supremo militare. Al riguardo sarebbe opportuno che ella prendesse previ contatti personali con il sostituto procuratore generale militare anziano, dottor Nicolosi, già delegato ad un'attenta ricognizione degli atti esistenti in detti archivi».
Quando ho telefonato mi hanno detto che erano stati trovati i fascicoli e che avrebbero fatto la distribuzione così come indicato.
Tutto ciò per definire le cadenze cronologiche del rinvenimento.

ENZO RAISI. Questo nel 1994?

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.* Sì, il 24 giugno e il 30 giugno 1994.

ENZO RAISI. Nel 1994 succede questo e nel 1996 il magistrato militare, dottor Antonio Sabini...

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.* Questo è un altro discorso.
Qui si era verificato già il primo contatto ai fini del lavoro della commissione composta di due persone. Dopo c'è stato l'invio dei fascicoli alle varie procure competenti. Due magistrati militari in servizio – ma non ha nulla a che vedere con tutta questa vicenda – il 15 aprile 1996, il dottor Dini, e poco prima, il 19 marzo sempre del 1996, il dottor Sabini segnalavano all'organo di autogoverno della magistratura militare che avevano avuto notizie da pubblicazioni de *l'Espresso* relativamente alla vicenda e quindi chiedevano cosa intendesse fare il Consiglio. Questo è l'*incipit* dell'attività del Consiglio della magistratura militare relativamente agli accertamenti su questa vicenda, che già aveva visto, per quanto riguarda il rinvenimento dei fascicoli, la trasmissione alle procure, un *iter* del tutto indipendente dalla questione evocata da questi due magistrati.
Il Consiglio faceva riferimento a queste due iniziative per dare contezza del perché fosse stato investito della questione, nel senso che non si trattava di questione che esso aveva posto d'ufficio a se stesso, essendo stata segnalata da due magistrati.

ENZO RAISI. Chiedo scusa, ma non ho capito bene. I fascicoli sono stati già inviati, quindi le procure militari li hanno avuti.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.* Stavano cominciando ad averli.

ENZO RAISI. E due procuratori militari dicono che su *l'Espresso*...

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.* Non sono due procuratori militari, sono due magistrati.

ENZO RAISI. Magistrati militari.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.* Sì, uno è sostituto procuratore presso il tribunale militare di Padova e già aveva ricevuto i fascicoli.

ENZO RAISI. Quindi sapeva che il fascicolo era stato rinvenuto!

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.* Sì, però il discorso è il seguente: «Tu, che sei l'organo di Governo, quali misure, quali provvedimenti, quali accertamenti, anche in ambito disciplinare, adotterai in relazione a questa scelta?».

ENZO RAISI. Su questo sono d'accordo, ma il mio dubbio è che questo lo ha detto nel 1994 e nel 1996 ha scritto, perché *l'Espresso* ha riportato quelle notizie.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.* No. Sabini, all'epoca componente del consiglio della magistratura militare, lo leggeva su *l'Espresso*; il dottor Dini, sostituto procuratore presso il tribunale militare di Padova, denunciava a questo consiglio che, a partire dal novembre 1994 (la scoperta era stata fatta a giugno), erano cominciati a giungere alla procura, provenienti dalla procura generale presso la corte militare d'appello, dei fascicoli processuali, che nell'aprile del 1996 avevano raggiunto il numero di 60 circa, concernenti episodi verificatisi nel corso della seconda guerra mondiale

in Italia, tra i quali «numerosi quelli in cui vi sono indicazioni e nominativi precisi circa i soggetti ritenuti responsabili degli episodi criminosi». Analogo flusso di incarti processuali si era verificato in direzione di altre procure militari. Il dottor Dini segnalava inoltre che nei fascicoli figurava il provvedimento di archiviazione provvisoria del procuratore generale militare. Da questo ha preso le mosse l'indagine del Consiglio.

ENZO RAISI. Quindi, uno aveva ricevuto i fascicoli e l'altro aveva letto le notizie su *l'Espresso*.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.* Sì.

ENZO RAISI. E per quanto riguarda l'anomalia?

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.* Se ne parla sempre nella relazione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, laddove, a pagina 7, si fa riferimento a questa particolare impostazione di carattere ordinativo: «...nel periodo sino all'immediato dopoguerra in cui le denunce e i rapporti per crimini di guerra affluivano alla procura generale militare presso il tribunale supremo militare e negli anni successivi in cui questo carteggio è stato dalla stessa trattenuto, invece di essere trasmesso alla procura militare. In verità, sino alla riforma del 1981 l'ordinamento della giustizia militare stabiliva la dipendenza dei magistrati requirenti e anche giudicanti dal procuratore generale militare, che provvedeva su promozioni, conferimenti di funzione, trasferimenti e in materia disciplinare. Il procuratore generale era, a sua volta, nominato dal Consiglio dei ministri, come un qualsiasi alto funzionario dello Stato, che lo poteva scegliere anche da apparati diversi dalla magistratura militare». Che valenza dare a questo passaggio? Si tratta di una spiegazione anche di carattere strutturale e ordinativo, proprio per rispondere in anticipo a determinate domande, come quelle che mi sono state rivolte da un altro commissario: come è possibile che all'interno, su questa vicenda non c'è stato mai un dibattito? Non c'è stato mai per i motivi che ho esposto, ma anche per motivi di carattere strutturale, perché la conformazione era di tipo verticistico e di carattere particolare, conformemente alla struttura dei corpi militari. Quindi, nessuno scandalo.

ENZO RAISI. Le ho rivolto una domanda anche sul segreto di Stato.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.* Sono in grado di poterlo escludere. Non ci sono mai state, negli oltre 600 fascicoli, questioni che abbiano riguardato questo aspetto. Lei sa che nel nuovo codice di procedura penale la questione relativa alle notizie classificate è oggetto di particolari previsioni normative. Da questo punto di vista, per la parte che mi riguarda – quei 129 fascicoli sono emblematici anche rispetto agli altri – non ci sono mai state questioni che abbiano interessato aspetti sostanziali o procedurali connessi con il segreto di Stato.

ENZO RAISI. Neanche nei documenti degli alleati?

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. No.

GIUSEPPE COSSIGA. Vorrei porre una domanda rispetto alla quale la Commissione probabilmente potrà autonomamente svolgere ulteriori approfondimenti. Prendendo come esempio i 129 fascicoli che poi per competenza sono arrivati a lei, il numero 1 era quello riguardante le Fosse Ardeatine e l'elemento di novità era che comparivano nuovi imputati su cui fino quel momento non si era proceduto. Quali erano questi elementi di novità?
La seconda domanda è questa: di che crimini si tratta nei 129 fascicoli? Rispondendo ad un'altra domanda lei in precedenza ha detto che sono reati di tipo militare ma di vario genere, dall'eccidio delle Fosse Ardeatine a requisizione improprie, a furti di bestiame, eccetera. Come sono suddivisi i reati nell'ambito di questi 129 fascicoli? Quanti sono i crimini per cui autonomamente, per ragioni ulteriori rispetto al fatto che i fascicoli fossero stati occultati, si era proceduto (le Fosse Ardeatine dovrebbe essere uno di questi)? Insomma, vorrei capire meglio i vari livelli di crimini di cui trattano i fascicoli e che cosa realmente l'occultamento aveva fermato.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. In effetti il registro generale relativo a tutti i carteggi recava al numero 1 la vicenda delle Fosse Ardeatine. Il carteggio relativo a questa vicenda era estremamente scarno, tanto è vero che, applicando la norma processuale, quando sono entrato in possesso di quel carteggio

ho disposto la riunione con i 2 carteggi processuali che hanno riguardato le Fosse Ardeatine. Il primo concerneva il procedimento nei confronti del tenente colonnello Kappler, conclusosi con la condanna all'ergastolo, mentre il secondo riguardava il procedimento prima nei confronti di Priebke e poi anche di Karl Hass e successivamente di un terzo soggetto, un altro ufficiale, la cui posizione non è ancora formalmente definita perché si tratta di una persona molto avanti negli anni, che abita in Austria e che non è possibile processare perché non possiede i requisiti di carattere fisico necessari in base al nostro ordinamento. Periodicamente, quindi, si prende atto dell'aggiornamento di carattere sanitario e il procedimento slitta *sine die*.
Come è nato il procedimento a carico di Priebke e Hass? Non certo da quel carteggio; era già nato autonomamente sulla base di notizie giornalistiche. Un giornalista televisivo americano ha intervistato in una località argentina, di cui non avevo mai sentito parlare, San Carlos de Bariloche, un ex nazista. C'era un ufficiale nazista a Roma, in occasione dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, che si chiamava con quel nome: abbiamo preso gli atti dal nostro archivio ed effettivamente la posizione di Priebke era stata stralciata rispetto a quella di Kappler. Tutti insieme erano stati denunciati – tra l'altro il nome di Priebke era stato un po' storpiato – ma mentre Kappler era stato consegnato e quindi si sapeva che era in vita, la posizione di Priebke e di altri era stata stralciata. Nel momento in cui si è accertato, dopo le opportune verifiche per i canali ufficiali, che si trattava della stessa persona, è stato iscritto a modello 21. È stato quindi impiantato un altro carteggio processuale, ovviamente collegato al primo, quello di Kappler, ma con un numero autonomo ed un'autonoma istruttoria. Quindi, sotto questo profilo non è stato di alcun ausilio il rinvenimento, peraltro successivo. Quando chiedevo quelle carte il secondo carteggio era già stato incardinato.
Cosa c'era in quell'armadio, sintetizzato nel registro generale? Nel nostro ordinamento – come in quelli affini al nostro, soprattutto tedesco e francese – normalmente, dopo il decorso di un certo numero di anni, scatta la prescrizione; anche per il reato di omicidio volontario essa scatta dopo vent'anni. Sono imprescrittibili i reati punibili con l'ergastolo, tra cui gli omicidi aggravati dalla premeditazione e dai motivi abbietti o futili: se non ci sono queste due aggravanti non è prevista la pena dell'ergastolo, per cui anche un omicidio, decorsi 20 anni, si estingue per prescrizione. È quello che è accaduto per parte di questi 129 casi: sono stati tutti già definiti con la formula prevista dal nuovo codice di procedura penale o perché già intervenuta la prescrizione – omicidi volontari non caratterizzati da quelle aggravanti – o perché, a seguito

degli accertamenti svolti i rei sono risultati essere morti oppure ancora le notizie erano talmente vaghe ed imprecise che anche gli accertamenti compiuti a cinquant'anni di distanza si sono rivelati improduttivi di effetti concreti.
In base quindi ad una tipologia distinta in queste tre aggregazioni tutti quei 129 casi sono stati ormai archiviati. È evidente che se si fosse proceduto prima del decorso dei vent'anni dal fatto o, indipendentemente da questo, in tempi più vicini al fatto stesso, non sarebbero scattate tutte quelle difficoltà legate al trascorrere del tempo o di natura probatoria cui ho accennato.
Che cosa sono allora i crimini di guerra? Naturalmente non tutte le violazioni del diritto dei conflitti armati o, come si dice, del diritto umanitario bellico, costituiscono crimini di guerra, ma solo le violazioni gravi delle regole di tale diritto. Queste erano violazioni gravi, anche se tale gravità era differenziata in relazione alle modalità dei fatti o al numero delle vittime. Tutti, comunque, per i motivi che ho indicato, hanno dato luogo ad archiviazione: mi riferisco a quelli di Roma. Altrove vi sono stati processi che si sono anche conclusi con sentenze di condanna in contumacia all'ergastolo, in relazione a soggetti per i quali non sarà mai data l'estradizione o perlomeno sarà molto difficile ottenerla.

GIUSEPPE COSSIGA. Comunque, al di là delle prescrizioni e delle archiviazioni, si trattava di 129 casi di gravi crimini di guerra?

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Di gravi violazioni del diritto umanitario bellico.

GIUSEPPE COSSIGA. Stiamo parlando di stragi, di omicidi volontari, non di furto di bestiame.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Non stiamo parlando di violazioni *tout court*, ma di vicende che hanno riguardato la vita di una o più persone.

PRESIDENTE. Ringrazio il procuratore Intelisano per la sua preziosa collaborazione ed i colleghi intervenuti. Il seguito dell'audizione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,20.

Parlamento Italiano

Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti

XIV legislatura

Seduta del 29/1/2004

Seguito dell'audizione del procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma, dottor Antonino Intelisano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione del procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma, dottor Antonino Intelisano.
Do la parola ai colleghi che intendono intervenire.

CARLO CARLI. Signor presidente, altri colleghi del mio gruppo avevano chiesto di poter fare domande al procuratore; tuttavia, gli impegni dell'Assemblea del Senato impediscono loro di essere presenti oggi. In ogni caso, mi farò personalmente carico di porre domande al procuratore.
Dottor Intelisano, quando è stato individuato l'armadio con i fascicoli e l'altro materiale contenente altri carteggi che avremo il piacere di vedere quanto prima, ci si è resi conto che si era di fronte alla scoperta di una violazione delle norme; com'è stato successivamente accertato dall'indagine promossa dal Consiglio della magistratura militare, si era di fronte ad un'illegalità protrattasi nel tempo. Dunque, la prima domanda che voglio rivolgerle è se chi ha scoperto il materiale si sia reso conto di essere di fronte ad una violazione della legge.
In secondo luogo, chiedo se siano state fatte denunce alla magistratura competente (la magistratura militare oppure la magistratura ordinaria); dunque, vorrei sapere che cosa sia stato fatto in maniera tempestiva – così come doveva essere – per accertare le responsabilità di chi ha infranto la legge per molto tempo: vorrei capire, cioè, se oltre all'indagine svolta si sia attivata l'azione penale obbligatoria, così come previsto dal nostro ordinamento.
Infine, in considerazione del tempo trascorso tra il momento in cui è stato rinvenuto l'armadio – grazie, dobbiamo dire, alla sua intelligente azione – e il momento in cui si è avuta la decisione, la delibera, di avviare l'indagine interna della magistratura militare (mi sembra di capire che vi sia un arco di tempo di due anni), mi chiedo: non è che vi sia stato il tentativo di rallentare il rinvenimento del cosiddetto «armadio della vergogna», nonché di minimizzare la violazione della norma (che comunque vi è stata)?

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.* Per quanto riguarda il primo quesito (ovvero se, subito dopo la scoperta, vista l'entità del fenomeno, ci si rese conto della gravità dello stesso), debbo rispondere senz'altro «sì». Per quel che mi consta, vi fu sicuramente la percezione dell'abnormità dell'accaduto e, quindi, della particolare gravità di quanto era stato commesso nel tempo.
Per quanto riguarda, invece, l'obbligatorietà dell'azione penale, che è appunto prevista nel nostro ordinamento, bisogna dire che in questo caso si trattava di vicenda compiuta o che ha avuto come protagonisti persone che erano già decedute: ricordo che nel nostro ordinamento il reato si estingue per morte del reo e dunque, evidentemente, ciò aveva portato chi di competenza a non trasmettere alcuna comunicazione o notizia relativamente alla vicenda. È altresì vero che l'estinzione del reato non è automatica ma necessita di una declaratoria specifica, come previsto dal codice di procedura penale; tuttavia, quella riflessione aveva indotto chi di competenza a non fare la segnalazione che pure è prevista dal codice di procedura penale per qualsiasi pubblico ufficiale il quale, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, venga a conoscenza di un reato.
A me non costa che sia stata fatta una comunicazione *ex* articolo 347 del codice di procedura penale (comunicazione di notizia di notizia di reato o, in altri termini, denuncia). Non mi consta, tuttavia non lo escludo: non lo so, in quanto non ero io competente a fare una denuncia del genere, ma lo erano semmai le persone incardinate presso gli uffici dove era stata fatta la scoperta. Forse la mancata denuncia si deve a quel riferimento, a quel ragionamento cui facevo cenno: questa, però, è una mia ricostruzione, una mia deduzione.
L'ultimo quesito che mi è stato posto dall'onorevole Carli, se non sbaglio, riguarda il tempo trascorso tra la scoperta e la delibera. Effettivamente, vi è quella divaricazione temporale a cui si faceva poco fa riferimento; tuttavia, debbo dire che nel frattempo i fascicoli che già erano stati oggetto di insabbiamento o di occultamento erano stati via via diramati alle procure competenti, in quanto era stata nominata una mini-commissione con rappresentanti delle due procure generali interessate la quale, appunto, aveva proceduto alla disaggregazione e alla trasmissione degli atti alle procure territorialmente competenti.

EGIDIO BANTI. Dottor Intelisano, la domanda che le farò si riferisce al fatto che nella precedente audizione lei ci ha riferito che, per quanto riguar-

da i presunti responsabili dei fatti oggetto dei fascicoli, la maggior parte era costituita da militari tedeschi. Tuttavia, vi è anche – come lei ci ha riferito – una parte di nominativi di italiani: si deve intendere di appartenenti alla Repubblica sociale italiana.
La mia domanda è la seguente: di queste persone di nazionalità italiana individuate nei fascicoli come presunti responsabili o corresponsabili, vi sono solo i nominativi o sono individuati anche in quanto appartenenti a particolari corpi, istituzioni o ruoli della Repubblica sociale italiana? Lo chiedo in quanto sappiamo che la Repubblica sociale italiana aveva numerosi corpi militari o paramilitari che operavano nel suo territorio: ad esempio la X Mas, la Guardia nazionale repubblicana ed altri corpi.
Dunque, dottor Intelisano, le chiedo: queste persone sono individuate con la specifica di appartenenza? Qual è il loro numero complessivo, paragonato anche a quello dei militari tedeschi? Qual è, cioè, la percentuale dei nominativi italiani individuati come presunti responsabili o corresponsabili?

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.* Debbo dire che, per quello che mi consta, l'elenco generale, l'elenco complessivo dei procedimenti che erano stati occultati prevede solo marginalmente soggetti estranei alle Forze armate tedesche. Ciò per un motivo molto semplice: in base alla giurisprudenza che si è avuta nel dopoguerra, soprattutto dopo la Costituzione, la giurisdizione penale militare aveva un ambito molto ben delimitato; pertanto, ritengo che, a parte qualche caso marginale, la parte cospicua dei procedimenti che riguardavano persone estranee alle Forze armate tedesche o alle Forze armate italiane fosse stata inoltrata all'autorità giudiziaria ordinaria.
Se può essere significativo, credo di poter dire che, nell'ambito dei 129 fascicoli che la mia procura ha ricevuto dopo la scoperta dell'armadio, nessuno di questi riguardasse persone estranee alle Forze armate e cioè soggetti non ricompresi nella giurisdizione penale militare: questo, forse, è un campione rappresentativo di una situazione più generale.
In ogni caso, la Commissione avrà la possibilità di avere una visione completa della situazione perché le varie procure, proprio su richiesta della presidenza della Commissione, stanno procedendo a fotocopiare, per le parti di interesse, tutti i carteggi ricevuti per competenza territoriale: di lì si potrà fare una ricognizione molto più precisa di quanto possa fare io adesso, sulla base soltanto di un ricordo o di una valutazione personale.

ALBERTO ZORZOLI. Signor procuratore, vorrei fare un riferimento all'ultima domanda che le è stata rivolta. Mi sembra che, pur non essendo stati pochi i reati commessi anche da parte di italiani, questi vennero giudicati dai tribunali civili, i cui verdetti ebbero un andamento – diciamo così – sinusoidale nei primi anni dopo la seconda guerra mondiale.
Vorrei ora rifarmi a qualche passaggio contenuto nella prima relazione che ci fece il dottor Intelisano, con riferimento al mandato ricevuto dalla nostra Commissione: verificare se vi siano state responsabilità politiche nell'occultamento di quei fascicoli. Signor procuratore, lei fece dei riferimenti ad alcuni carteggi: pertanto, se oggi potesse ripercorrerli ed ampliarli ulteriormente mi farebbe una cortesia.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.* Ho già avuto occasione di dichiarare, nelle precedenti audizioni, che questa vicenda delle responsabilità più che dai fascicoli emerge da corrispondenze o, comunque, da carteggi esistenti presso l'archivio di Stato o presso altri archivi. Personalmente, come ho precisato in altra circostanza, ho avuto modo di vedere, presso l'archivio centrale dello Stato, il *dossier* «fondo Presidenza del Consiglio», voce «crimini di guerra», contenente qualche lettera o documento che si riferiva a questa vicenda specifica delle preoccupazioni in ambito politico per il clamore e per le conseguenze che sarebbero potute derivare dall'esercizio dell'azione penale per fatti connessi con la seconda guerra mondiale.
È noto, però, che la gran parte del carteggio, oltre che della ricostruzione fatta sulla base del reperimento eseguito dal Consiglio della magistratura militare, è stata anche oggetto di ricerche storiche e, ancor prima, di un giornalismo investigativo che era particolarmente attento a questa vicenda. Dunque, a fronte di questa situazione, personalmente non ho un apporto di particolare significatività da conferire nella odierna seduta: non potrei far altro che ripetere valutazioni o considerazioni che sono state fatte in altra sede ed hanno portato all'istituzione della Commissione.

ENZO RAISI. Signor procuratore, nella precedente audizione era rimasto in sospeso un quesito che mi ha incuriosito. Lei si era ripromesso, in seconda battuta, di fornirmi il nome di una ricercatrice che – come lei ha detto – l'ha in qualche modo indirizzata in questa indagine. Mi aveva assicurato che avrebbe guardato tra le sue carte per verificare il nome di quella ricercatrice: vorrei sapere, innanzitutto, se abbia trovato quel nome.

In secondo luogo, le vorrei chiedere un parere; da quanto è stato detto poc'anzi è emerso un certo ritardo nel corso della giustizia e nell'apertura dei procedimenti. Almeno per quanto è di sua conoscenza, le chiedo: sul piano specifico delle indagini e del corso della giustizia, lei crede che quei ritardi abbiano provocato o possano in qualche modo provocare altre conseguenze, come la perdita di carte in questo periodo oppure intralci di vario genere che possano non consentire alla giustizia non solo di non arrivare in ritardo, ma quanto meno di fare la sua parte?
In terzo luogo, con riferimento all'ultima domanda – cui lei ha risposto – posta dal collega che mi ha preceduto, vorrei chiedere al presidente della Commissione se sia possibile avere copia dei carteggi tra politici, in modo che anche noi possiamo averne visione.

PRESIDENTE. Onorevole Raisi, questa questione va definita nell'ufficio di presidenza. Prego, dottor Intelisano.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.* Per quanto riguarda il primo quesito, in occasione della ricerca di documenti che mi era stata sollecitata dalla presidenza della Commissione – ricerca alla quale si è data evasione questa mattina – ho consegnato i documenti che mi erano stati richiesti e mi sono preoccupato di verificare se, trattandosi di vicende svoltesi quasi contemporaneamente a quelle che sono oggetto della documentazione da me prodotta in copia, potevo trovare traccia dei nomi delle persone che mi avevano – diciamo così – fatto vedere o intravedere la possibilità di documenti di particolare importanza. Purtroppo, l'esito è stato negativo per un semplice motivo: si era trattato di un contatto estemporaneo. Nel momento in cui, con grande clamore di stampa – non solo italiana ma anche internazionale – venne rinvenuto in Argentina l'ex ufficiale nazista coinvolto nella strage delle Fosse Ardeatine, vi fu un proliferare di contatti veramente incredibile: a parte i soliti mitomani e le persone che, colte da pulsione memorialistica, pensavano di fornire chissà quale contributo alle indagini, molto spesso in buona fede e senza alcun secondo fine, vi erano anche persone che avevano coltivato studi storici o che avevano scritto o compulsato opere memorialistiche. Pertanto, non tralasciavamo nulla, perché vi era anche un'esigenza di corrispondere ad una spontanea attesa di giustizia. Tuttavia, molte volte si trattava di contatti non formalizzati e dunque anche la consultazione delle carte, degli appunti e dei brogliacci relativi a quel periodo, a differenza

della documentazione ufficiale (che invece era stata inserita nel fascicolo del pubblico ministero e quindi come tale registrata e numerata progressivamente), purtroppo non ha dato risultati.
In occasione di questa ricerca ho avuto, tra l'altro, la conferma di cose che – debbo confessare – a distanza di dieci anni avevo dimenticato: quando rivolsi l'istanza di accedere all'archivio, feci riferimento non solo al procedimento per l'eccidio delle Fosse Ardeatine, ma anche ad un altro fascicolo che è citato nelle carte che ho trasmesso: era una sorta di zibaldone, una miscellanea per fatti antecedenti e susseguenti alla strage delle Fosse Ardeatine.
Vi era, dunque, parecchio materiale abbastanza eterogeneo: per esempio, una lista di sessanta ex nazisti che era stata prodotta da un giornalista della RAI, il quale – è tutto scritto a verbale – la aveva avuta da Wiesenthal. Io stesso avevo incontrato Wiesenthal a Vienna, nella primavera del 1994: in quell'occasione egli mi disse che in precedenza aveva inviato delle carte alle autorità italiane, ma non aveva avuto riscontro. Quando ebbe il contatto con me, mi guardò con molta simpatia ma anche – debbo dire – con un po' di sufficienza: mi fece capire che mi riteneva una persona molto ben disposta ma che non avrei avuto grande successo nella mia attività, soprattutto per quanto riguardava l'estradizione richiesta all'Argentina.
Ho voluto citare questo episodio per ricostruire un clima abbastanza confuso – definiamolo così – di contatti, di interventi i più vari e disparati: molti di questi interventi avevano un fondamento, molti altri erano collegabili a logiche che non potevano essere utilizzate dal punto di vista giudiziario.
Per quanto riguarda il secondo quesito, debbo dire che certamente il ritardo dal 1960 (data dei provvedimenti di archiviazione provvisoria) alla riapertura dei casi (ammesso che quei casi fossero mai stati aperti, perché erano stati soltanto segnalati e furono poi oggetto di occultamento) era stato esiziale per molte delle vicende di cui ci occupiamo. Ricordo a me stesso che nel nostro ordinamento i reati si prescrivono, in ragione della loro gravità, solo dopo un certo numero di anni. Sono imprescrittibili i reati punibili con la pena dell'ergastolo. Anche l'omicidio volontario normalmente si prescrive in vent'anni, ma è punito con l'ergastolo quando vi sono le aggravanti dei motivi futili o abietti o della premeditazione.
Dunque, la divaricazione temporale, ovvero il tempo intercorso tra l'occultamento e l'invio dei fascicoli ha contribuito ad alimentare quella gamma di ipotesi e di casi per i quali, così come è accaduto per la gran parte dei 129 fascicoli che la procura militare di Roma ha ricevuto, essi si sono con-

clusi con l'archiviazione. Altri casi sono correlati all'estinzione dei reati per morte del reo: una volta accertato che gli autori del fatto – qualora fossero indicati – erano passati ad altra vita, il giudice, il pubblico ministero (che è un magistrato e non uno storico) era chiaramente obbligato dalle regole di procedura a chiudere il caso in quanto, appunto, il reato era estinto per morte del reo. Queste sono, dunque, due tipologie di archiviazione formalmente dichiarata per le quali il trascorrere del tempo ha avuto l'esito che sappiamo.
Vi è una terza tipologia di archiviazione che è collegabile alle difficoltà di ricostruire il fatto: infatti il tempo trascorso toglie, com'è ovvio, freschezza alla memoria. Da questo punto di vista, è sintomatico un procedimento che ha avuto luogo a Roma, con riferimento al cosiddetto eccidio della Storta, nel quale rimase coinvolto il sindacalista Bruno Buozzi; procedimento che, all'indomani dell'arrivo degli americani, era stato trasferito da Roma verso il nord. In quel caso abbiamo rintracciato molti dei testimoni, sia pure a distanza, dell'esecuzione; tuttavia, il trascorrere del tempo ha fatto sicuramente perdere quelle connotazioni di univocità e di chiarezza che sono previste dal nostro codice come presupposti indefettibili delle ricostruzioni affidate alle persone informate dei fatti. In conclusione, la divaricazione temporale alla quale ho fatto riferimento ha sicuramente inciso su una di queste tre tipologie.
Cosa è rimasto in piedi? Semplicemente, i casi in cui gli autori dei fatti, sia pure in età avanzatissima, sono ancora in vita e qualora si tratti comunque di fatti molto gravi: ad esempio stragi connotate da particolare efferatezza. Tutti gli altri casi, invece, sono stati oggetto di archiviazione o per prescrizione o per morte del reo.

CARLO CARLI. Signor procuratore, mi scusi se intervengo di nuovo, ma ritengo importante riprendere una risposta che lei ha dato alla mia domanda sulla obbligatorietà dell'azione penale per chi si sia macchiato del grave reato di occultamento dei fascicoli.
Lei ha risposto che, essendo morti i procuratori militari, l'azione penale non aveva praticamente motivo di partire. Tuttavia, mi chiedo: forse, insieme ai procuratori militari, potrebbero esservi altri corresponsabili dell'occultamento, sia da parte della magistratura militare, sia da parte di esponenti politici. Non le sembra dunque un po' troppo semplicistica o superficiale la decisione dell'autorità giudiziaria militare di non procedere all'azione penale di fronte a tanta gravità?

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.* Onorevole, le ripeto che non sono a conoscenza se, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, che abbiamo evocato poco fa, (obbligo di denuncia per il pubblico ufficiale che, a causa o nell'esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato), sia stata fatta una comunicazione di reato. In questo caso la competenza sarebbe stata dell'autorità giudiziaria ordinaria. Siccome non ne ho mai sentito parlare (ed essendomi occupato di queste cose penso che lo avrei saputo) ho dedotto – anche sulla scorta della sua domanda – che forse tale comunicazione non sia stata fatta e ho cercato di dare una spiegazione.
Il quadro teorico collegato all'applicazione delle norme, che lei ha fatto, è sicuramente discutibile ma, ripeto, non sono in condizione di dare altre precisazioni.

ANDREA CORRADO. Signor presidente, colleghi, vorrei fare un'osservazione. È interessante conoscere le colpe di chi ha occultato quei fascicoli, però sappiamo benissimo che si era nel clima del dopoguerra: l'Italia era stata alleata della Germania e non vi era giustamente la volontà politica di andare a «grattare» su quella faccenda. A mio giudizio, sarebbe più importante avere una visione dei luoghi dove le stragi sono avvenute. Sappiamo, colleghi, che le stragi possono essere di destra, di sinistra, di qualunque specie e non si devono mai più ripetere: dunque, attraverso una visione di questi gravi danni arrecati all'umanità, ognuno di noi può acquisire una nuova coscienza.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Corrado, ma questo sarà oggetto dell'ufficio di presidenza.

ENZO RAISI. Signor procuratore, vorrei un chiarimento finale su una questione che a mio giudizio è molto importante. Dagli incartamenti che il procuratore ha avuto modo di leggere (mi riferisco ad incartamenti di carattere politico e non giudiziario) non vi sono elementi, oggi, tali da indurci a pensare che vi siano state pressioni che in qualche modo potessero portare a ritardi nella scoperta dei fascicoli.
In secondo luogo, anche in virtù di quanto osservato dall'onorevole Carli, vorrei avere una conferma dal procuratore: se pure vi fossero state pressioni, considerata l'autonomia della magistratura nella propria attività di indagine, in che modo la politica avrebbe potuto influire sui ritardi?

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.* Per quanto riguarda il primo quesito, è chiaro che ci muoviamo in un ambito di valutazioni e pertanto le cose che dirò rappresentano le mie valutazioni personali: dunque, non sto riferendo in termini obiettivi quello che è stato visto o quello che mi consta; mi viene richiesta, sostanzialmente, una interpretazione e quindi devo riportarmi ad un clima culturale, politico e storico che ha caratterizzato fino a non molti decenni fa anche la persecuzione di questo tipo di crimini o reati.

Un maestro del diritto internazionale – il Lauterpacht – negli anni cinquanta scriveva che la punizione dei crimini di guerra è una valutazione più della politica che della giustizia; ripeto, egli era un maestro del diritto internazionale di corrente realista, con tutte le carte in regola per quanto riguarda il cosiddetto «diritto umanitario» o «diritto dei conflitti armati», in quanto aveva contribuito, ancor prima della guerra, alla stesura del codice di Oxford per la tutela del *minimum standard* nelle regole di diritto umanitario. Tuttavia, egli era lo stesso autore che realisticamente affermava: tra i vari settori del diritto, il diritto internazionale è quello che presenta il maggior *range* di evanescenza; e, nell'ambito del diritto internazionale, il punto massimo di evanescenza spetta al diritto umanitario; quindi è una «evanescenza al quadrato»! Forse il Lauterpacht voleva fare esercizio di pessimismo ad oltranza? No, io direi che egli era un realista.

Che c'entra questo con le valutazioni che stiamo facendo? C'entra, perché noi ragioniamo in un'epoca in cui funziona la Corte penale internazionale delle Nazioni Unite e vi sono stati inveramenti dei principi in organismi *ad hoc*. Un tempo la guerra era la continuazione della politica con altri mezzi, poi – con l'affermarsi del cosiddetto diritto dell'ONU – la parola «guerra» è divenuta una parolaccia. Indubbiamente tutto questo faceva parte di un'epoca.

È possibile, però, che il mondo politico influenzasse la magistratura, che è connotata da indipendenza? Se rapportiamo o vogliamo interpretare vicende del passato con canoni attuali, è chiaro che siamo nell'ambito dell'incomprensibile. C'è da dire che la giurisdizione penale militare, l'ordinamento giudiziario militare, prima della riforma operata con la legge n. 180 del 1981, aveva connotazioni di assoluta inconciliabilità rispetto al principio costituzionale dell'indipendenza: il procuratore generale dell'epoca (ed era uno solo) era il *dominus* della situazione; era un capo militare come un altro, nel senso che aveva il governo addirittura della magistratura giudicante, oltre che della magistratura facente capo agli uffici del pubblico mi-

nistero. Questa situazione (che veniva riassunta con la battuta: «il giudice militare è il pubblico ministero in camera di consiglio») poteva portare ad una situazione, ad un rapporto sintonico con la classe politica; il procuratore generale veniva nominato dal Consiglio dei ministri, in quanto non vi era il Consiglio della magistratura militare ovvero l'organo di autogoverno della magistratura militare. Questo rapporto sintonico poteva anche portare ad un eccesso di zelo, da parte di un magistrato, nell'interpretare le volontà o le esigenze politiche.
Certamente, oggi, tutto questo è assolutamente inaccettabile, anche sulla base dei principi del 1960: era già in vigore la Carta costituzionale che, però, sotto tale punto di vista non aveva trovato compiuta attuazione. Voglio ricordare che la Carta costituzionale richiede le garanzie di indipendenza e di imparzialità anche per i giudici speciali. Quindi, il paradigma, il modello della magistratura ordinaria vuole che ai requisiti ed alle garanzie di indipendenza si debbano adeguare anche le magistrature speciali. È vero che siamo su un fronte di valutazioni e non di fatti, ma questo mi è stato richiesto.

ANDREA RIGONI. Signor procuratore, ho una curiosità, anche se probabilmente una domanda come questa le è stata già posta: è verosimile che soltanto una persona fosse a conoscenza dell'occultamento di quei fascicoli? Se così non fosse (come io ritengo e come credo ritenga anche lei), altre persone – militari e non – erano a conoscenza di tale occultamento?

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.* Non so rispondere a questa domanda. Come ho già detto, quando nel 1960 fu preso il provvedimento di provvisoria archiviazione, non so quante persone fossero a conoscenza di quei fascicoli né quante persone fossero state rese edotte del provvedimento, per quanto irrituale, del procuratore generale militare dell'epoca. Dovrei fare delle deduzioni con un alto tasso di opinabilità e, pertanto, mi astengo.

PIERO PELLICINI. Signor presidente, colleghi, mi scuso per essere arrivato da poco: ero in Commissione infanzia e non sono potuto intervenire tempestivamente. Ho però seguito attentamente quanto il procuratore militare ebbe a dire nella precedente audizione e, storicamente parlando, sono interessato da tempo all'argomento.
Non vorrei che questo «armadio della vergogna» fosse una scusa per una certa inerzia di carattere nazionale. Mi spiego meglio. Quei fascicoli sono

stati fatti sparire e in questo (sono stato relatore del disegno di legge e do perfettamente ragione ai presentatori) sono convinto che vi fu certamente una volontà, non dell'Italia ma al di sopra del nostro paese (eravamo in un periodo di scarsa volontà nazionale), che in qualche modo bloccò le indagini.
Come è noto, il Governo italiano già prima della fine della guerra voleva istituire tribunali per punire drasticamente gli autori di misfatti che tutti riconosciamo essere tali. Al riguardo, sia personalmente, sia a livello del mio gruppo (Alleanza nazionale), abbiamo aderito appieno ad una tesi che poggia su due fondamenti: occupazione e scarsa legittimazione del Governo nazionale, con il progressivo affievolimento della volontà di perseguire questi reati via via che passava il tempo e si andava verso un'Europa che si divideva in due blocchi, tra est ed ovest: il vecchio «criminale» era diventato, praticamente, l'alleato principale. Dico ciò non solo nei confronti dei criminali nazisti, ma dell'intera Germania perché, si dice, non si voleva umiliare il popolo tedesco accomunandolo tutto al regime della Germania nazista. Di qui, dunque, la distinzione tra la Wehrmacht e le SS, il tentativo di recuperare il recuperabile e di combattere quello che andava combattuto. Sin qui, comunque, siamo d'accordo; sotto questo profilo, non ho obiezioni da fare.
La domanda che le pongo, signor procuratore, è un'altra e riguarda la magistratura: rispetto a questo cosiddetto «armadio della vergogna», che ha impedito per anni di fare indagini serie e arrivare a procedimenti penali costruttivi nei confronti dei responsabili, che in qualche modo erano individuabili, perché in definitiva il pubblico ministero militare, in generale, non ha promosso l'azione penale? Mi spiego meglio: occorreva proprio scoprire il cosiddetto «armadio della vergogna» per scoprire gli eccidi di Sant'Anna di Stazzema, di Marzabotto e le responsabilità di un esercito in rotta che adottava, purtroppo, dato il clima bellico e le responsabilità generali, sistemi di guerra contro i civili?
In altre parole, perché il pubblico ministero militare in tutti questi anni non ha operato ed ovviato a questa archiviazione vergognosa con un'attività principale e personale? Faccio un esempio classico, un caso di scuola: la strage di San Miniato. Lì vi furono 56 morti, colpiti – si dice – forse da una bomba, forse da una mina, forse da un colpo di artiglieria tedesca sul duomo cittadino. Ebbene, è pendente un fascicolo nella procura di Livorno (oppure, non ricordo bene, nella procura di La Spezia) che è rimasto fermo perché è stato palleggiato e sono ben sessant'anni che si discute (Ricorderete il famoso film dei fratelli Taviani *La notte di San Lorenzo*: in realtà,

quegli episodi si riferiscono a San Lorenzo, San Martino e San Miniato) ma non si è mai avuto un seguito giudiziario a questo fatto.
Questo fatto – o meglio, questo misfatto – compiuto dai tedeschi volontariamente (o, viceversa, a causa di una bomba americana lanciata casualmente) è stato storicamente accertato, ma non vi è mai stata un'indagine che abbia avuto un corso regolare.
Signor procuratore, la domanda che vorrei rivolgerle è la seguente: che cosa ha fatto la magistratura militare in questi anni, a prescindere dall'insabbiamento che si è operato all'epoca? In altre parole, vorrei capire se questo «armadio della vergogna» non sia in fondo un alibi per una carenza di indagine da parte del pubblico ministero: mi scusi per la domanda, che è franca e secca.
Non si doveva, secondo me, attendere che casualmente si aprissero armadi come quello per stabilire il perché, il come e se vi fosse all'epoca una volontà di insabbiamento. È evidente che tale volontà esistesse, per ragioni storiche, militari, di nuova collocazione dell'Italia nell'Europa, a causa della «guerra fredda»; l'avversario tedesco di ieri diventava l'alleato importante del domani: basti pensare al ruolo della Germania dell'est. Tuttavia, mi chiedo perché la magistratura italiana oggi si interroghi sul perché si siano secretati quei fascicoli in modo vergognoso e non abbia agito, quando avrebbe potuto agire procura per procura, dato che il potere di iniziativa penale – e soprattutto il dovere di azione – spettano alla Procura della Repubblica. Mi scuso se la domanda può apparire alquanto irriverente; è sicuramente una domanda scomoda, ma vorrei che mi si rispondesse.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.* Questa domanda pone una serie di problemi, alcuni dei quali sono di carattere strutturale. C'è un problema, probabilmente, di rimozione collettiva di determinati fatti. Chi come me, non per particolare vocazione o scelta, si è trovato nell'ambito della propria vicenda professionale a occuparsi di determinate questioni, deve confessare (credo di essere una persona indicativa del mio tempo e della mia generazione) di aver appreso molte cose dopo che erano accaduti gli scandali o dopo le ricostruzioni in sede storiografica o giornalistica di vicende che pure avevano caratterizzato un momento particolarmente travagliato della nostra storia nazionale.
Questo è un primo dato, che richiede la mancanza di un *input* da parte di un organo di coordinamento, ad esempio il procuratore capo (il quale è colui

che affida i casi e i fascicoli), che spesso poteva non sapere assolutamente nulla. Ad esempio, pur essendo un cittadino medio, debbo osservare che ho appreso della vicenda di San Miniato quando ho letto le ricostruzioni storiche di quei fatti.

Quando ho parlato del nodo strutturale, mi riferivo ad una connotazione particolare che c'era in precedenza e c'è tuttora: ovvero, il riparto delle competenze tra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione militare. La giurisdizione penale militare è delimitata, per dettato costituzionale, dall'ultimo comma dell'articolo 103 della Costituzione; in tutti gli altri casi, si espande nella propria pienezza la giurisdizione ordinaria. Quindi, sono posti dei limiti abbastanza precisi alla giurisdizione militare. Con questo non voglio dire che la giurisdizione penale militare ha esercitato il suo ruolo, a differenza della giustizia ordinaria: non è così, perché l'armadio cosiddetto della vergogna, dove erano custoditi quei fascicoli, prova il contrario. Tuttavia – lo dico sforzandomi di fare esercizio di onestà intellettuale – non credo che sia una forma di alibi. Credo piuttosto che sia ascrivibile ad una molteplicità di casi, uno dei quali è la marginalità della giurisdizione penale militare: indipendentemente dai casi eclatanti di cui ci stiamo occupando (tali da poter avere un effetto emotivo particolare perché coinvolgono intere popolazioni o la storia di molti paesi), vi sono occasioni, anche nella vita quotidiana, in cui si manifesta un travaglio particolare, perché c'è una irrazionalità, anche adesso, nel sistema, che non è stata colmata. Per cui, ad onta delle ragioni della giurisdizione penale militare (la speditezza, l'efficienza, eccetera), il disegno originario di ripartizione delle competenze (che è venuto meno non solo perché è intervenuto l'articolo 103, ultimo comma, della Costituzione, ma anche perché vi è stata una serie di sentenze della Corte costituzionale), oggi è profondamente alterato al punto, in molti casi, da creare duplicazioni; e le duplicazioni comportano un atteggiamento di deresponsabilizzazione in termini oggettivi: da un lato, si pensa che provvederà la magistratura militare, perché la materia è di sua competenza (poi, però, gli aspetti tecnici e gli approfondimenti sul piano delle specificità portano a vedere tutto il contrario); dall'altro lato, la magistratura militare non si muove poiché ritiene che la competenza sia della magistratura ordinaria, in quanto saremmo al di fuori di reati militari.

Probabilmente, rispetto a questo quadro di tipo istituzionale, che presenta qualche connotazione di confusione, in futuro bisognerà porre rimedio. Personalmente, vivo tutti questi problemi anche adesso. La Procura militare di Roma ha la competenza per i reati militari commessi all'estero;

invece, per i reati comuni commessi all'estero, a chi è demandata la competenza? Relativamente alle missioni «Enduring Freedom» o «Antica Babilonia» c'è stato uno sforzo del Governo di razionalizzare la situazione, per cui (con il provvedimento di recente reiterato fino alla scadenza della missione al 30 giugno prossimo) la competenza territoriale è stata individuata nella procura ordinaria di Roma.
Prima, infatti, chi era competente? Uno, nessuno e centomila! Applicando la regola del codice di procedura penale, l'articolo 10, competente sarebbe la procura, il tribunale, il giudice del luogo in cui l'autore del fatto ha il domicilio, la residenza o la dimora; oppure, come criterio suppletivo, la procura che se ne occupa per prima. Ognuno, infatti, è portato a pensare che sia qualcun altro ad occuparsene: fatte le debite proporzioni, è successo qualcosa del genere anche in questo ambito.
Non credo, pertanto, che la questione dell'armadio sia la ricerca di un alibi. È una questione, come ho avuto modo di dire, di «serendipità» giudiziaria per cui l'esistenza dell'armadio si deve ad altre considerazioni, a mio modo di vedere, e non semplicemente ad una sorta di alibi corporativo per una inerzia prolungata nel tempo (che sicuramente c'è stata, ma è dovuta ad altri fatti, non a questo).

PRESIDENTE. Ringrazio il procuratore Intelisano per l'ampia relazione svolta ed i colleghi che sono intervenuti. Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

XIII LEGISLATURA

CAMERA dei DEPUTATI

II COMMISSIONE
GIUSTIZIA

INDAGINE CONOSCITIVA

Seduta di giovedì 8 febbraio 2001

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
(Così rimane stabilito).

Audizione del Vicepresidente del Consiglio della magistratura militare, del procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma e del procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Verona.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul rinvenimento di fascicoli relativi a crimini nazi-fascisti, l'audizione del Vicepresidente del Consiglio della magistratura militare, professoressa Paola Severino, del procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma, dottor Antonino Intelisano, e del procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Verona, avvocato Giuseppe Rosin.
Ricordo ai colleghi che è già stata disposta la proroga fino al 15 febbraio prossimo del termine per la conclusione di questa indagine conoscitiva, che non è ulteriormente prorogabile; nel frattempo la Commissione ha deliberato un'integrazione del programma delle audizioni prevedendo anche quella relativa ad un gruppo di storici dell'università di Pisa, i quali conducono una ricerca finanziata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che verte proprio su quegli anni e su quei crimini.
Ringraziando i nostri ospiti per la loro cortesia e per la loro collaborazione, do senz'altro la parola alla professoressa Severino.

PAOLA SEVERINO, *Vicepresidente del Consiglio della magistratura militare.* Come certamente la Commissione sa, nel marzo 1999 il Consiglio della magistratura militare ha concluso con una relazione approvata dal *plenum* del Consiglio stesso un'indagine conoscitiva sui crimini di guerra; in realtà, si trattava di un'indagine che mirava ad accertare per quali motivi un numero consistente di fascicoli (originariamente più di 2 mila) relativi a stragi naziste o comunque avvenute nel periodo della guerra e dell'imme-

diato dopoguerra fossero stati concentrati presso un armadio nascosto, con le ante chiuse rivolte verso il muro, di Palazzo Cesi, sede di alcuni organi della magistratura militare e, all'epoca, del tribunale supremo militare.
Si trattava anche di capire perché tali fascicoli fossero rimasti per anni in quella collocazione, non fossero stati distribuiti alle procure militari competenti per territorio e ciò avesse comportato ben cinquant'anni di ritardo nell'avvio di indagini, alcune delle quali si sono aperte e chiuse per morte dei possibili rei e per l'impossibilità di ricostruire i fatti.
Come più analiticamente penso illustrerà il procuratore Intelisano, la nostra indagine nasce da una circostanza del tutto fortuita. Nel corso del processo Priebke, il dottor Intelisano chiese alcuni dati conoscitivi – in particolare alcuni documenti – alla procura generale. In occasione della ricerca di tali documenti venne scoperto il famoso «armadio della vergogna», nel quale erano originariamente custoditi 2.274 fascicoli relativi a stragi avvenute durante la seconda guerra mondiale. Si trattava, ripeto, in grandissima parte di stragi o di omicidi che avevano visto come protagonisti militari tedeschi ed italiani.

LUIGI SARACENI. Mi scusi professoressa: potrebbe precisare la data della scoperta?

PAOLA SEVERINO, *Vicepresidente del Consiglio della magistratura militare*. Giugno 1994. Preciso anche che immediatamente dopo la scoperta questi fascicoli vennero tirati fuori dall'armadio e distribuiti alle procure competenti.
L'indagine si preoccupò di verificare per quale motivo questi fascicoli fossero stati raccolti presso quella sede e non si fosse mai dato seguito alle indagini. Poiché la Commissione ha a disposizione il testo della relazione conclusiva del Consiglio della magistratura militare, credo di poter sintetizzare i risultati acquisiti dall'indagine stessa. Fu inizialmente istituita una commissione di indagine e poi la pratica venne a delibera a seguito dell'attività della commissione affari generali.
Il quesito di cui era investito il Consiglio era di verificare se vi fossero responsabilità di magistrati militari ancora in vita nell'occultamento di queste pratiche. Come certamente sapete, il Consiglio della magistratura militare è organo di autogoverno di quest'ultima e quindi il nostro compito si incentrò esclusivamente nell'individuazione di eventuali responsabilità di magistrati militari. Peraltro, nonostante il nostro obiettivo fosse questo,

in occasione delle indagini emersero una serie di fatti estremamente importanti per la ricostruzione storico-politica della vicenda.
I fatti importanti, molto sinteticamente, sono i seguenti. Come avvenne la concentrazione di questi fascicoli presso l'allora tribunale supremo militare? Come si riuscì a non dar seguito ai fascicoli stessi, non trasmettendoli alle procure militari competenti? Come e quando essi vennero occultati nel famoso armadio?
Nella ricerca delle cadenze temporali di questi fatti ci siamo imbattuti in tre date molto importanti. La prima è molto remota: il 1945. All'epoca, procuratore generale militare presso il tribunale supremo militare (organismo soppresso con la legge del 1981: si trattava di un organismo giudiziario che però era alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri) era il dottor Borsari. Egli partecipò, il 20 agosto 1945, ad una riunione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nel corso della quale si decise di radunare tutti i fascicoli, le istruttorie, le notizie che pervenissero in relazione a crimini commessi durante la guerra presso la procura generale del tribunale supremo militare.
Questo iniziale intento appariva dettato da uno scopo apparentemente condivisibile, cioè quello di concentrare tutto presso un unico organismo, di non disperdere i fascicoli e di consentirne la successiva distribuzione alle procure militare competenti. Se non che, questo scopo non venne realizzato: i fascicoli vennero tutti centralizzati presso Palazzo Cesi e lì rimasero; per di più, nel corso degli anni si verificarono due circostanze importanti. Si provvide ad una vera e propria archiviazione dei casi che erano pervenuti all'attenzione del procuratore generale presso il tribunale supremo militare, archiviazione – lo sottolineiamo nella nostra delibera – assolutamente illegale perché egli non era organo titolare dell'esercizio dell'azione penale ed anche perché con la dizione «trattasi di fascicoli relativi a persone non note o di cui è difficile la scoperta» vennero in realtà archiviati anche una serie di casi in cui invece erano presenti testimonianze, nomi di possibili autori di reati, nonché tutto un materiale documentale e testimoniale che, se fosse stato tempestivamente esaminato, avrebbe certamente portato all'apertura ed alla conclusione di processi penali per crimini di guerra.
Questa archiviazione avviene negli anni sessanta. Ma prima di tale periodo c'è un'altra data importante, il 1956. A quell'anno risale un carteggio tra il Ministero degli esteri e quello della difesa, parte del quale era originariamente coperto da segreto; la commissione ha chiesto ed ottenuto la desecretazione degli atti. L'occasione di tale carteggio fu una richiesta di

estradizione dalla Repubblica federale di Germania che era stata indirizzata al Ministero degli esteri; quest'ultimo, con nota del 10 ottobre 1956 diretta al ministro della difesa e riguardante proprio l'estradizione ipotizzata dal procuratore militare, nell'esporre i vari argomenti contrari all'iniziativa si soffermava su queste circostanze, e cioè sugli «interrogativi che potrebbe far sorgere da parte del Governo di Bonn una nostra iniziativa che venisse ad alimentare la polemica sul comportamento del soldato tedesco. Proprio in questo momento, infatti, tale Governo si vede costretto a compiere presso la propria opinione pubblica il massimo sforzo allo scopo di vincere la resistenza che incontra oggi in Germania la ricostruzione di quelle forze armate, di cui la NATO reclama con impazienza l'allestimento». La nota di risposta del ministro della difesa in data 29 ottobre 1956 era pienamente adesiva.
Abbiamo ritenuto che il 1956 fosse una data importante perché è indicativa di un segnale politico che si aggiunge all'iniziativa originaria di concentrare tutto il materiale presso Palazzo Cesi. Ci chiedevamo cioè come mai a questa iniziativa, che avrebbe dovuto preludere ad una distribuzione alle procure dei fascicoli, non fosse seguito lo smistamento degli stessi, visto che in molti casi si trattava di fascicoli che riguardavano persone note e per le quali erano state raccolte numerose testimonianze.
Questo ci ha fatto supporre che la mancata trasmissione fosse collegata ad un'indicazione di carattere politico ricevuta dal procuratore generale militare presso il tribunale supremo militare: in un momento in cui si era in piena guerra fredda – voi lo potrete analizzare da un punto di vista politico molto meglio di quanto non abbiamo fatto noi – e si stava costituendo l'Alleanza atlantica, si ritenne politicamente inopportuno aprire processi per crimini di guerra che avrebbero messo in crisi l'immagine della Germania e soprattutto la ricostituzione di una forza armata in quel paese.
Fatto sta che, o in seguito al recepimento di questo indirizzo politico o per altri motivi che non siamo riusciti ad indagare perché la nostra indagine era prevalentemente documentale, questi fascicoli continuarono a restare presso la procura generale militare presso il tribunale supremo militare.
Negli anni sessanta intervenne una vera e propria archiviazione di tali fascicoli, che si accompagnò ad una accurata selezione. In realtà alcuni di questi fascicoli vennero trasmessi, ma si trattava solo di quelli nei confronti dei non noti o di fascicoli relativamente ai quali le prove raccolte avevano uno spessore molto poco rilevante e che comunque non potevano dar luogo all'istruttoria di processi destinati a conclusione. Vi fu quindi la concentrazione, l'archiviazione finale e la selezione dei fascicoli trasmessi.

Vi è un'altra data di rilievo, il 1965. In quell'anno scadevano i termini di prescrizione per quella tipologia di crimini. Vari Governi, tra cui anche quello tedesco, formularono un richiamo affinché tutto ciò che, non essendo ancora caduto in prescrizione, potesse essere portato all'attenzione delle magistrature venisse raccolto. Questa richiesta di raccogliere notizie, informazioni, dati su possibili procedimenti per crimini di guerra ricevette risposta da parte del procuratore generale in una nota diretta al ministro della difesa del 16 febbraio 1965 in cui si affermava che «l'autorità giudiziaria italiana conserva il pieno esercizio della propria giurisdizione» per questi reati e che «la legge italiana è più rigorosa in materia di prescrizione dei reati in questione». Quanto alla richiesta della documentazione, si comunicava che dal riesame del materiale dell'archivio emergevano «casi – peraltro non numerosi – di crimini tuttora impuniti, per i quali vi è una sufficiente documentazione».
Questi casi si rivelarono essere venti, accuratamente selezionati e che nel frattempo erano stati distribuiti alle procure; erano casi destinati a non avere alcuno sbocco, perché erano quelli meno significativi. Ai fini della nostra indagine, naturalmente, ciò era sufficiente per dire che vi erano state attività illegali dagli allora procuratori generali, ma purtroppo si dovette fermare a quel punto perché i tre procuratori generali che si erano succeduti dal 1945 al 1974 (anno a partire dal quale sparisce ogni traccia fisica di questi fascicoli, per cui i successivi procuratori non avevano nemmeno l'evidenza della loro esistenza) erano tutti morti e quindi nei loro confronti il Consiglio non poteva esercitare alcuna attività disciplinare.
Tuttavia è importante ricordare che cosa hanno fatto il Consiglio e la magistratura militare nel seguito di quest'indagine. Sono stati trasmessi tutti i fascicoli rintracciati: si trattava di ben 695 fascicoli originariamente rubricati come noti, per i quali quindi una persecuzione di fatti sarebbe stata certamente possibile all'epoca perché erano ricchi di testimonianze e di documentazione. Questi fascicoli sono stati trasmessi alle procure competenti. In esito a tale trasmissione, tra il 1994 e il 1996, nell'immediatezza della scoperta dell'armadio, si sono ottenuti determinati risultati.
Mi preme ricordare che negli ultimi anni (lo ricorda anche la relazione del procuratore generale della corte di appello militare di quest'anno) vi sono state tre condanne all'ergastolo per tre stragi di grande rilievo. Mi stupisce la circostanza che di queste tre condanne l'opinione pubblica italiana abbia saputo poco o niente; rispetto alla giusta attenzione dedicata al processo Priebke, per questi tre processi che faticosamente sono stati istruiti e porta-

ti a dibattimento dalla magistratura militare (non appartengo a quest'ultima ma mi piace essere obiettiva e dire che essa non solo è riuscita a compiere un'autocritica di ciò che di negativo era accaduto nel passato ma anche a fare in parte emenda di ciò che era successo, anche tenendo conto che il suo compito non era certamente facile nell'istruire questi processi) ...

LUIGI SARACENI. Di che anno sono queste condanne?

PAOLA SEVERINO, *Vicepresidente del Consiglio della magistratura militare*. Sono di quest'anno: due del tribunale di Torino e una del tribunale di Verona. Si è trattato di tre ergastoli e tutti e tre i condannati sono contumaci; due sono tuttora in Germania ed un terzo è in Canada. È stata chiesta ma non ancora ottenuta l'estradizione.
Un altro processo è ancora in fase istruttoria e si tratta forse di quello più rilevante, relativo alla strage di Stazzema, che, come sapete, ha coinvolto più di 500 civili, più di 100 dei quali bambini. Naturalmente il tempo trascorso rende molto difficili gli accertamenti, ma la magistratura militare ha svolto compiutamente il suo compito dopo il ritrovamento dei fascicoli.
Se posso permettermi, vorrei invitare a segnalare agli italiani che ancora vogliono ricordare qualcosa che questi processi hanno avuto degli esiti e si sono conclusi con quelle condanne.

PRESIDENTE. La ringrazio, professoressa Severino.
Do ora la parola al dottor Intelisano.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Alla completa relazione che abbiamo poco fa ascoltato vorrei semplicemente aggiungere qualche dettaglio relativamente alla prima fase dello svolgimento dei fatti poc'anzi rievocati, vale a dire spiegare come si arrivò alla scoperta casuale dell'armadio dove erano custoditi i fascicoli.
Ho con me la documentazione in copia dell'ufficio. Il 30 giugno 1994, nell'ambito delle indagini preliminari nei confronti di Priebke e di Hass, chiedevo ai procuratori generali militari presso la Corte suprema di cassazione e presso la Corte militare di appello di essere autorizzato a consultare l'archivio sui crimini di guerra che sapevo esistere in Palazzo Cesi, anche se, dopo la riforma del 1981, non sapevo a chi dovesse ascriversi la competenza per la consultazione di questo archivio. Chiedevo quindi ad entrambi

i procuratori ad essere autorizzato; in particolare, la richiesta era finalizzata all'esigenza di prendere visione del carteggio già esistente negli archivi della procura generale militare presso il tribunale supremo militare relativo a crimini di guerra commessi durante il secondo conflitto mondiale.
Che a Palazzo Cesi esistesse un carteggio relativo ai crimini di guerra era noto, così come era noto che esisteva un carteggio relativo ai tribunali militari di guerra soppressi e che negli archivi di Palazzo Cesi esistevano gli atti del tribunale speciale per la difesa dello Stato, anche se questo non aveva nulla a che fare con la magistratura militare; tuttavia quegli atti erano stati depositati in quel luogo.
Avevo l'esigenza di consultare quell'archivio perché mancavano documenti importanti e comunque pensavo vi fossero atti utili; nel corso delle indagini erano emerse alcune singolarità: ad esempio, il fatto che Priebke era tornato – almeno così egli assumeva – in Italia più volte, oppure (come si scoprirà di lì a poco) che Hass aveva in pratica tenuto sempre la sua residenza non solo in Italia, ma addirittura ai Castelli romani. Tali singolarità facevano intravedere l'opportunità di estendere gli accertamenti in forma più completa.
Da questa richiesta emerse una sorta di serendipità giudiziaria: nessuno poteva immaginare che esistessero tanti fascicoli per casi mai risolti o per i quali non erano state addirittura neanche avviate le indagini.
Questa è la parte di mia competenza. Collateralmente devo dire che, poiché il clamore anche sul piano internazionale del processo Priebke fu notevole, ricevevo la visita in quel periodo di storici, ricercatori, studenti. Qualcuno, in quelle occasioni, mi fece presente che presso l'Archivio centrale dello Stato esisteva una documentazione di qualche interesse; mi fu addirittura esibita una fotocopia di un carteggio. Inoltre, ebbi modo di accertare che presso tale Archivio esisteva il fondo crimini di guerra di provenienza della Presidenza del Consiglio dei ministri in cui era raccolta un po' di corrispondenza di contenuto affine a quello che poi è emerso nell'ambito dell'indagine svolta dal Consiglio della magistratura militare.
Dopo il ritrovamento dei fascicoli, alla mia procura ne sono stati inviati 129. La gran parte di essi ha avuto un esisto giudiziario che giudicherei inevitabile, vale a dire la prescrizione per i casi meno gravi oppure l'archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori dei fatti. Sono ancora pendenti, perché aspettiamo risposte dalla Germania, solo tre casi: la strage di Capistrello ed altri due. Tuttavia, non è difficile prevedere che anche per quanto riguarda questi gravi episodi l'epilogo giudiziario sarà l'archiviazione.

Questa è la parte della vicenda di cui ho avuto la percezione diretta; tutto il resto è la ricostruzione che ho appreso *a posteriori* fatta dal Consiglio della magistratura militare quale emerge dalla relazione del dottor Rosin.

PRESIDENTE. La ringrazio, procuratore Intelisano.
Do la parola al dottor Rosin.

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Verona.* Il mio ruolo in questa vicenda deriva dal fatto che sono anche membro elettivo del Consiglio della magistratura militare dal 1997 e che mi è stato affidato l'incarico di relatore su questa pratica.
Conosco gli atti in modo molto particolareggiato: le nostri fonti sono costituite da numerosissime audizioni di magistrati, anche a riposo, e di funzionari, nonché dal carteggio della procura generale militare presso il tribunale supremo militare, che poi è passato alla procura generale militare presso la Corte di cassazione nel 1981, e dalla documentazione esistente presso il Ministero della difesa sotto l'intitolazione «Repressione crimini di guerra». Questa documentazione è stata allo scopo declassificata: abbiamo impiegato un po' di tempo ad averla tutta, ma l'abbiamo ottenuta.
Potrei iniziare con qualche numero, di cui peraltro si è già parlato. Nel 1994 è stato trovato questo archivio abusivo, costituito da *dossier* di indagini fatte da commissioni anglo-americane o da organi di polizia italiani sui crimini di guerra. Insieme con l'archivio è stato rinvenuto un registro generale. Si è innanzitutto provveduto a dissolvere l'archivio, perché esso non doveva trovarsi in quel luogo, che cinquant'anni prima doveva essere stato distribuito alle procure militari. Come vi ha già detto la professoressa Severino, i fascicoli sono risultati essere circa 700 (per la precisione 695) e sono stati distribuiti secondo il criterio della competenza territoriale: 2 a Palermo, 4 a Bari, 32 a Napoli, 129 a Roma, 214 a La Spezia, 108 a Verona, 119 a Torino e 87 a Padova; questo è avvenuto negli anni 1994-1995.
Di questi fascicoli, 280 risultavano rubricati contro ignoti e 415 con indicazioni magari anche sommarie che comunque potevano permettere l'identificazione dei militari. Il registro generale rinvenuto nell'occasione in quell'armadio, naturalmente organizzato con il numero progressivo, comprende 2274 fascicoli; è un documento molto prezioso. Di tali fascicoli 260 sono stati inviati a tempo debito (nel 1945, nel 1946 e a volte nel corso della guerra) all'autorità giudiziaria ordinaria in quanto si ravvisavano reati comuni; 20 sono stati inviati nei tempi di legge alle competenti procure

militari per le indagini; circa 1300 fascicoli – come vi anticipava la professoressa Severino – sono stati inviati negli anni 1965-1968 alle procure militari competenti, effettuando però un'opera di selezione.
Tutti questi fascicoli, nessuno escluso, sono rubricati contro ignoti e non contengono utili indicazioni per poter proseguire le indagini; sono stati quindi inviati fascicoli «inoffensivi», per così dire. Rimangono i famosi 700 fascicoli scoperti nel 1994 ed inviati alle procure, che hanno dato luogo a quel lavoro giudiziario di cui la professoressa Severino e il collega Intelisano vi hanno parlato.
Restando a disposizione per eventuali domande, vorrei mettere in rilievo in che senso l'archiviazione di questi 700 fascicoli – la cui data era la stessa, il 14 gennaio 1960 – era illegale. Come vi ha anticipato la professoressa Severino, l'illegalità non era semplicemente collegata al fatto che si trattava di una decisione opinabile, non condivisibile o non fondata assunta da un organo giudiziario, ma perché essa viene presa da un organo – la procura generale militare presso il tribunale supremo militare – che non aveva alcuna competenza al riguardo. Tale procura era, nel suo piccolo e *mutatis mutandis*, un organo analogo alla procura generale militare presso la Corte di cassazione, vale a dire un organo che non ha alcuna competenza e responsabilità di indagine e di esercizio dell'azione penale.
Questa vicenda dell'archiviazione non rappresenta quindi che un aspetto della generale opera di insabbiamento durata cinquant'anni; essa non ha neanche il pregio di avere la veste di provvedimento giudiziario: è un atto radicalmente illegale!

RAFFAELE MAROTTA. Abnorme!

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Verona.* Un provvedimento abnorme è ancora di carattere giudiziario; in realtà si è trattato di un atto amministrativo: tanto per non averli sul tavolo, si mettono i fascicoli in un armadio.

LUIGI SARACENI. Un'archiviazione di fatto!

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Verona.* Un'archiviazione di fatto, certo, compiuta dalla procura generale militare e quindi al di fuori di una logica processuale e senza alcun controllo da parte di altri organi giudiziari militari.

La stessa nascita dell'archivio è contraria alla legge o quanto meno si pone ai margini della stessa; erano anche tempi particolari. La famosa riunione del 20 agosto 1945 (abbiamo anche il verbale) si svolse presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla presenza di altissimi funzionari dei vari ministeri interessati e del procuratore generale militare, che all'epoca era il dottor Umberto Borsari. Quella riunione si tenne anche perché il Dipartimento di Stato americano aveva deciso di ammettere l'Italia alla facoltà di denunciare all'ONU i crimini di guerra commessi dai tedeschi. Esisteva già una raccolta di *dossier,* anche se non riguardava tutti i 2274 fascicoli: il Ministero dell'Italia occupata procedeva, man mano che il territorio veniva liberato, ad inchieste tramite i normali organi di polizia e soprattutto tramite commissioni miste nominate a livello di prefetture. Il ministero era poi stato abolito ma i documenti erano stati raccolti.

Quella riunione subiva anche di riflesso il problema dell'esistenza di una giurisdizione internazionale su questi reati. Emerge il concetto di «reati localizzabili» e «non localizzabili»: i primi sarebbero stati attribuiti dagli alleati – sulla base di quanto dice il funzionario che intervenne sul punto – alle giurisdizioni nazionali, mentre i secondi sarebbero stati trattati dai tribunali internazionali.

Per questo insieme di ragioni fu assunta la decisione di concentrare tutto presso un organo che in fondo non ha nulla a che vedere con le indagini, cioè la procura generale militare. Si tratta di una competenza extralegale, attribuita a quest'ultima, il che oggi non sarebbe più possibile perché – quand'anche non fosse contrario alla legge – i pubblici uffici debbono tutti essere organizzati secondo la legge e le loro competenze devono essere fissate da quest'ultima.

I motivi che spiegano ciò che è successo dopo emergono da quanto abbiamo rinvenuto e dalla nostra conoscenza della storia del dopoguerra; gli avvenimenti sono sicuramente opera dei soggetti preposti alla procura generale militare, ma non possono essere accaduti se non a seguito di direttive politiche, di cui non abbiamo trovato direttamente le prove. Possiamo pensare però che se originariamente fu una decisione ad altissimo livello – e che fu anche illegale poiché, non essendo stata mai modificata la norma, gli organi di polizia dovevano inviare i rapporti al procuratore competente e non a Roma – a dar vita alla costituzione dell'archivio, sembra impossibile che il magistrato si sia da solo assunto la responsabilità nei decenni successivi di non distribuire i fascicoli alle varie procure.

Ricordo ancora che la data dell'archiviazione è il 14 gennaio 1960; ciò non ha impedito, nel 1964-1965, di distribuire alle procure circa 1300 processi tra quelli provvisoriamente archiviati. Sono i famosi processi «inoffensivi», quelli contro ignoti.
In quel periodo l'interesse della procura generale e del nostro paese era centrato sul problema della prescrizione dei reati nella Repubblica federale tedesca. La data di prescrizione era l'8 maggio 1965. Nel 1994 il Governo della Repubblica federale tedesca ha deciso di chiedere a tutti i Governi alleati ed anche alle organizzazioni private di mandare tutte le carte per metterle a sua disposizione. Per l'Italia ci si rivolse alla procura generale militare. In quell'ambito è stata fatta quest'opera di selezione; c'è anche la vicenda dei famosi 20 fascicoli che invece contenevano prove consistenti, sempre a detta del carteggio, che invece la Germania richiese e che, dopo qualche tergiversazione, furono inviati all'autorità politica tedesca; non sappiamo se siano poi pervenuti all'autorità giudiziaria della Repubblica federale tedesca. Certamente si tratta di quei 20 fascicoli con tanto di nome e cognome tra quei 700 fascicoli che all'autorità giudiziaria militare italiana sono arrivati solo nel 1994.
Potrei continuare ma preferisco restare a disposizione per eventuali domande.

PRESIDENTE. Vorrei rivolgervi una domanda assolutamente ovvia. In tutti questi anni i familiari delle vittime dei crimini in questione avranno certamente rivolto una grande quantità di petizioni e di richieste alle autorità giudiziarie militari e a quella politica per sapere che fine avessero fatto le indagini. C'è traccia di questi carteggi o comunque di una risposta «politica», di protocollo?

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Verona.* Non c'è proprio traccia in nessun archivio, tranne casi particolari come quello della strage di Cefalonia, il più grave di tutti. Comunque, in generale non esiste traccia di lamentele di questo tipo; avendo guardato le carte e avendo riflettuto sulla vicenda ho riportato l'impressione, del tutto personale, che nell'immediato dopoguerra non vi fosse sufficiente chiarezza sul fatto che i tribunali italiani potevano processare i militari tedeschi per crimini di guerra.
A parte i quattro o cinque processi di cui vi hanno parlato sia la professoressa Severino sia il dottor Intelisano, che nascono a seguito della dissoluzione dell'archivio e della distribuzione dei *dossier* nel 1994, nel 1965

(quindi a più di vent'anni dai fatti), le sentenze dibattimentali pronunciate dai tribunali militari per crimini di guerra erano appena tredici, per un totale di 25 imputati. Poi c'è stato il processo Priebke-Hass, dopo il quale si sono svolti processi nati dalla dissoluzione dell'archivio abusivo.

PRESIDENTE. Questo registro era appositamente compilato per ricostruire anche cronologicamente i fascicoli; non aveva niente a che fare con il registro «ufficiale» che esisteva presso l'ufficio?

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Verona.* Non aveva nulla a che fare.

PRESIDENTE. Quindi non era neanche possibile ricostruire, sulla base del registro ufficiale, «vuoti» o altre anomalie che potessero far supporre l'esistenza di un altro archivio?

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Verona.* Era un registro *ad hoc*, impostato come i vecchi registri generali delle procure, quelli cioè anteriori alla riforma del 1989. D'altra parte, però, nella procura generale militare presso il tribunale supremo militare, in quanto organo di legittimità, c'era un registro generale così come lo si intende a proposito delle procure che debbono svolgere indagini ed esercitare l'azione penale.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Rosin.
Do ora la parola ai colleghi che intendano porre domande e richieste di chiarimento.

VINCENZO SINISCALCHI. Leggendo quest'importante relazione ed ascoltando gli interventi dei nostri ospiti ho provato – lo dico senza retorica – un senso di orrore che, se non è pari a quello provato per i crimini, lo lambisce da vicino. Se oggi non avessimo conoscenza di queste cose, grazie ad una paziente ed eufemisticamente definita indagine conoscitiva svolta dalla magistratura militare sul rinvenimento dei fascicoli (è un'espressione piuttosto edulcorata e fuorviante rispetto alla materia: sembra quasi un adempimento burocratico) non avremmo scoperto le grandi responsabilità del nostro Stato e dei nostri Governi almeno fino al 1996, quando il Consiglio della magistratura militare ha adottato quest'importante iniziativa.

Non so quali percorsi bizantini debba seguire il discorso sulla competenza che giustamente, da tecnico, svolgeva il procuratore Rosin. Capisco che ci sono epoche in cui non è stato chiaro il concetto del limite tra la competenza della magistratura ordinaria e di quella militare; credo che anche nella corretta opinione dei nostri autorevoli ospiti non si annidi altro se non la volontà di trovare qualche genere di spiegazione «umana», se non ordinamentale, per questa grande diserzione da quello che noi, in tanti altri casi, abbiamo chiamato il dovere dell'esercizio dell'azione penale.
Quest'ultimo è un dovere al quale non può essere chiamato solo il defunto procuratore Santacroce, deceduto come buona parte dei responsabili di questo scempio, il quale però si è inventato un provvedimento di tipo giurisdizionale come l'archiviazione. Sarei curioso – lo dico con pacatezza ma con fermezza – di sapere ciò che veniva detto di queste cose nei discorsi di inaugurazione degli anni giudiziari dei procuratori generali che si sono succeduti dal 1950 ad oggi. Chiederei alla pazienza dei nostri ospiti, se possibile, di integrare questa indagine conoscitiva per verificare se per caso questa serie di archiviazioni non sia stata portata in attivo come un adempimento che fa statistica perché rappresenta comunque un indice di lavoro: lo dico con tutto il rispetto, ma potete comprendere lo sdegno politico e civile contenuto in questo intervento che svolgo a nome del mio gruppo.
Che cosa si è detto nei discorsi inaugurali degli anni giudiziari per giustificare questa archiviazione, di cui, se ho ben capito, si è saputo solo grazie ad un'iniziativa del 1996? Non pretendo certo di trovare in questi discorsi l'indicazione dell'esistenza dell'«armadio della vergogna», di questo «catalogo-non catalogo», dal quale dovremmo credere siano scomparsi (o nel quale non sono mai stati inseriti) reclami, istanze, petizioni popolari, o dei comuni – come ha sottolineato la presidente –, di associazioni dei parenti dei caduti. Forse saranno stati rivolti al Ministero della difesa, forse a quello di grazia e giustizia, ma a me pare un po' strano ritenere che tutto questo debba essere portato all'attivo del nostro patrimonio di conoscenza soltanto attraverso questa paziente e certamente encomiabile indagine.
A me pare che sul problema delle vittime si ponga una prima questione: avvio un discorso che spero tutti i colleghi vorranno continuare in questa Commissione, nei limiti di tempo che ci sono concessi fino alla fine della legislatura, per tracciare una minima ipotesi di risarcimento non tanto materiale quanto morale. Dobbiamo trarre delle conclusioni, altrimenti avremmo svolto un'interessante ma alquanto deprimente analisi di una se-

rie di illegalità e di abusi evidenziati nel rapporto che abbiamo letto tutti. Chiedo quindi che si cominci a lavorare su un processo di identificazione delle vittime, nome per nome; non possiamo parlare solo di *new economy* con la chiocciola e compiacerci. Queste cose ora non dovrebbero essere più possibili; non deve essere più possibile l'esistenza di un armadio polveroso e fastidioso nel quale sono stati raccolti solo i dati finali di un'inchiesta, che forse non era tale in senso stretto ma che sicuramente – a quanto si legge – conteneva degli atti.

L'eufemismo dell'archiviazione è veramente avvilente: si dice che «letti gli atti» (che cosa si sia letto non è dato sapere) «relativi ai fatti di cui tratta il fascicolo...» (era una stampiglia) «dell'ufficio sopra indicato, poiché nonostante il lungo tempo trascorso dalla data del fatto anzidetto» (e si era solo al 1960) «non si sono avute notizie utili» (si presuppone che tali notizie siano state richieste e non credo che ciò sia avvenuto: non so se vi sia traccia di tale richiesta) «per l'identificazione dei loro autori e per l'accertamento delle responsabilità; ordina la provvisoria archiviazione degli atti» (meno male che c'è un «provvisoria»: la clandestinità l'abbiamo scoperta solo nel 2001).

È possibile (lo chiedo anche ai colleghi di questa Commissione, certamente colpiti dall'eccezionalità di queste conoscenze, una Commissione che si è tanto attivata per l'istituzione recente del tribunale internazionale per i crimini, che è stata chiamata ad esprimere pareri anche più complessi in questa materia ed ha condiviso l'adesione italiana nei confronti dei crimini contemporanei che riguardano per lo più paesi diversi dal nostro) procedere almeno, grazie agli organi dello Stato – non dico certo attraverso il Consiglio della magistratura militare o soltanto con il medesimo e con la procura – ad una rapidissima identificazione della localizzazione delle vittime, dei comuni di appartenenza, delle famiglie degli eredi per adottare una legge che all'articolo 1 contempli la richiesta di scuse da parte dello Stato? Le responsabilità saranno anche dei singoli, ma è incredibile dover discutere di responsabilità estinte con la morte dell'ipotetico reo; non a caso ho fatto un riferimento ai discorsi inaugurali, che certamente saranno stati importanti e documentativi di particolari attività. Non so se troveremo traccia di queste archiviazioni nei discorsi inaugurali.

Oltre alla previsione di questa richiesta di scuse dello Stato che non sia solo simbolica, occorre avviare un procedimento risarcitorio di qualsiasi tipo da parte dello Stato medesimo nei confronti dei familiari delle vittime, dei comuni, delle terre che non solo non hanno avuto giustizia ma sono

stati anche traditi nella loro ansia di giustizia. Queste sono le due richieste, che per ora, a conclusione del mio intervento, intendo sottoporre a nome del mio gruppo a tutti i colleghi, riservandomi di svilupparle in iniziative legislative.

PRESIDENTE. Vorrei sottoporre ai colleghi l'opportunità di compiere una ricerca sugli atti ispettivi presentati in Parlamento nei primi anni del dopoguerra per verificare quante interrogazioni ed interpellanze furono formulate sul tema e quali furono le risposte dei Governi del tempo.

RAFFAELE MAROTTA. Signor presidente, manifesto a mia volta tutto l'orrore di cittadino, di parlamentare e soprattutto di ex magistrato della Repubblica.
La mia domanda è ovvia, al punto che potrebbe essere considerata persino retorica. Ci fu una riunione ad altissimo livello il 20 agosto 1945 (vi parteciparono ministri, alti funzionari, il procuratore generale militare): si stabilì di concentrare i fascicoli in un deposito unico. Ma si dovette pure stabilire per farne che cosa: non si parlava ad un commesso. Chi fu incaricato di provvedere materialmente alla concentrazione dei fascicoli? Può darsi che in quel momento venne disposta l'archiviazione di fatto. Io magistrato avrei chiesto, a chi mi dava l'incarico di concentrare i fascicoli: per farne che cosa?
È stato detto che non è pensabile che un magistrato, senza copertura, potesse procedere in un certo modo; ma bisogna stabilire in concreto cosa si disse in quella riunione e chi fu incaricato di provvedere.
L'altra domanda è la seguente: chi fu incaricato di provvedere fu la medesima persona che procedette all'archiviazione abnorme? Sono due persone diverse? E chi provvide a smistare i processi cosiddetti inoffensivi perché contro ignoti oppure con prove evanescenti? Si tratta della stessa persona?

PRESIDENTE. Forse per rispondere a questa domanda occorrerebbe accertare se sia ancora in vita qualcuno dei partecipanti a quella riunione.

RAFFAELE MAROTTA. Le indagini devono mirare ad accertare i punti che ho evidenziato. L'archiviazione abnorme adottata nel gennaio del 1960 potrebbe essere stata di fatto disposta in quella riunione.

GIOVANNI MELONI. La prima richiesta che vorrei rivolgere è la seguente. Quando la collega Moroni ed io abbiamo avanzato la proposta di svol-

gere un'indagine conoscitiva su questa materia il nostro scopo era quello di far sì che la Commissione, il Parlamento e, tramite esso, il paese conoscessero una serie di episodi che sono stati in qualche modo occultati e se in essi fossero ravvisabili responsabilità di organi dello Stato.
Secondo me, la prima cosa che va fatta per ottenere la conoscenza completa è sapere se si possa disporre dell'elenco esatto degli episodi che corrispondono a quei 695 fascicoli. Il primo dovere mi sembra sia quello di ricordare in tutta la sua completezza ciò di cui stiamo parlando.
Se non sono male informato e non sbaglio i calcoli, stiamo parlando di oltre 15 mila vittime, tra le quali donne, bambini, civili, e non di pratiche condotte malamente. Mi pare che la prima cosa da fare sia quindi riportare alla memoria i luoghi, le cose, le persone e quindi conoscere non dico tutto il contenuto, ma almeno le indicazioni essenziali presenti in quei fascicoli.
In secondo luogo, mi sembra che quanto i nostri cortesi interlocutori hanno detto e ciò che si evince dalla relazione del Consiglio della magistratura militare facciano emergere l'esistenza di un'attività politica che, particolarmente nel 1956, oltre che nella riunione ricordata del 1945, riguardava rapporti instaurati tra il Ministero degli esteri e quello della difesa. Tali dicasteri hanno una comune opinione secondo la quale, al fine di non turbare la ricostituzione dell'esercito tedesco, sarebbe stato opportuno mettere in qualche modo la sordina a questi episodi e soprattutto non avanzare richieste di estradizione. Mi sembra infatti che la nota del Ministero degli esteri nasce proprio in occasione di una richiesta di questo genere.
Faccio notare che questo indirizzo politico si perpetua nel tempo, non solo per quanto accadde nel 1960 e su cui tornerò immediatamente, ma soprattutto perché nel 1965, alla scadenza dei termini di prescrizione di certi reati, si riprende tutto in mano e circa 1.300 fascicoli vengono «rispolverati» ed inviati alle procure, nell'assoluta certezza, però, che si trattasse di fascicoli assolutamente inoffensivi, *inutiliter missi* a chi di competenza. Pertanto, fra il 1965 e il 1968 esisteva un orientamento di natura politica che manteneva nei responsabili della procura militare il convincimento che occorresse continuare ad assumere lo stesso atteggiamento.
C'è un'altra questione che secondo me va sottolineata e sulla quale rivolgo una domanda ai nostri interlocutori; al di là dell'orrore della vicenda in sé, rimango senza parole perché stiamo parlando pur sempre di operatori del diritto.

ENNIO PARRELLI. Necrofori del diritto!

GIOVANNI MELONI. Non so se siano stati necrofori: certo, hanno adattato il diritto a certe esigenze. L'archiviazione del gennaio 1960 non è solo un atto adottato da un organo non competente né un'iniziativa assolutamente discutibile perché non vi erano gli estremi per l'archiviazione (dal momento che i fascicoli contenevano indicazioni di nomi, fatti, circostanze e quant'altro): soprattutto non si tratta di un'archiviazione, ma di un semplice occultamento. Se non ricordo male, in ciascuna di quelle pratiche si parla di archiviazione provvisoria, un istituto che non trova riscontro nell'ordinamento.
Santacroce, che compie questa operazione, si rende perfettamente conto delle situazione: perché annota un concetto assolutamente inesistente in diritto? Non certamente perché ignori che l'archiviazione provvisoria non esiste, ma perché dà corso politico – e non giuridico – all'orientamento di cui stiamo parlando, a proposito del quale vorrei sapere se si possa «scavare» ulteriormente.
Credo che noi dobbiamo tentare, pur nel brevissimo tempo assegnato al lavoro della Commissione per questa indagine, di raccogliere tutto il materiale disponibile. Ricordo che già da molto tempo si è costituito un comitato che raccoglie i parenti delle vittime, i rappresentanti degli enti locali ed autorità, il quale tra l'altro – lo rendo noto alla Commissione – sarà ricevuto dal Presidente della Repubblica il prossimo 23 febbraio proprio su questo argomento, cosa che mi pare non trascurabile: tutte quelle persone vanno a chiedere giustizia. Penso che sarebbe opportuno sapere se questo comitato – che svolge un certo tipo di lavoro da parecchio tempo – abbia qualcosa da comunicare alla Commissione.
Vorrei poi chiedere al presidente se, proprio allo scopo di cercare di mettere in luce tutte le responsabilità (da ascriversi a magistrati delle procure ma anche all'autorità politica), non sarebbe il caso di ascoltare uno dei protagonisti che emergono dalle carte che abbiamo a disposizione, persona sulla cui ispirazione democratica nessuno può dubitare, cioè il senatore Paolo Emilio Taviani. Egli potrebbe con ogni probabilità illustrarci, con dovizia di particolari, come andarono effettivamente le cose e quali furono le ragioni e i protagonisti di quella decisione politica.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire che l'indagine conoscitiva, sulla base del regolamento, serve alle Commissioni – ed ovviamente a ciascun deputato – per acquisire informazioni in base alle quali valutare l'opportunità della presentazione di una proposta di legge. Questa Commissione, dal momento in cui ha deciso di procedere all'indagine conoscitiva, si è prefissa lo

scopo di verificare se esistano le condizioni perché, con apposita proposta di legge, si istituisca una Commissione d'inchiesta.
Ecco perché ritengo si debbano utilizzare questi pochi giorni che ci restano per acquisire ogni possibile elemento di informazione; mi pare comunque che si rappresenti in modo sempre più evidente l'assoluta opportunità dell'istituzione di una Commissione d'inchiesta.
Se poi mi permettete di chiosare quanto è stato detto fin qui, mi pare che possa essere affermato un principio: quando i giudici sono autonomi ed indipendenti – e non devono andare a riferire o prendere ordini da nessun ministro o Presidente del Consiglio – le cose vanno decisamente meglio. La possibilità che simili fatti non si ripetano è certamente affidata alle qualità personali dei singoli soggetti (e oggi abbiamo presenti gli esempi della professoressa Severino, del dottor Intelisano e del dottor Rosin), ma anche alle condizioni di autonomia e di indipendenza delle magistrature assicurate dall'ordinamento.

ROSANNA MORONI. Presidente, ho voluto con forza questa indagine conoscitiva, insieme con i colleghi che hanno firmato la lettera in cui essa veniva richiesta, perché ho letto molte testimonianze dei fatti ed ho ascoltato anche direttamente i superstiti di Sant'Anna di Stazzema. Conosco bene quella vicenda: a Sant'Anna sono morte 560 persone, di cui circa 200 donne, 8 delle quali incinte, e 118 bambini, il più piccolo dei quali aveva 20 giorni. Credo che le istituzioni, il Parlamento italiano, abbiano il dovere di rimuovere questa vergognosa vicenda, in primo luogo per un debito morale di giustizia postuma, per un minimo, parzialissimo risarcimento alle vittime. Molte volte si trattava di persone inermi: nel caso di Sant'Anna di Stazzema, non si trattava (ammesso che questa possa essere una giustificazione) di partigiani né di esponenti di partiti. Erano donne e soprattutto vecchi e bambini che si erano rifugiati in quel luogo non solo da Lucca e dalla Versilia ma anche da altre zone, pensando così di sfuggire alle persecuzioni, alla guerra, alle minacce di vario genere.
Credo inoltre che vi sia il dovere da parte nostra di diffondere, di pubblicizzare quello che è avvenuto nel nostro paese. Credo che la conoscenza serva anche a dare gli strumenti per riflettere sulla genesi di queste tragedie, di queste aberrazioni ideologiche; si tratterà sicuramente di strumenti culturali ed ideali utili e necessari anche per le prossime generazioni.
Non mi dilungo sulle mie valutazioni personali. Tra l'altro ho già elaborato il testo di una proposta per l'istituzione della Commissione d'inchiesta,

concordandolo con gli esponenti del comitato di cui parlava il collega Meloni. Esso vede raccolti i sindaci dei comuni luogo di eccidi, in primo luogo quello di Sant'Anna di Stazzema, l'Associazione dei martiri di Sant'Anna di Stazzema, la comunità ebraica di Milano, la Confederazione delle associazioni combattentistiche e partigiane, l'ANPIA, l'ANPI, l'ANED, la FIAP, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, la regione Toscana (spero di non dimenticare nessuno). Una delegazione di questo comitato ha anche incontrato il Presidente Violante.

In quella sede tutti abbiamo concordato sul fatto che purtroppo i tempi residui della legislatura non ci consentono di fare più di tanto. L'attività svolta da una Commissione d'inchiesta è evidentemente molto più impegnativa di quella collegata ad un'indagine conoscitiva. Si è quindi scelto di avviare quest'ultima per acquisire almeno alcune notizie, alcuni primi elementi di conoscenza che consentissero poi di andare avanti, eventualmente nella prossima legislatura, istituendo una vera e propria Commissione d'inchiesta.

Vorrei fare tantissime domande ma mi limiterò solo ad alcune. Ringrazio sentitamente i nostri interlocutori per il contributo che ci hanno dato: se siamo oggi qui, molto merito va a loro; chiedo loro di lasciarci tutta la documentazione possibile. Non sappiamo quasi nulla di tutto questo; personalmente sono venuta a conoscenza della vicenda solo il 29 settembre dello scorso anno in occasione di una riunione di quel comitato a Sant'Anna di Stazzema. So che, come ci diceva la professoressa Severino, sono stati comminati tre ergastoli, ma non so chi siano i condannati né quali siano gli eccidi cui si riferiscano le sentenze; non so perché non ci sia stata l'estradizione e se essa sia stata richiesta; non so quanti sono i procedimenti pendenti, a chi si riferiscano, quante siano le vittime coinvolte. Dispongo solo del totale delle vittime, 15 mila persone, ma non disponiamo, relativamente ai singoli episodi, di notizie particolari.

Vorrei inoltre sapere chi fosse presente a quella riunione presso il Consiglio dei ministri. Ci avete detto che i procuratori generali sono deceduti; ma sono ancora vivi dei funzionari? Chi sono i funzionari che Rosin ha ascoltato e quali elementi hanno fornito? Quali sono i responsabili già identificati di questi eccidi? Voi avete i fascicoli, la documentazione, il registro: potete darceli? Credo che vi sia innanzitutto l'esigenza di pubblicizzazione di questi dati e di conoscenza della verità.

C'è poi una domanda che mi preme forse più di tutte. Ho letto su *l'Espresso* (il giornalista Giustolisi si è occupato molto di questa vicenda e tra l'altro

ha raccolto anche la disponibilità del senatore Taviani ad essere ascoltato dalla Commissione giustizia) notizia di un carteggio tra gli allora ministri degli esteri e della difesa Martino e Taviani che sembrerebbe relativo esclusivamente alla vicenda di Cefalonia. A seguito della richiesta del padre di uno dei ragazzi massacrati a Cefalonia, la corrispondenza intercorsa tra i ministeri contiene gli elementi che voi ci avete già sintetizzato. Ma la domanda è: visto che Taviani nell'ultima intervista rilasciata dice di sapere solo di Cefalonia, vi risulta – sulla base del carteggio che avete visionato – che abbiano parlato anche di altro, ed in particolare della necessità di occultare altre stragi e altri massacri, sempre in funzione della facilitazione nella ricostituzione dell'esercito tedesco e delle ragioni di Stato derivanti dall'appartenenza alla NATO?
Credo che, anche se abbiamo poco tempo, sia necessario acquisire almeno alcune risposte ineludibili. Alla presidente chiedo la disponibilità ad aumentare il numero delle audizioni previste; capisco che i tempi sono brevi e che occorre concludere il nostro lavoro, ma penso esistano altre persone che potrebbero fornirci elementi utili. Mi chiedo se i nostri interlocutori non possano addirittura darci indicazioni in questo senso.

LUIGI SARACENI. Sarebbe una funzione utile svolta da questa Commissione fare da cassa di risonanza per episodi di cui – come diceva la professoressa Severino – si sa poco: non si è avuta nessuna eco della notizia sui tre ergastoli di cui parlavamo. Presupposto di tutto ciò, però, è una domanda: si conosce tutto o c'è ancora qualcosa da sapere? Si tratta solo di amplificare ciò che già esiste o dobbiamo cercare in altre direzioni? C'è qualche altro archivio in cui reperire notizie? Che suggerimenti potete darci sulle direzioni da percorrere?
Leggo una lettera del professor Pezzino dell'università di Pisa, il quale ritiene che si debba indagare nel quadro delle relazioni tra l'Italia e gli alleati: vi sarebbe stato un mutamento di indirizzo da parte di questi ultimi, che all'inizio avrebbero addirittura voluto avviare una specie di «Norimberga italiana». Egli poi fa un'affermazione su cui vorrei la vostra autorevole opinione, visto che avete già trattato il tema: il professor Pezzino ritiene necessaria un'accurata indagine storica sulle relazioni fra Italia e alleati, che potrebbe fornire la chiave di lettura di una vicenda sulla quale, a tutt'oggi, gli elementi conoscitivi sono scarsi e confusi, permettendo una precisa ricostruzione di una vicenda complessa, per la quale i dati documentari vanno cercati in un pluralità di archivi, italiani ed esteri.

Vorrei verificare se si registra una convergenza di valutazione sull'affermazione che c'è ancora tanto materiale da cercare, che non si conosce: ripeto che sarebbe opportuno che ci indicaste in quale direzione ricercare, per far sì che la nostra attività sia proficua.

ENNIO PARRELLI. Ho provato orrore per il fatto, perché mi ha fatto ripiombare all'indietro, agli anni della mia giovinezza tutt'altro che spensierata, ma soprattutto sgomento per l'occultamento, che mi investe come persona, come deputato, come avvocato il quale ha creduto e continua a credere, nonostante tutto, nella giustizia.
Provo inoltre gratitudine per voi: lo dico con assoluto convincimento; per lei, professoressa Severino, per lei, procuratore Intelisano, e per lei, procuratore Rosin.
Questa Commissione deve andare avanti e concludere al più presto il profilo dell'informativa. Se ci illudiamo di voler far troppo anche su questo piano, finiremo per non far niente.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda gli aspetti che concernono i lavori della Commissione, questa indagine ha già ottenuto una proroga fino al 15 febbraio; entro questo termine ascolteremo sicuramente il professor Pezzino, perché gli spunti che egli potrebbe fornire alla Commissione e che sarebbero consacrati negli atti del Parlamento potrebbero essere utilizzati anche nella prossima legislatura e sicuramente saranno di grande interesse.
Forse posso nutrire rimpianto per il fatto che, sin dal momento in cui proposi l'indagine conoscitiva alla Commissione, avevo prospettato l'opportunità di ascoltare anche esponenti dei dipartimenti di storia delle varie università italiane per cercare di comprendere quali di essi fossero impegnati nella ricerca su questo periodo e su questi temi; la richiesta a suo tempo non venne accolta per opposizione di alcuni colleghi della Commissione.
I fatti attestati ci pongono oggi nella necessità di ascoltare il professor Pezzino e la Commissione, molto ragionevolmente, ha deliberato in questo senso. Non so se riusciremo ad ascoltare anche altri soggetti, perché i tempi sono quelli che sono e i colleghi sanno che la nostra agenda di lavoro è già molto fitta.
Credo che la Commissione debba tentare, prima che scada il termine dell'indagine conoscitiva, di organizzare il maggior numero di incontri possibile.
Do ora la parola ai nostri ospiti per la risposta ai quesiti posti.

PAOLA SEVERINO, *Vicepresidente del Consiglio della magistratura militare*. Per quanto riguarda i discorsi inaugurali, purtroppo non ne abbiamo; la nostra indagine si è svolta tutta su base documentale e tutti i documenti disponibili per il Consiglio della magistratura militare sono stati acquisiti. All'epoca non vi erano inaugurazioni dell'anno giudiziario militare e quindi non v'è traccia di quei discorsi.
Né vi è ulteriore traccia, rispetto a quello che è stato riportato nella nostra delibera, nei verbali della riunione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. È ovvio che se vi sono indicazioni occulte, queste non vengono riportate nei verbali. Per quanto riguarda i nomi dei partecipanti, rinvio al procuratore Rosin, il quale, come relatore della pratica, forse può ricordarli; eventualmente potremo acquisire il dato. Il problema rientra nel quadro generale delle acquisizioni documentali.

RAFFAELE MAROTTA. Sembra che tutto si inscriva nella linea evolutiva delle premesse gettate in quella riunione.

PAOLA SEVERINO, *Vicepresidente del Consiglio della magistratura militare*. Questo si ricollega anche alla constatazione che ben tre diversi procuratori generali sono intervenuti in momenti importati di questa vicenda: Borsari per il periodo 1944-1954, Mirabella dal 1954 al 1958 (periodo in cui si colloca quello scambio di note tra il Ministero della difesa e quello degli esteri del 1956), Santacroce per il periodo dal 1958 al 1974 (in cui rientrano le archiviazioni del 1960 e i cosiddetti inoltri «selezionati»).
È ben strano – lo dice la logica – che tre persone che si sono succedute nel tempo abbiano seguito una linea assolutamente conforme: questo farebbe pensare a quella che abbiamo definito «ragion di Stato», ma che naturalmente non potevamo documentare nella nostra relazione perché non avevamo altri argomenti se non quelli derivanti da quei tre documenti e dalla nostra logica, che peraltro mi sembra possa essere condivisa da molti.
Per quanto riguarda le richieste di documentazione, e cioè l'elenco dei 695 fascicoli e tutto il materiale che può essere utile, anche di natura processuale, credo di rappresentare il pensiero del dottor Rosin, componente come me del Consiglio della magistratura militare, se dico che mi farò interprete di questa richiesta presso il Consiglio stesso. Spero di poter adempiere a questo impegno in tempi rapidi: il comitato di presidenza si riunirà tra po-

chi giorni ed in quella sede, se ritenete che la nostra documentazione possa esservi utile, mi farò interprete della vostra esigenza affinché la documentazione stessa venga posta a vostra disposizione.
Quanto al materiale processuale, distinguerei tra i processi per i quali si è già svolto il dibattimento, i cui atti naturalmente sono pubblici ed acquisibili, e quelli tuttora pendenti. Purtroppo uno di questi ultimi è proprio quello relativo alla strage di Stazzema.

ROSANNA MORONI. Quanti sono i processi pendenti, professoressa?

PAOLA SEVERINO, *Vicepresidente del Consiglio della magistratura militare*. Purtroppo non ho gli ultimi dati: dovrei verificare nelle statistiche allegate alla relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario, che credo peraltro sia in vostro possesso. Ad ogni modo, si tratta sicuramente di un dato acquisibile. I versanti sono almeno tre: noi abbiamo potuto esplorare quello interno alla magistratura militare; l'altro versante è il Ministero della difesa, che peraltro ci ha fornito documentazione, e l'ultimo è il Ministero degli affari esteri. Le uniche tracce documentali di interlocuzione tra organi di Governo di cui siamo entrati in possesso sono state proprio quelle relative ai rapporti tra Ministeri degli affari esteri e della difesa. Non sta certo a me dare indicazioni su dove possano trovarsi ulteriori elementi; posso solo dire che le tracce documentali che abbiamo si riferiscono a scambi di lettere tra tribunale supremo militare, Ministero della difesa e Ministero degli affari esteri.

ROSANNA MORONI. Possiamo avere copia di questa documentazione?

PAOLA SEVERINO, *Vicepresidente del Consiglio della magistratura militare*. Se lei si riferisce agli atti sottostanti all'indagine del Consiglio della magistratura militare, non sono io che posso decidere. Il rilascio di copia di documenti è una scelta che dipende dal comitato di presidenza del Consiglio stesso, al quale trasmetterò la vostra richiesta.

PRESIDENTE. La ringrazio, professoressa Severino. Ricordo ai colleghi che la documentazione che ci sarà inviata formerà oggetto di un fascicolo per renderla pubblica e che conterrà anche il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva.
Prego dottor Intelisano.

ANTONINO INTELISANO, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*. Vorrei limitarmi a fare due considerazioni relative a due aspetti che secondo me condizionano il lavoro *in progress* della Commissione giustizia.

La prima riguarda la consistenza di ciò che si trova nei fascicoli a nostra disposizione. Generalizzando (in tutte le generalizzazioni c'è molto pressappochismo) direi che la consistenza conoscitiva è inversamente proporzionale alla gravità dei fatti; molto spesso, all'interno dei fascicoli, è presente solo il fonogramma della stazione dei carabinieri o la denuncia. Sicuramente, anche se povero, è un materiale interessante dal punto di vista storico, se preso come campione; ciò è tanto vero che sono in corso parecchie iniziative di storici, di comitati di enti locali, eccetera, per tentare di colmare questa lacuna.

Non si può – ammesso che non vi fossero difficoltà di carattere acquisitivo o di conoscibilità di atti relativi, per esempio, ad indagini in corso – sperare di avere un'idea chiara di tutto quello che è successo grazie all'esame di quei carteggi. A questa attività sta supplendo sia il mondo accademico sia una serie di iniziative della società civile che cercano in questo senso di recuperare la memoria. Segnalo solo, a titolo di esempio, che un'associazione per la memoria e la storia della Repubblica, presieduta dal Presidente Scalfaro, si muove in questa direzione coinvolgendo anche gli enti locali.

Credo che sia questa la strada da seguire, anche perché in molti casi, dovendo ricostruire fatti – sia pure per arrivare all'archiviazione, come pure è accaduto – mi sono avvalso o di memorialistica locale (ad esempio studi storici fatti in sede locale, anche se non divulgati più di tanto) oppure di memorialistica senza connotazioni di completezza come interviste a giornali fatte ad eredi delle vittime e così via. Manca quindi un referente unitario dal punto di vista conoscitivo e secondo me (questo va valutato in relazione ai tempi) si deve integrare l'apporto delle varie fonti.

La seconda osservazione, ricollegandomi alle considerazioni fatte dal presidente poco fa a proposito delle garanzie ordinamentali, è la seguente. Come è stato possibile arrivare a questo punto? Il motivo è che, fino al 1981, la magistratura militare non conosceva nel dettaglio le garanzie di indipendenza, di terzietà, di imparzialità e quant'altro previste dalla Costituzione anche per le magistrature speciali. Il procuratore generale era – per usare un'espressione del Presidente Violante – una sorta di pubblico ministero in camera di consiglio, perché da lui dipendevano anche i magistrati giudicanti; era l'organo di collegamento con le istanze di tipo ammini-

strativo e direi anche di tipo politico. Ciò rendeva possibili operazioni cui non si trattava di certezza del diritto: si era proprio al di fuori di qualsiasi ipotesi ricostruttiva e di qualunque referente normativo.
Per fortuna, oggi tutto questo non esiste più, ma credo che sia un dato su cui riflettere per capire come possa essere stata emanata un'eventuale direttiva politica, sia pure giustificata formalmente come ragion di Stato.

PRESIDENTE. La ringrazio, procuratore Intelisano.
Do la parola al dottor Rosin.

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Verona*. A meno che non vi siano altre domande specifiche, mi limiterei a dire che è certo che prima del 1981 la magistratura militare aveva un'organizzazione verticistica per cui tutti dipendevano dal procuratore generale. Egli, a sua volta, come un qualsiasi altro funzionario dello Stato, veniva nominato dal Consiglio dei ministri, il quale lo sceglieva anche tra apparati estranei alla magistratura militare. Tuttavia è anche vero che, per quanto riguarda la questione di cui ci occupiamo, non bisogna necessariamente pensare ad ulteriori direttive: a quanto ci risulta, il meccanismo ha potuto funzionare solo con la direttiva al vertice; dove sono intervenute sufficienti denunce «dal basso» (magari perché a livello locale qualcuno aveva denunciato oppure perché si trattava di un fatto particolarmente eclatante, che quindi non poteva essere ignorato) i processi – pochi – sono stati celebrati.

ROSANNA MORONI. Il caso di Marzabotto!

GIUSEPPE ROSIN, *Procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Verona*. Quello ed altri casi: sono stati pochi processi, ma si sono celebrati. Quindi, la presenza di un certo tipo di ordinamento ha avuto il suo peso, ma è stato sufficiente attingere al vertice, perché è stato materialmente precluso alle procure militari di avere quei *dossier*.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Rosin. Lei ha fatto un'osservazione molto acuta. È ovvio: i magistrati militari competenti non ebbero quei fascicoli perché il livello politico ed istituzionale aveva deciso che essi dovessero essere accentrati in un unico ufficio (e quindi avere riferimento ad un'unica persona, in quel caso il procuratore militare di Roma). La deci-

sione politica era maturata in quel contesto e poteva non soffrire, in tutti i casi, di una spinta dal basso che necessitasse di una risposta.
Credo che quest'ultima ricostruzione, che niente toglie alle osservazioni del dottor Intelisano e a quelle che mi ero permessa di fare prima io stessa, riassuma in modo molto pregnante l'incontro che abbiamo avuto oggi.
Ringrazio la professoressa Severino e i dottori Intelisano e Rosin: saremo lieti di ricevere la documentazione che il comitato di presidenza del Consiglio della magistratura militare riterrà di poter mettere a disposizione della Commissione. Credo di potervi ringraziare, a nome di tutti i colleghi, non soltanto per l'audizione ma anche – come ha fatto prima l'onorevole Parrelli – per il vostro lavoro.
Dichiaro chiusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.